



# **Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (Ordinanza sul CO<sub>2</sub>)**

## **Rapporto esplicativo**

---

## Rapporto esplicativo

### Ordinanza sul CO<sub>2</sub>

---

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Situazione iniziale.....	3
Commenti ai singoli articoli.....	4
1    Capitolo: Disposizioni generali.....	4
1.1    Sezione: Gas serra.....	4
1.2    Sezione: Definizioni.....	5
1.3    Sezione: Obiettivi intermedi settoriali.....	5
1.4    Sezione: Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero.....	7
1.5    Sezione: Attestati per progetti di riduzione delle emissioni conseguite in Svizzera.....	8
2    Capitolo: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO <sub>2</sub> degli edifici.....	13
3    Capitolo: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO <sub>2</sub> delle automobili.....	14
3.1    Sezione: Prima immatricolazione.....	14
3.2    Sezione: Importatori e costruttori.....	14
3.3    Sezione: Basi di calcolo.....	15
3.4    Sezione: Procedura e rendicontazione.....	16
3.5    Sezione: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all'articolo 13 della legge sul CO <sub>2</sub> ..	17
4    Capitolo: Sistema di scambio di quote di emissioni.....	19
4.1    Sezione: Partecipazione.....	19
4.2    Sezione: Diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni.....	21
4.3    Sezione: Rilevamento dei dati e monitoraggio.....	26
4.4    Sezione: Obbligo di consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni.....	27
4.5    Sezione: Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni.....	28
5    Capitolo: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra.....	30
6    Capitolo: Compensazione delle emissioni di CO <sub>2</sub> per le centrali termiche a combustibili fossili.	36
7    Capitolo: Compensazione delle emissioni di CO <sub>2</sub> dei carburanti.....	39
8    Capitolo: Tassa sul CO <sub>2</sub> .....	42
8.1    Sezione: Disposizioni generali.....	42
8.2    Sezione: Restituzione della tassa sul CO <sub>2</sub> .....	43
9    Capitolo: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO <sub>2</sub> .....	45
9.1    Sezione: Aiuti finanziari globali per la riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> degli edifici.....	45
9.2    Sezione: Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra.....	47
9.3    Sezione: Distribuzione del prodotto della tassa alla popolazione.....	49
9.4    Sezione: Distribuzione del prodotto della tassa all'economia.....	49
10   Capitolo: Formazione e perfezionamento e informazione.....	51
11   Capitolo: Esecuzione.....	52
12   Capitolo: Disposizioni finali.....	54
12.1  Sezione: Diritto previgente: abrogazione e modifica.....	54
12.2  Sezione: Disposizioni transitorie.....	54

## Situazione iniziale

Il 23 dicembre 2011 le Camere federali hanno approvato, quale controprogetto all'iniziativa popolare «Per un clima sano», una revisione della legge sul CO<sub>2</sub> per il periodo successivo al 2012. La legge e la relativa ordinanza sul CO<sub>2</sub>, in merito alle quali l'UFAM ha svolto un'indagine conoscitiva dall'11 maggio al 3 agosto 2012, sostituiranno le basi giuridiche attuali dal 1° gennaio.

La legge sul CO<sub>2</sub> vuole ridurre entro il 2020 i gas serra emessi sul territorio nazionale di almeno il 20 per cento rispetto al 1990. Questo obiettivo corrisponde a una riduzione assoluta delle emissioni di gas a effetto serra pari a circa 10,6 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti (CO<sub>2</sub>eq)<sup>1</sup>. Il contributo al raggiungimento dell'obiettivo atteso dai singoli settori si rifà, da un lato, alla quota del settore rispetto alle emissioni complessive della Svizzera e, dall'altro, al potenziale di riduzione che può essere sfruttato entro il 2020 grazie ai provvedimenti legislativi:

Settore	Quota di gas serra nel 2009	Obiettivo parziale 2020 rispetto al 1990 (in funzione del settore)	Evoluzione senza provvedimenti in t CO <sub>2</sub> eq rispetto al 1990 <sup>2</sup>	Atteso effetto di riduzione dei provvedimenti in t CO <sub>2</sub> eq <sup>3</sup> secondo la legge sul CO <sub>2</sub>
Edifici	~30 %	meno 40 %	~ -1,9 milioni	~4,9 milioni <sup>4</sup>
Trasporti	~30 %	meno 10 %	~ +1,3 milioni	~2,9 milioni
Industria <sup>5</sup>	~25 % <sup>6</sup>	meno 15 %	~ -1,1 milioni	~0,8 milioni <sup>7</sup>
altre fonti <sup>8</sup>	~15 %	meno 10 %	~ -0,4 milioni	~0,2 milioni
Totale	100 %	meno 20 %	~ -2,1 milioni	~8,8 milioni <sup>6</sup>

Se si dovesse delineare il mancato raggiungimento, nei settori, degli obiettivi intermedi definiti all'articolo 3, occorrerà adottare tempestivamente provvedimenti supplementari per ridurre le emissioni di gas serra nei settori interessati.

Sebbene l'obiettivo di riduzione debba essere raggiunto in Svizzera, la legge ammette in modo mirato anche le riduzioni conseguite all'estero. Ad alcuni emettitori sarà ancora consentito di farsi computare entro certi limiti la riduzione di emissioni all'estero anche nel quadro della nuova legge sul CO<sub>2</sub>. Si tratta di:

- imprese integrate nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE);
- imprese esentate dalla tassa non integrate nel SSQE;
- centrali termiche a combustibili fossili.

Per il computo delle riduzioni di emissioni realizzate all'estero la legge richiede requisiti di qualità minimi (art. 6 della legge).

<sup>1</sup> I singoli gas serra contribuiscono diversamente al riscaldamento climatico. Quale base di misurazione unitaria, il potenziale di riscaldamento globale dei singoli gas è posto in relazione con gli effetti sul clima del diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) ed espresso in CO<sub>2</sub> equivalenti (CO<sub>2</sub>eq). Quello del metano è ad esempio CO<sub>2</sub>eq = 25, vale a dire che una tonnellata di metano ha gli stessi effetti sul clima di 25 tonnellate di CO<sub>2</sub>.

<sup>2</sup> Andamento di riferimento conformemente al messaggio concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 2012 (09.067)

<sup>3</sup> Le stime dell'effetto dei singoli provvedimenti si basano su modelli e ipotesi relativi all'andamento del costo del petrolio, alle temperature e allo sviluppo della popolazione e dell'economia. I dati menzionati sono pertanto caratterizzati da un elevato grado di incertezza e dipendono in larga misura dalla variabilità dei fattori elencati e di altri settori politici (politica energetica ecc.).

<sup>4</sup> Incl. effetto della tassa sul CO<sub>2</sub>

<sup>5</sup> Incl. incenerimento di rifiuti e conversione dell'energia

<sup>6</sup> Di cui il 55 % sono emissioni di CO<sub>2</sub> legate al consumo di energia e il 45 % altre fonti di CO<sub>2</sub> e gas serra

<sup>7</sup> Di cui 0,3 milioni t CO<sub>2</sub> all'estero (scambio di quote di emissioni, certificati esteri)

<sup>8</sup> Agricoltura, gas sintetici (fluidi refrigeranti, gas propellenti ecc.)

## Commenti ai singoli articoli

### 1 Capitolo: Disposizioni generali

#### 1.1 Sezione: Gas serra

##### Articolo 1

Il campo d'applicazione della legislazione sul CO<sub>2</sub> concerne i seguenti gas serra: biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), metano (CH<sub>4</sub>), protossido di azoto (N<sub>2</sub>O, gas esilarante), idrofluorocarburi alogenati (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>) e trifluoruro di azoto (NF<sub>3</sub>). I provvedimenti della legislazione sul CO<sub>2</sub> mirano principalmente alle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte da carburanti e combustibili fossili e alle rimanenti emissioni di CO<sub>2</sub>, ad esempio dalla produzione di cemento e dalla combustione e dalla valorizzazione dei rifiuti. Per l'agricoltura, che emette tra l'altro metano e protossido di azoto, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha sviluppato una strategia climatica che vuole ridurre di un terzo entro il 2050 le emissioni di gas serra dell'agricoltura rispetto al 1990. Provvedimenti concreti saranno definiti nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della politica agricola.

Le sostanze stabili nell'aria (gas serra sintetici, HFC, PFC e SF<sub>6</sub>), impiegate ad esempio quali fluidi refrigeranti o propellenti nell'industria dell'alta tensione, sono disciplinate nell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)<sup>9</sup>. Per migliorare il ricupero e lo smaltimento a regola d'arte dei gas serra sintetici, evitare falle in sistemi chiusi e ridurre l'impiego, è previsto un continuo inasprimento della ORRPChim. Le emissioni di SF<sub>6</sub> prodotte dalla tecnica della media e dell'alta tensione e dall'esercizio degli acceleratori di particelle vanno disciplinate in un accordo settoriale.

L'inclusione del NF<sub>3</sub> nel regime climatico internazionale è stata decisa durante la Conferenza sul clima, svoltasi a Durban a fine 2011. Questo gas dal grande impatto sul clima va perciò considerato anche nella legislazione sul CO<sub>2</sub>. Esso risulta principalmente dalla produzione di semiconduttori, schermi a cristalli liquidi («liquid crystal display», LCD) e celle fotovoltaiche. Finora, non sono state misurate le emissioni di NF<sub>3</sub> della Svizzera. Prime stime partono tuttavia dal presupposto che la loro quota rispetto all'insieme delle emissioni di gas serra della Svizzera è inferiore all'uno per mille. In futuro, è previsto che ricadano nel campo d'applicazione della legislazione sul CO<sub>2</sub> anche le emissioni di CO<sub>2</sub> di voli internazionali che, nel quadro di un collegamento con il sistema di scambio di quote di emissioni europeo vanno incluse anche in Svizzera nello scambio di quote di emissioni. Nel calcolare gli obiettivi non vengono per contro considerate, in conformità con le normative internazionali, le emissioni di gas serra prodotte dai carburanti per aerei per i voli internazionali.

I singoli gas serra e gruppi di gas hanno un potenziale di riscaldamento differente in funzione della loro struttura molecolare e della durata. Esso viene espresso in multipli rispetto all'effetto sul clima del CO<sub>2</sub> in cosiddetti CO<sub>2</sub> equivalenti (CO<sub>2</sub>eq). I potenziali di riscaldamento globali dei singoli gas serra elencati nell'allegato 1 dell'ordinanza corrispondono alla guida ufficiale dell'ONU per il rapporto sulle emissioni di gas serra, che è stata adeguata all'attuale stato della scienza<sup>10</sup>. Si riferiscono a un orizzonte temporale di 100 anni. Il metano (CH<sub>4</sub>), ad esempio, ha effetti 25 volte maggiori sul clima rispetto al CO<sub>2</sub>. Il gas esilarante (N<sub>2</sub>O) ha un potenziale di riscaldamento globale di 298. Hanno un impatto estremo sul clima i gas sintetici SF<sub>6</sub> e NF<sub>3</sub>, dove un chilogrammo corrisponde rispettivamente a 2,8 e 17,2 tonnellate di CO<sub>2</sub>.

I serbatoi di CO<sub>2</sub> quali il bosco, il suolo e il legno utilizzato nell'edilizia, che assorbono più carbonio di quanto ne producono, sono computati quali emissioni negative (pozzi di carbonio) nel conteggio delle emissioni complessive. Ciò significa che i quantitativi di CO<sub>2</sub> che questi pozzi di carbonio accumulano addizionalmente migliorano il bilancio dei gas serra della Svizzera. Se invece i serbatoi di CO<sub>2</sub> diventano fonti, il CO<sub>2</sub> rilasciato viene aggiunto alle altre emissioni di gas serra. Alla Conferenza sul clima, svoltasi a Durban a fine 2011, la comunità degli Stati ha deciso che per stabilirlo è determinante la presumibile evoluzione, fino al 2020, delle prestazioni del bosco (approccio «reference level»). Lo scostamento da questo andamento di riferimento è considerato fonte o pozzo. Si devono considerare anche i prodotti del legno (il legno utilizzato negli edifici, i mobili, le esportazioni di legno ecc.): il legno utilizzato ad esempio in un edificio accresce le scorte in proporzione peculiare a ogni specie di albero. L'incenerimento di legname di scarto porta invece a una riduzione (fonte). La Svizzera si è impegnata a favore di questo allargamento su mandato del Parlamento. Quest'ultimo aveva chiesto il computo di

<sup>9</sup> RS 814.81

<sup>10</sup> FCCC/CP/2011/9/Add.2. Decisione n. 15 della Conferenza internazionale degli Stati membri della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici di Durban a fine 2011 (17a Conferenza della Parti).

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

tali prodotti per la Svizzera accogliendo due mozioni<sup>11</sup> e aveva ancorato nella legge sul CO<sub>2</sub> per gli anni successivi al 2012 un articolo speciale, svincolato dalla normativa internazionale (art. 14 legge sul CO<sub>2</sub>). Per i prodotti in legno possono essere richiesti attestati di riduzione delle emissioni conseguite in Svizzera. Poiché, tuttavia, lo sviluppo di progetti riguardanti singoli oggetti (p. es. case in legno) è assai costoso e comporterebbe tasse elevate, il calcolo si fonda su uno scenario di riferimento nazionale e va attuato nell'ambito di una soluzione di categoria.

### 1.2 Sezione: Definizioni

#### Articolo 2

L'articolo 2 definisce i termini e le locuzioni più importanti utilizzati nell'ordinanza:

in conformità con l'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali<sup>12</sup>, sono designate automobili gli autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente (lett. a). Analogamente alla normativa UE<sup>13</sup>, i veicoli blindati e i veicoli con posti autorizzati per il trasporto di persone disabili in carrozzella non sono considerati automobili ai sensi dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.

La definizione di impresa secondo la lettera b si applica sia al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE), sia all'esenzione dalla tassa al di fuori dello scambio di quote di emissioni (impegno di riduzione delle emissioni di gas serra). Un'impresa ai sensi di quell'ordinanza comprende uno o più impianti stazionari (impianti), che essa gestisce in un sito di produzione costituente un'entità a sé stante. È considerato gestore di un impianto chi decide in merito al suo esercizio. Se impianti facenti parte del medesimo sito di produzione non sono connessi tecnicamente tra loro, è possibile partire dal presupposto che si tratti di imprese separate se il gestore lo desidera.

La potenza termica nominale degli impianti è determinante per la partecipazione al SSQE. Essa si calcola moltiplicando il consumo di energia di un impianto con il potere calorifico inferiore del vettore energetico (lett. c). Se si possono utilizzare vari vettori energetici, ci si basa su quello con l'energia termica maggiore. Di regola, è possibile trarre la potenza termica nominale di un impianto dalle indicazioni del costruttore.

Quale potenza termica nominale totale si designa la somma delle potenze termiche degli impianti di un'impresa SSQE considerati in quest'ultimo (lett. d).

Le locuzioni «potenza complessiva» e «rendimento globale» sono utilizzate in relazione con centrali termiche a combustibili fossili. Potenza complessiva sta per la somma delle potenze nominali elettriche e termiche prodotte da una centrale (lett. e). Le potenze nominali risultano dalle indicazioni del costruttore. Il rendimento globale di una centrale termica a combustibili fossili è il rapporto tra la potenza complessiva e la somma di tutte le potenze termiche nominali della centrale ed è definito sulla base delle indicazioni del costruttore (lett. f). Il rendimento globale non viene verificato o corretto sulla base dell'esercizio dell'impianto.

### 1.3 Sezione: Obiettivi intermedi settoriali

#### Articolo 3

Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali per garantire che entro il 2020 le emissioni di gas serra saranno ridotte del 20 per cento rispetto al 1990.


L'articolo 3 dell'ordinanza dà obiettivi intermedi indicativi per i settori degli edifici, dei trasporti e dell'industria lungo un percorso di abbattimento lineare fino al 2020 (cfr. fig. 1). Il punto di partenza è costituito dalle effettive emissioni di gas serra del 2010 nei rispettivi settori.

Il rispetto degli obiettivi intermedi stabiliti nell'ordinanza per il 2015 verrà verificato nel 2017 sulla base dell'inventario nazionale dei gas serra tenuto dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Qualora si delinei che verranno mancati gli obiettivi intermedi, il DATEC incarica il Consiglio federale, dopo avere sentito i Cantoni e le cerchie interessate, di adottare provvedimenti supplementari o rafforzare quelli esistenti (cpv. 2).

<sup>11</sup> Mozione Hess (04.3572) e Mozione Lustenberger (04.3595): Utilizzare il legno per centrare gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto.

<sup>12</sup> Cfr. articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)

<sup>13</sup> Allegato II della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007

**Figura 1: Percorsi di abbattimento per settore**

#### *Obiettivo intermedio nel settore degli edifici:*

Il parco edifici svizzero è responsabile di circa il 30 per cento delle emissioni di gas serra nazionali. Affinché si possa raggiungere la limitazione, perseguita dal Consiglio federale, delle emissioni per capite a 1–1,5 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq entro la fine del secolo, il settore degli edifici deve fornire un notevole contributo di riduzione e, a lungo termine, diventare esente da CO<sub>2</sub>.

Entro il 2020, le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte da edifici dovranno calare di almeno il 40 per cento sotto il livello del 1990 a 17,1 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>, ossia di 6,8 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>, di cui circa 1,9 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> vengono raggiunti senza provvedimenti supplementari. Entro il 2020, con la tassa sul CO<sub>2</sub> applicata ai combustibili (art. 91 segg.), il Programma Edifici (art. 100 segg.), gli standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni (art. 16) nonché i provvedimenti cantonali vanno conseguite riduzioni supplementari per un volume di 4,9 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>. Nell'ottica del raggiungimento di questo obiettivo, nel settore degli edifici l'ordinanza stabilisce che entro il 2015 le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte da edifici andranno ridotte del 22 per cento rispetto al 1990 (lett. a).

#### *Obiettivo intermedio nel settore dei trasporti:*

Il traffico causa più del 30 per cento delle emissioni di gas serra della Svizzera che, oltre al CO<sub>2</sub> prodotto da carburanti fossili, comprendono anche metano e protossido di azoto. Rispetto al 1990, fino al 2011 le emissioni correlate al traffico sono aumentate di circa il 12 per cento. Senza un'inversione di tendenza in questo tipo di emissioni, non sarà possibile raggiungere l'obiettivo di riduzione nazionale. Le prescrizioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> per le nuove automobili nuove (art. 17 segg.), l'obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili (art. 89 segg.) e provvedimenti in altri ambiti politici forniscono un contributo alla necessaria inversione di tendenza. Entro il 2015 si punta al livello di emissioni del 1990 (lett. b) ed entro il 2020 a una riduzione di un ulteriore 10 per cento rispetto al 1990.

#### *Obiettivo intermedio nel settore dell'industria:*

Le emissioni industriali comprendono, oltre al CO<sub>2</sub> prodotto da combustibili fossili, anche altre fonti d'emissione, come ad esempio le emissioni liberate nell'ambito di vari processi dalla produzione del cemento o dall'industria chimica, nonché emissioni di CO<sub>2</sub> ottenute da rifiuti che vengono bruciati negli impianti di incenerimento dei rifiuti industriali o negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Alla lettera c, per il settore dell'industria, che con una quota del 25 per cento è il terzo maggiore generatore di emissioni di gas serra in Svizzera, è stato fissato un obiettivo intermedio di meno 7 per cento entro il 2015 rispetto al 1990. Ciò nell'ottica di una riduzione di meno 15 per cento entro il 2020. Al raggiungimento di queste riduzioni contribuiscono in particolare l'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra delle imprese esentate dalla tassa (art. 66 segg.), il sistema di scambio di quote di emissioni (art. 40 segg.) e la tassa d'incentivazione sul CO<sub>2</sub> sui combustibili fossili (art. 93 segg.).

## 1.4 Sezione: Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero

### Articolo 4

Nonostante l'obiettivo nazionale, le imprese esentate dalla tassa, le imprese SSQE e le centrali soggette all'obbligo di compensazione possono computare entro certi limiti la riduzione di emissioni all'estero purché questi certificati di riduzione delle emissioni (certificati) soddisfino i requisiti di qualità. Secondo questi criteri di qualità, le riduzioni conseguite secondo le regole del Protocollo di Kyoto vengono considerate, sempre che non provengano da tipi di progetti e o singoli progetti elencati su una lista di esclusione.

I requisiti di qualità non si applicano per contro ai fini dell'adempimento, entro il 31 dicembre 2012, di impegni di riduzione, di cui nel primo semestre del 2013 si accerterà se sono stati rispettati.

In Svizzera sono computabili esclusivamente i certificati emessi secondo la procedura internazionale della Convenzione quadro dell'ONU sul clima; cosiddetti «Certified Emission Reduction» (CER; riduzioni certificate delle emissioni) derivanti dai progetti del meccanismo per lo sviluppo pulito («Clean Development Mechanism»; CDM; articolo 12 del Protocollo di Kyoto) e delle «Emission Reduction Unit» (ERU; unità di riduzione delle emissioni) derivanti dalla realizzazione di progetti di attuazione congiunta («Joint Implementation»; JI; art. 6 del Protocollo di Kyoto), sempre che soddisfino i requisiti di qualità di cui all'allegato 2. I certificati per le riduzioni di emissioni rilasciati secondo altre procedure e scambiati sul cosiddetto mercato volontario («voluntary market») non sono computabili. Soltanto quando sarà entrato in vigore un accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sul collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni svizzero con quello europeo sarà possibile utilizzare i diritti di emissione europei nel sistema di scambio di quote di emissioni svizzero. In questo caso, i diritti di emissione provenienti dal mercato interno comune non si considerano riduzioni delle emissioni realizzate all'estero.

Poiché la qualità dei certificati varia a seconda del tipo di progetto, i progetti esclusi dal computo previsto dalla legge vengono designati nell'allegato 1 numero 1 dell'ordinanza (lista di esclusione).

La lista nell'allegato 2 esclude, da una parte, progetti che nell'UE già oggi non sono ammessi, tra cui pozzi di carbonio dall'agricoltura e dall'economia forestale (n. 1 lett. b) e (in particolare nel SSQE dell'UE) i certificati già utilizzati (n. 1 lett. e). Dall'altra, non possono essere computati i certificati da progetti di riduzione delle emissioni di HFC-23 e di N<sub>2</sub>O derivanti dalla produzione di acido adipico (progetti molto a buon mercato spesso legati a un aumento della produzione allo scopo di generare maggiore riduzione delle emissioni e, dunque, più certificati) che anche l'UE escluderà dal 2013. Non sono computabili nemmeno le riduzioni di emissioni mediante energia nucleare.

Certificati da nuovi progetti registrati dopo il 31 dicembre 2012 vengono computati soltanto se il Paese ospitante, conformemente all'elenco dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), fa parte della categoria dei Paesi in sviluppo meno progrediti («Least Developed Countries», LDC) (n. 1 lett. a). Sono parimenti escluse le riduzioni di emissioni realizzate dopo il 31 dicembre 2012 da progetti JI (n. 3 lett. b). In maniera addizionale a questi criteri, una volta che un accordo globale sarà stato elaborato nel quadro dei negoziati internazionali sul clima, saranno accettati soltanto i certificati da Paesi ospitanti che hanno ratificato l'accordo. Una limitazione in tal senso andrà proposta con il messaggio sulla ratifica del trattato post-Kyoto.

La legge esige che le riduzioni delle emissioni siano addizionali, ossia che non avrebbero avuto luogo senza il sostegno della Svizzera. Inoltre, i progetti devono contribuire allo sviluppo sostenibile sul posto e non devono avere alcuna conseguenza negativa sul piano sociale ed ecologico. Poiché le grandi centrali idroelettriche richiedono di frequente importanti spostamenti di popolazioni e simili progetti, di regola, non si realizzano grazie al sostegno della Svizzera, in conformità con l'allegato 2 vengono esclusi dal computo a partire da una potenza di 20 MW (n. 1 lett. c). Sono per contro ammessi altri progetti energetici che impiegano energie rinnovabili o che migliorano l'efficienza energetica per gli utilizzatori finali (n. 1 lett. d). Non sono invece computabili ad esempio le riduzioni delle emissioni da centrali a carbone e il sequestro biologico di carbonio (immagazzinamento di CO<sub>2</sub> in depositi sotterranei, noto anche come «Carbon Capture and Storage», CCS), non essendone garantita la durevolezza e non essendo disciplinate questioni di responsabilità in caso di falle.

Per finire, possono essere esclusi altri progetti specifici se violano i diritti umani, hanno gravi conseguenze ecologiche o sociali o sono in contraddizione con la politica estera e di sviluppo della Svizzera (p. es. sanzioni internazionali nei confronti di uno Stato che ospita progetti) (n. 2).

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Il controllo della qualità dei certificati e dei limiti quantitativi da parte dell'UFAM si rifà ai criteri e alle esclusioni in vigore al momento del computo. Le riduzioni di emissioni sono considerate computate solamente quando sono riportate nel Registro nazionale (cfr. commenti all'art. 57 segg.) e accreditate sul conto nazionale.

È previsto che l'UFAM aggiorni a scadenze regolari la lista delle esclusioni nell'allegato 2 per aggiungere tipi di progetti che non soddisfano i criteri definiti nell'articolo 6 della legge. Poiché problemi qualitativi emergono spesso soltanto con il tempo, i meccanismi devono essere valutati a intervalli periodici. D'altro canto, possono essere integrati nell'ordinanza nuovi meccanismi di mercato (approcci settoriali) attualmente in fase di sviluppo nel quadro della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici, o riduzioni delle emissioni perseguite nel quadro di accordi bilaterali con Stati terzi («Memorandum of understanding»), sempre che soddisfino i requisiti qualitativi e siano riconosciuti a livello internazionale. In caso di modifiche di criteri di esclusione si applicano le disposizioni transitorie di volta in volta pertinenti.

Dal 2013, i requisiti di qualità della legislazione sul CO<sub>2</sub> si applicano anche a progetti per i quali, conformemente alla procedura internazionale, viene richiesta un'autorizzazione della Svizzera («Letter of Approval»)<sup>14</sup>. In futuro, quest'ultima non rilascerà più autorizzazioni («Letter of Approval») per progetti CDM e JI che non soddisfano i suoi requisiti di qualità.

### 1.5 Sezione: Attestati per progetti di riduzione delle emissioni conseguite in Svizzera

#### Articolo 5

Per un progetto di riduzione delle emissioni in Svizzera, l'UFAM rilascia attestati, purché soddisfino determinati requisiti. Le tasse per il rilascio di attestati si calcolano secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del 3 giugno 2005<sup>15</sup> sugli emolumenti dell'UFAM.

Conformemente alla lettera a, sono esclusi i tipi di progetti elencati nell'allegato 3 la cui addizionalità è dubbia e il cui effetto sul CO<sub>2</sub> è difficilmente comprovabile. Sono di conseguenza esclusi anche i progetti dagli effetti solamente indiretti, (ricerca ed evoluzione o informazione e consulenza) o che conseguono riduzioni delle emissioni soltanto temporanee, come l'impiego di sequestro biologico o geologico di CO<sub>2</sub>. È per contro idoneo a ottenere attestati il sequestro biologico di CO<sub>2</sub> nei prodotti di legno, purché superi un determinato scenario di riferimento. La verifica della prova della capacità di riduzione del CO<sub>2</sub> ottenuta mediante il sequestro di CO<sub>2</sub> nei prodotti di legno e il suo attestato sono connessi a un elevato onere tecnico e finanziario (tasse). Perciò si perseguono un calcolo della capacità supplementare di riduzione del CO<sub>2</sub> sulla base di uno scenario di riferimento e una soluzione di categoria.

Sono poi non idonei a ottenere attestati tipi di progetti non conciliabili con l'orientamento della Svizzera in materia di politica energetica generale, come l'impiego di energia nucleare o il cambiamento di carburante da benzina o diesel a gas naturale. Ne è esclusa la trasformazione dei motori delle flotte di veicoli. Per flotte si intende l'insieme dei veicoli attribuiti a un'impresa. L'attribuzione consente un monitoraggio centralizzato e dunque la prova evidente della riduzione delle emissioni. Si può attestare la commercializzazione di carburanti derivanti da materie prime rinnovabili, sempre che essi, oltre ai criteri sanciti nell'articolo 5, soddisfino anche i requisiti della legislazione sull'imposizione degli oli minerali e delle pertinenti disposizioni esecutive (ordinanza sull'imposizione degli oli minerali<sup>16</sup> e ordinanza sull'ecobilancio dei carburanti<sup>17</sup>). Tali condizioni valgono allo stesso modo per carburanti biogeni impiegati nel traffico stradale e nel traffico aereo nazionale. Per gli edifici, i cambiamenti di combustibile da un agente energetico fossile a un altro agente energetico fossile non possono essere attestati.

Conformemente alla lettera b, sono computabili riduzioni delle emissioni di progetti che senza il provento dalla vendita di attestati non sarebbero redditizi (criterio dell'addizionalità). L'incentivo per attuare un progetto è, di regola, il provento dalla vendita di attestati. Può però anche essere non monetario, ad esempio se realizzando il progetto si eliminano altri ostacoli che si oppongono a una realizzazione. La prova dell'addizionalità comprende in ogni caso sia un'analisi di economicità, sia i documenti giustificativi secondo cui il progetto proposto corrisponde almeno allo stato della tecnica. Questo criterio

<sup>14</sup> Conformemente alla procedura internazionale, per progetti nell'ambito dei meccanismi flessibili (progetti CDM e JI) si deve richiedere l'autorizzazione del Paese ospitante e investitore. Dal 2013 la Svizzera, per giudicare queste richieste di autorizzazione, utilizzerà gli stessi criteri di qualità che per i certificati di riduzione delle emissioni ivi computabili.

<sup>15</sup> RS 814.014

<sup>16</sup> RS 641.611

<sup>17</sup> RS 641.611.21

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

deve garantire che non vengano incentivate tecnologie obsolete e che i progetti conseguano un effetto massimo. Provvedimenti conformi allo stato della tecnica sono considerati quelli possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

Secondo la lettera c, un progetto deve avere l'effetto comprovato di una riduzione dei gas serra supplementare misurabile fisicamente. La riduzione delle emissioni computabile corrisponde alla differenza tra un ipotetico scenario di riferimento delle emissioni, che si sarebbe verificato senza il rilascio degli attestati, ovvero senza la realizzazione del progetto di riduzione delle emissioni, e le effettive emissioni dopo la realizzazione. La riduzione delle emissioni deve essere plausibile e giustificabile e con quantificata con un metodo standardizzato idoneo. Per riduzioni delle emissioni già computate a un'impresa inclusa nel sistema di scambio di quote di emissioni (art. 40 segg.) o a un'impresa con impegno di riduzione (art. 66 segg.) non si possono rilasciare attestati. Le sovrapprestazioni di imprese con impegno di riduzione possono per contro essere attestata in una procedura semplificata conformemente alla normativa di cui all'articolo 12.

Conformemente alla lettera d, le riduzioni delle emissioni derivanti da progetti possono essere attestata soltanto se la relativa richiesta è stata presentata al più tardi tre mesi dopo l'inizio della realizzazione. Per i progetti per i quali si deve presentare una domanda di costruzione, l'inizio della realizzazione corrisponde alla data di rilascio del permesso di costruzione. Per i provvedimenti per i quali non si deve presentare alcuna domanda di costruzione, l'inizio della realizzazione corrisponde alla data in cui i promotori del progetto, in vista della sua realizzazione, si impegnano finanziariamente in misura determinante nei confronti di terzi, con il previsto provento dalla vendita degli attestati che deve contribuire alla decisione.

Accordi tra consumatori di combustibili fossili e la Confederazione, nei quali essi si impegnano su base volontaria a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> (cfr. art. 4 cpv. 3 della legge), possono essere riconosciuti quali progetti ai sensi del presente articolo. Oggi, ciò è possibile negli accordi volontari sugli obiettivi con un'agenzia privata incaricata dall'UFE (p.es. L'Agenzia dell'energia per l'economia; AenEc). Affinché sia garantito il rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, l'obiettivo di emissione concordato e la rendicontazione devono essere conformi ai requisiti delle disposizioni sull'esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub> delle imprese con impegno di riduzione (art. 67 cpv. 1–3, 72 e 73). Gli attestati vengono poi rilasciati solamente se le effettive emissioni di CO<sub>2</sub> dell'impresa nei tre anni precedenti sono state inferiori al percorso di raggiungimento dell'obiettivo concordato di almeno il 5 per cento ogni anno, e più precisamente sempre in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte effettivamente nell'anno in esame.

### **Articolo 6 Convalida del progetto**

Conformemente all'articolo 7 capoverso 1, per garantirne la qualità un progetto pianificato deve essere verificato da un esperto tecnico (organismo di controllo convalidante). I costi dell'esame (convalida) sono a carico del richiedente. L'organismo di controllo convalidante redige un rapporto di convalida (cpv. 3). L'UFAM pubblica un elenco degli organismi di controllo ammessi. Sono ammesse quali organismi di controllo le imprese già accreditate per attività conformi nell'ambito della Convenzione quadro dell'ONU sul clima o che dispongono di un'esperienza altrimenti equivalente. Entro il 2016, il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) elaborerà una procedura per l'ammissione di esperti indipendenti e competenti. Non essendo possibile, per una questione di tempo, costituire un sistema di accreditamento prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza, nel quadro di questo sistema l'introduzione del requisito dell'accREDITAMENTO posto agli organismi di convalida e di verifica verrà proposto soltanto con una modifica dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, quando il sistema sarà sviluppato.

Secondo il capoverso 2, nell'ambito della convalida si verifica se il progetto previsto soddisfa le esigenze di cui all'articolo 5 della presente ordinanza. Per questioni risultanti dall'esecuzione, l'UFAM e l'UFE elaboreranno una disposizione esecutiva contenente raccomandazioni.

### **Articolo 7 Domanda di rilascio di attestati**

Conformemente al capoverso 1, la domanda di rilascio di attestati deve essere presentata all'UFAM. Essa descrive nel dettaglio il progetto, i suoi costi e i suoi proventi (lett. a–c). In particolare, vanno indicati le specifiche esatte delle tecnologie e delle misure impiegate, i relativi costi d'investimento e d'esercizio e i proventi finanziari previsti.

Il piano di monitoraggio (cpv. 2 lett. d) descrive le formule e i parametri alla base dei calcoli delle attese riduzioni delle emissioni. Le ipotesi devono venire scelte con prudenza. Se per un parametro c'è la scelta tra stime differenti, occorre scegliere quello che porta alla minore prestazione di riduzione. È

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

altresì parte del piano di monitoraggio una descrizione dettagliata di tutti i processi necessari a registrare i dati. L'UFAM mette a disposizione modelli per compilare richieste e impostare piani di monitoraggio.

La lettera e esige indicazioni sul finanziamento del progetto. Se il progetto viene sostenuto con aiuti finanziari statali o contributi di terzi, occorre dichiararlo quale parte dell'analisi di economicità. Sono designati quali aiuti finanziari statali tutti i contributi di incentivazione e supplementi concessi a livello comunale, cantonale o nazionale.

Affinché si possa giudicare se il progetto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, tutte le indicazioni devono poter essere rese plausibili nella domanda. Se ciò non è dato, conformemente all'articolo capoverso 3 l'UFAM può chiedere indicazioni supplementari, ad esempio giustificativi, analisi o altri documenti.

### **Articolo 8 Decisione in merito all'idoneità del progetto**

D'intesa con l'UFE, l'UFAM, conformemente al capoverso, decide se il progetto può generare attestati basandosi sulla domanda di cui all'articolo 7. Le stime degli organismi convalidanti hanno carattere di raccomandazione. La decisione si riferisce all'idoneità di principio del progetto e non alla quantità di riduzioni delle emissioni computabili. Essa è visibile soltanto dopo la realizzazione del progetto. La decisione di UFAM e UFE può essere vincolata a condizioni.

Secondo il capoverso 2, le riduzioni delle emissioni possono essere attestate per un periodo di sette anni dall'inizio della realizzazione del progetto di cui all'articolo 5 lettera d. Su richiesta, questo periodo di accreditamento può di volta in volta essere prorogato di altri tre anni se è possibile comprovare che il progetto continua a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5. Il periodo di accreditamento non può essere prorogato nel quadro di una nuova convalida ai sensi dell'articolo 11.

### **Articolo 9 Rapporto di monitoraggio**

Il richiedente rileva tutti i dati necessari a comprovare le riduzioni delle emissioni conseguite. Il rapporto di monitoraggio descrive ogni volta la procedura nella rilevazione dei dati e i risultati delle misurazioni di ogni anno civile (cpv. 1).

I costi dell'esame (verifica) del rapporto di monitoraggio da parte di un esperto tecnico indipendente sono a carico del richiedente. L'organismo di verifica controlla se il progetto può essere attuato, in tutti i suoi aspetti, secondo quanto indicato nella richiesta; in particolare le tecnologie, gli impianti, gli equipaggiamenti e gli apparecchi utilizzati per il monitoraggio. Esso allestisce un rapporto di verifica. Per la verifica non può essere incaricato lo stesso organismo di controllo come per la convalida (cpv. 2). L'UFAM pubblica un elenco degli organismi di controllo accreditati. Sono ammesse come tali le imprese già accreditate per attività conformi nell'ambito della Convenzione quadro dell'ONU sul clima o che dispongono di un'esperienza altrimenti equivalente. Un sistema per l'accreditamento di organismi di verifica sarà sviluppato entro il 2016 dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS).

Il primo rapporto di monitoraggio verificato deve essere inoltrato assieme al rapporto di verifica sei mesi dopo la fine dell'anno che segue l'inizio del monitoraggio. È possibile fare esaminare i rapporti di monitoraggio di più anni nell'ambito della stessa verifica. Gli attestati vengono in ogni caso rilasciati su base annua. Dopo, la distanza tra l'inoltro dei rapporti di monitoraggio verificati può essere al massimo di tre anni (cpv. 3).

### **Articolo 10 Rilascio degli attestati**

Il rapporto di verifica serve all'UFAM quale base per decidere in merito al rilascio dell'attestato e ha carattere di raccomandazione (cpv. 1).

Solamente le riduzioni delle emissioni comprovabili e quantificabili possono essere attestate annualmente. Se un progetto si avvale di contributi di incentivazione o supplementi, per il corrispondente effetto di riduzione non possono essere rilasciati attestati (cpv. 2). La quantità di attestati rilasciati si riduce di conseguenza. Fino a nuovo avviso, per le riduzioni delle emissioni conseguite in un anno mediante un progetto o per un grande quantitativo parziale, verrà rilasciato ogni volta un attestato (cfr. in merito anche i commenti all'articolo 13).

## Articolo 11 Modifiche essenziali del progetto

Le modifiche essenziali apportate a un progetto giudicato idoneo devono essere notificate all'UFAM (cpv. 1). Ciò concerne in particolare le condizioni quadro del progetto e il piano di monitoraggio. Modifiche essenziali sono il cambio del titolare del progetto e la scelta di mezzi o meccanismi tecnici non previsti nella richiesta. Se con tali cambiamenti mutassero anche i costi d'investimento e d'esercizio, anche ciò deve essere dichiarato.

Se i cambiamenti appurati conformemente al capoverso 1 lo esigessero, l'UFAM può ordinare una nuova convalida del progetto (cpv. 2). Ciò diventa ad esempio necessario se i costi d'investimento e d'esercizio effettivi del progetto divergono nettamente da quelli dichiarati nella richiesta, ovvero se l'ammontare della prestazione di riduzione effettivamente realizzata diverge nettamente da quella stimata nella richiesta. Per questioni risultanti dall'esecuzione, l'UFAM elaborerà una disposizione esecutiva contenente raccomandazioni.

## Articolo 12 Attestati per imprese con impegno di riduzione

Un'impresa che si è impegnata per un obiettivo di emissione e che è stata al di sotto del percorso di riduzione di oltre il 5 per cento può chiedere attestati. Il margine del 5 per cento deve garantire che le prestazioni eccedenti sono addizionali nel senso dei requisiti di cui all'articolo 6. e che, ad esempio, non si verificano a causa di semplici oscillazioni della produzione.

La quantità di attestati rilasciati corrisponde al massimo alla differenza tra il percorso di riduzione, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte effettivamente nell'anno in esame (cpv. 2). Le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati sono considerate, nell'ottica dell'adempimento dell'obiettivo di riduzione, emissioni di gas serra dell'impresa e devono essere documentate di conseguenza nel monitoraggio di quest'ultima (cpv. 3).

Le imprese alle quali sono stati rilasciati certificati non possono farsi computare certificati di riduzione delle emissioni esteri all'adempimento del loro impegno di riduzione (cfr. art. 75).

## Articolo 13 Gestione e trasferimento degli attestati

Gli attestati di riduzione delle emissioni vengono gestiti esclusivamente in forma elettronica e in una banca dati tenuta dall'UFAM non accessibile al pubblico. Il detentore di un attestato può tuttavia, su richiesta, consultare i dati di cui al capoverso 4 lettere a, b, d riguardanti il suo attestato. Per proteggere gli interessi di chi sviluppa progetti, le informazioni in merito ai dati fondamentali del progetto vengono pubblicati garantendo soltanto se sono garantiti il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari (cpv. 5). Fino a nuovo avviso, per le riduzioni delle emissioni conseguite in un anno mediante un progetto verrà ogni volta rilasciato un attestato. Per gestire anche grandi quantità di attestati, vengono progressivamente ampliate le funzionalità della banca dati. Si prevede ad esempio di rendere accessibile al pubblico, a tempo debito, la banca dati non accessibile al pubblico e di rendere eventualmente possibile ai detentori di attestati la gestione dei propri attestati attraverso un conto utenti. Introducendo la gestione in proprio è possibile, per finire, rilasciare attestati per ogni tonnellata di CO<sub>2</sub>eq evitati in un anno.

L'UFAM si occupa dei trasferimenti e degli annullamenti, che devono perciò essere notificati in forma elettronica dal detentore (cpv. 3). La notifica deve designare almeno il nuovo detentore e i numeri di serie dei corrispondenti attestati ed essere munito di una firma elettronica ai sensi della legge federale del 19 dicembre 2003<sup>18</sup> sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle). Anche gli attestati concernenti depositi rilasciati dall'UFAM vanno muniti di una firma elettronica ai sensi della FiEle. Dopo che l'UFAM ha annullato un attestato, il suo numero di serie viene bloccato nella banca dati.

Nella banca dati vengono registrati tutti i dati necessari a identificare i progetti e i loro promotori, in particolare nome e indicazioni di contatto dei richiedenti e degli organismi di controllo, e i dati sullo stato di attuazione del progetto. Nella banca dati vengono poi registrati le riduzioni delle emissioni conseguite per ogni progetto, i dati fondamentali dello stesso e i dati riguardanti i trasferimenti di attestati conformemente ai capoversi 2 e 3 del presente articolo (cpv. 4).

---

<sup>18</sup> RS 943.03

**Articolo 14 Pubblicazione di informazioni**

In relazione con attestati di riduzione delle emissioni in Svizzera, l'UFAM può pubblicare, del tutto o in parte, in particolare informazioni sui progetti giudicati idonei (lett. a), rapporti di convalida di cui all'articolo 6 capoverso 3, rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 9 capoverso 1 e rapporti sulla verifica dei rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 9 capoverso 2. La pubblicazione consente a cerchie interessate e potenziali richiedenti di prendere visione dei metodi di prova applicati. Tutte le pubblicazioni avvengono garantendo il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari.

**Articolo 15 Coordinamento delle misure di adattamento**

L'articolo 15 capoverso 1 designa l'UFAM quale organismo competente per il coordinamento delle misure di adattamento della Confederazione. Questo coordinamento orizzontale contempla provvedimenti e processi degli uffici federali per impedire danni causati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici a persone e cose di notevole valore, per sfruttare le opportunità dei cambiamenti climatici e per aumentare la capacità di adattamento di società, economia e ambiente alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Per coordinamento si intende l'armonizzazione tra provvedimenti di adattamento.

Conformemente al capoverso 2, è l'UFAM che provvede affinché le misure di adattamento della Confederazione e le misure di adattamento dei Cantoni vengano armonizzate tra loro nel rispetto delle attuali competenze (coordinamento verticale). Le misure di adattamento dei Cantoni sono provvedimenti e processi dei Cantoni per impedire danni causati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici a persone e cose di notevole valore, per sfruttare le opportunità dei cambiamenti climatici e per aumentare la capacità di adattamento di società, economia e ambiente alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Per il coordinamento verticale l'UFAM costituisce una forma organizzativa idonea tenendo conto delle strutture esistenti.

Il capoverso 3 obbliga i Cantoni a informare periodicamente l'UFAM sulle loro misure di adattamento ai cambiamenti climatici. La rendicontazione funge da base per il coordinamento verticale di cui al capoverso 2. L'UFAM allestisce un formulario per la rendicontazione in collaborazione con i Cantoni e riassume i risultati in un rapporto.

## 2 Capitolo: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici

### Articolo 16

Conformemente al capoverso 1, i Cantoni riferiscono periodicamente alla Confederazione sui provvedimenti tecnici da essi presi per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici. L'UFAM mette a disposizione dei Cantoni un modello per la rendicontazione che consente a quest'ultima di essere coordinata con la legge sull'energia. Essi forniscono alla Confederazione in particolare indicazioni su tutti i provvedimenti tecnici presi e previsti per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dagli edifici e sul loro effetto per Cantone (cpv. 2). I Cantoni illustrano in maniera trasparente il modello di efficacia utilizzato. I risultati vengono riassunti in un rapporto della Confederazione e pubblicati. Basandosi, tra l'altro, su questa compilazione, vengono analizzate le eventuali differenze rispetto all'obiettivo di settore nel settore degli edifici di cui all'articolo 3 della presente ordinanza.

I Cantoni riferiscono inoltre sull'andamento delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici sul loro territorio cantonale (cpv. 2). La rendicontazione deve mostrare i contributi specifici dei Cantoni alla fissazione nazionale degli obiettivi e servire da base per l'impostazione di eventuali programmi di incentivazione dopo il 2020. I Cantoni si accordano perciò al più tardi entro l'anno di rendicontazione 2018 su una metodologia di calcolo applicabile in modo uniforme sul territorio nazionale per misurare le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dagli edifici (ad es. sulla base della metodologia esistente di EcoRegion).

### **3 Capitolo: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili**

#### **3.1 Sezione: Prima immatricolazione**

##### **Articolo 17**

L'ordinanza si applica soltanto alle automobili immatricolate in Svizzera per la prima volta. È decisivo che questa norma non venga aggirata con immatricolazioni fittizie all'estero. Un'immatricolazione conseguita all'estero viene quindi riconosciuta soltanto se rilasciata più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera. Tale disposizione si trova nel diritto comunitario dove però, con tre mesi, è tuttavia leggermente più breve, poiché il mercato interno nell'Unione europea è più grande e le importazioni dirette e quelle parallele costituiscono perciò una quota di mercato più piccola. Non si esige che le automobili restino immatricolate per una durata di sei mesi; i relativi controlli nella pratica risulterebbero infatti difficili. È sufficiente la prova che la prima immatricolazione all'estero risalgia a più di sei mesi prima.

Il termine deve consentire che un'automobile che per nove mesi è ad esempio servita da veicolo di dimostrazione possa essere importata quale veicolo usato esentasse. Si può così tenere conto anche dei dubbi degli importatori diretti e paralleli riguardo a ingiustificate distorsioni del mercato. Se dovesse tuttavia risultare che la maggior parte delle «occasioni» che sei mesi prima erano immatricolate non sono praticamente state guidate, il DATEC può, di sua competenza, prorogare la scadenza (cpv. 4). Viceversa, in presenza di gravi distorsioni del mercato a scapito delle importazioni dirette e di quelle parallele, esso può accorciarla. L'UFE svolge un monitoraggio in tal senso. Oltre a modificare le scadenze, il DATEC può fissare criteri supplementari per la prima messa in circolazione. Ad esempio un certo numero di chilometri

Le automobili immatricolate nell'enclave doganale di Büsingen, munite di targhe tedesche, non rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza, mentre vi rientrano quelle immatricolate nell'enclave di Samnaun/Sampoio con targa «GR». Il Liechtenstein ha deciso di riprendere nel suo diritto nazionale le prescrizioni svizzere in materia di CO<sub>2</sub>, motivo per cui le automobili ivi immatricolate rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

Al momento dell'immatricolazione, l'ufficio cantonale della circolazione controlla se il grande importatore che risulta dal modulo 13.20 A, si assume la responsabilità dell'importazione. Il piccolo importatore è tenuto a pagare un'eventuale sanzione prima dell'immatricolazione. Lo stesso vale per i costruttori di automobili in Svizzera. Poiché in Svizzera vengono costruite solo pochissime automobili, nella fattispecie si tratta sempre di piccoli produttori. Se, contro ogni aspettativa, nei prossimi anni nel nostro Paese venisse avviata una produzione quantitativamente significativa di automobili, occorrerebbe adeguare l'ordinanza. I produttori otterrebbero così lo statuto di «grandi importatori» e perseguirebbero un obiettivo di flotta.

#### **3.2 Sezione: Importatori e costruttori**

##### **Articolo 18 Principio**

L'ordinanza si applica a chi importa o costruisce automobili che vengono ammesse per la prima volta alla circolazione in Svizzera. Ci si rivolge pertanto agli importatori di automobili che vengono immatricolate per la prima volta. L'immatricolazione, e non l'importazione, rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza e causa un'eventuale sanzione. Di regola l'immatricolazione viene effettuata dall'acquirente dell'automobile. A dover pagare la sanzione è tuttavia l'importatore, che la riverserà sull'acquirente a seconda della situazione sul mercato.

##### **Articolo 19 Anno di riferimento**

Per anno di riferimento s'intende di volta in volta l'anno civile per il quale vengono definiti obiettivi.

##### **Articolo 20 Grande importatore, Articolo 21 Riconoscimento provvisorio come grande importatore e Articolo 22 Piccolo importatore**

Chi ogni anno importa 50 o più automobili ammesse alla circolazione per la prima volta in Svizzera viene considerato grande importatore. Questo limite è imposto dalla legge (art. 11 cpv. 4 della legge sul CO<sub>2</sub>) ed è calcolato in base alle automobili immatricolate nell'anno di riferimento determinante. Non è dunque indispensabile che l'importazione avvenga nello stesso anno dell'immatricolazione.

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Chi l'anno prima ha superato il limite è considerato automaticamente grande importatore durante un anno di riferimento (art. 20). È considerato tale anche se nell'anno di riferimento importa meno di 50 automobili immatricolate. Dunque i vantaggi derivanti dall'essere considerato grande importatore non vengono rettificati a posteriori. Qualora il numero minimo non venga raggiunto, il suo stato cambia al più presto l'anno seguente. Un importatore che l'anno prima ha immatricolato meno di 50 automobili, può chiedere di essere considerato grande importatore provvisoriamente nell'anno di riferimento (art. 21). La richiesta viene esaudita se appare probabile che raggiungerà la soglia di 50 autovetture. Lo stesso vale per i nuovi operatori sul mercato. Una domanda presentata in vista del riconoscimento come grande importatore può essere esaudita all'inizio di ogni trimestre. L'UFE può respingere richieste palesemente abusive. Le disposizioni sono analoghe per i raggruppamenti di cui all'articolo 23.

Se un grande importatore provvisorio raggiunge la soglia di 50 veicoli immatricolati viene considerato grande importatore. Persegue un obiettivo di flotta e può così compensare automobili con emissioni di CO<sub>2</sub> elevate con automobili caratterizzate da emissioni di CO<sub>2</sub> basse.

Chi per contro non raggiunge il numero necessario di 50 veicoli importati e immatricolati è considerato piccolo importatore (art. 21 cpv. 3). Deve computare ogni singola vettura e non ha luogo la compensazione tra automobili con emissioni di CO<sub>2</sub> basse e alte.

L'articolo 22 classifica come piccoli importatori gli importatori che immatricolano meno di 50 automobili e non sono soggetti provvisoriamente al regolamento per grandi importatori. I piccoli importatori sono tenuti a pagare all'USTRA un'eventuale sanzione ogni volta prima dell'immatricolazione dell'automobile.

### Articolo 23 Raggruppamenti

I piccoli importatori che immatricolano meno di 50 autovetture traggono vantaggio da una comunione di interessi con altri piccoli importatori. Come nell'UE, anche in Svizzera dev'essere consentito, per una durata di massimo cinque anni, costituire raggruppamenti volti a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili. Una richiesta in tal senso va inoltrata all'UFE entro il 30 novembre precedente l'inizio dell'anno di riferimento. Scaduti i cinque anni, è possibile inoltrare una nuova richiesta per il raggruppamento.

Tuttavia questo principio non vale soltanto per i piccoli importatori. Anche per i grandi importatori che non raggiungono i valori auspicati può risultare vantaggioso unirsi ad altri grandi importatori nella stessa situazione. Per ragioni di mercato in questi casi si può contare su versamenti compensativi che premiano chi ha dato prova di grande impegno per raggiungere l'obiettivo CO<sub>2</sub>.

Un raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi di un singolo grande importatore (cpv. 2), deve designare un rappresentante nei confronti dell'Amministrazione (cpv. 3). Per prevenire potenziali conflitti con il diritto in materia di cartelli derivanti da intese in seno a un raggruppamento, il capoverso 4 limita lo scambio di dati alle emissioni di CO<sub>2</sub>, ai valori auspicati, al numero di automobili immatricolate e al peso a vuoto. Questa disposizione di diritto della concorrenza ha un corrispettivo nella normativa UE (cfr. art. 7 del Regolamento (CE) n. 443/2009<sup>19</sup>).

### 3.3 Sezione: Basi di calcolo

#### Articolo 24 Emissioni di CO<sub>2</sub> determinanti e Articolo 25 Altra disposizione delle emissioni di CO<sub>2</sub> determinanti

Le emissioni di CO<sub>2</sub> di un'automobile si rifanno, di massima, al CoC (Certificate of Conformity di cui all'art.18 della Direttiva 2007/46/CE<sup>20</sup>). Le automobili di produzione europea devono disporne. Per le automobili con approvazione del tipo sono determinanti le emissioni di CO<sub>2</sub> indicate in quest'ultima, poggianti anch'esse sul CoC.

In un'approvazione del tipo svizzera possono essere riassunte diverse varianti di veicoli. Nell'approvazione del tipo si registra il valore di CO<sub>2</sub> massimo («worst-case»). Affinché agli importatori non venga addossata la responsabilità di emissioni di CO<sub>2</sub> troppo elevate, essi possono comprovare le esatte emissioni di CO<sub>2</sub> dei loro veicoli inoltrando CoC all'Ufficio federale delle strade (USTRA).

<sup>19</sup> Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri, G.U. L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

<sup>20</sup> Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263/1 del 9.10.2007), pag.1.

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Conformemente al capoverso 1, i veicoli possono essere immatricolati fino al 30 gennaio con effetto retroattivo per la fine dell'anno precedente. Di conseguenza, con la presente ordinanza si sposta dal 5 gennaio (finora) al 31 gennaio (dal 2013) il termine per presentare i dati.

Dal 2013 non è più necessario indicare il numero dell'approvazione del tipo, poiché è possibile trarre tale informazione direttamente dal registro dei veicoli e dei detentori<sup>21</sup>.

Con l'ausilio delle indicazioni di cui al capoverso 1 gli importatori possono provare l'emissione di CO<sub>2</sub> dei loro autoveicoli e notificarlo in forma elettronica all'USTRA. Se i dati non vengono inoltrati tempestivamente, sono determinanti le emissioni di CO<sub>2</sub> nell'approvazione del tipo (cpv. 2). Ai fini del controllo, l'USTRA può chiedere in ogni momento un CoC che anche i privati ricevono all'importazione di un'automobile dall'area comunitaria e che può essere addotto per l'immatricolazione in Svizzera.

Per le automobili che non sono state prodotte per il mercato europeo e che non dispongono di un CoC, l'articolo 25 capoverso 1 ammette altri documenti per l'autenticazione. Anche i rapporti d'esame di organismi di controllo accreditati sono considerati quale prova affidabile delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Se non ci sono neanche questi, le emissioni di CO<sub>2</sub> vengono calcolate secondo determinati criteri. Appositamente per questi casi, l'UE ha fissato formule<sup>22</sup> che permettono di determinare approssimativamente le emissioni di CO<sub>2</sub> in base al peso a vuoto e alla potenza del motore. Le formule sono riportate nell'allegato 4 della presente ordinanza. Se non fosse possibile determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> nemmeno ricorrendo alla formula dell'allegato 4, il valore determinante di cui al capoverso 3 è di 300 g CO<sub>2</sub> per chilometro (valore di default).

### **Articolo 26 Automobili con motori alimentati con gas naturale**

Per le automobili a gas si applica una regolamentazione speciale. Poiché il gas fornito attualmente dalle stazioni di servizio svizzere contiene una parte di biogas, verrà determinato un valore per le emissioni di CO<sub>2</sub> inferiore a quello che risulterebbe da un calcolo sulla base del gas naturale. Conformemente all'attuale autoregolamentazione dell'industria del gas, per gli anni 2012 e 2013 può essere concessa una riduzione del 10 per cento sulle emissioni di CO<sub>2</sub> di un'automobile.

### **Articolo 27 Innovazioni ecologiche**

È pure prevista una riduzione per le cosiddette innovazioni ecologiche. L'UE intende esaminare queste innovazioni e riconoscerle quale contributo alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> se danno un risultato positivo. La Svizzera riprenderà in modo analogo questo riconoscimento. Le innovazioni risultano dal CoC che deve essere presentato al momento dell'immatricolazione.

### **Articolo 28 Obiettivo**

L'UE ha fissato valori auspicati speciali per costruttori piccoli e di nicchia (art. 28 cpv. 2). Gli obiettivi in genere sono un po' più vantaggiosi del risultato del calcolo secondo la formula. In Svizzera, gli obiettivi dei costruttori piccoli e di nicchia concessi dall'UE vengono, di massima, ripresi per le corrispondenti marche di automobili. Il capoverso 3 prevede che gli obiettivi dei costruttori piccoli e di nicchia non possono essere compensati con altri valori auspicati: l'importatore ha dunque un interesse a computare questi veicoli separatamente. Il capoverso 4 glielo permette. Finora occorre notificare una fattura separata entro il 30 novembre precedente la scadenza dell'anno di riferimento. Questo termine, che creava problemi nell'esecuzione e significava uno svantaggio per i nuovi importatori che entrano sul mercato, verrà perciò abolito dal 2013. L'importatore deve tuttavia richiedere all'USTRA la fattura separata nell'anno di riferimento prima della prima immatricolazione di una qualsivoglia automobile e non appena prima della prima immatricolazione di un'automobile della corrispondente marca.

## **3.4 Sezione: Procedura e rendicontazione**

### **Articoli 29–35**

Per ogni importazione il grande importatore è tenuto a compilare il modulo 13.20A per ogni singolo veicolo e a confermarla con un timbro o in un'altra maniera idonea (art. 29 cpv. 1). L'USTRA ha disciplinato la forma esatta in un'istruzione diretta ai Cantoni.

<sup>21</sup> Il rilevamento dei dati è disciplinato nell'ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (RS 741.56)

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 183/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che modifica gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L53 del 26.2.2011, pag.4.

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Anche il piccolo importatore riceve un modulo di questo tipo; non dovrà tuttavia timbrarlo, ma pagare semmai una sanzione prima di poter immatricolare la vettura.

Ogni volta per la fine dei primi tre trimestri, sulla base delle automobili immatricolate a loro nome i grandi importatori devono versare acconti per eventuali sanzioni (art. 33 cpv. 1). La sanzione definitiva è tuttavia calcolata soltanto a fine anno dall'UFE (art. 31 cpv. 1). Ciò può rendere necessario un rimborso integrale o parziale dell'acconto a fine anno (art. 33 cpv. 3). L'obbligo di versare acconti si applica a tutti i grandi importatori, anche a quelli provvisori e ai raggruppamenti, pure se non raggiungono il numero necessario di vetture importate e immatricolate. Solamente a fine anno si accerta se è stata raggiunta la soglia di 50 automobili. La fattura finale definitiva (grandi importatori) o, retroattivamente, la fattura, si rifà quindi alle singole automobili immatricolate (piccoli importatori).

Sulla base dei dati dell'USTRA, la fatturazione e l'incasso hanno luogo, per i grandi importatori, presso l'UFE e, per i piccoli importatori, presso l'USTRA (art. 29 cpv. 3). Se la fattura o la fattura finale non è saldata entro il termine stabilito, l'importatore o il fabbricante deve un interesse di mora del 5 per cento l'anno (art. 34). Se la fattura è contestata e non si giunge a un accordo, è l'UFE a stabilire l'importo (art. 35). La sua decisione è impugnabile ai sensi della legge del 20 dicembre 1968<sup>23</sup> sulla procedura amministrativa (PA) ed eventualmente della legge del 17 giugno 2005<sup>24</sup> sul Tribunale federale (LTF). Se il piccolo importatore contesta la fattura, la procedura si svolge in modo analogo; tuttavia questi non può immatricolare la vettura fino a quando la procedura non è conclusa. Se la divergenza è di entità modesta, è giustificato autorizzare l'immatricolazione a titolo precauzionale.

### Articolo 36 Garanzie

Se sussiste un rischio di perdite perché un grande importatore è in ritardo con i pagamenti, l'UFE può disporre che a partire da una determinata data questi sia trattato alla stregua di un piccolo importatore (art. 36 cpv. 1). Ciò significa che deve pagare presso l'USTRA un'eventuale sanzione per ogni singola automobile prima dell'immatricolazione. Tali automobili continueranno tuttavia a essere accreditate al suo conto di grande importatore. Una volta che l'importatore ha saldato tutti i suoi debiti, sarà di nuovo trattato da grande importatore. Le sanzioni pagate in eccesso vengono rimborsate, quelle in difetto verranno richieste.

### Articolo 37 Rendicontazione

Il capoverso 1 obbliga il DATEC a presentare periodicamente un rapporto sull'efficacia delle norme sulle emissioni di CO<sub>2</sub> per le automobili. Le commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati vanno informate almeno ogni tre anni, per la prima volta nel 2016. Nell'ambito di questa rendicontazione, il DATEC informa in particolare anche in merito ad eventuali ripercussioni delle norme sulle emissioni sulla struttura della categoria nell'importazione di automobili. L'opinione pubblica va informata annualmente dall'UFE in merito al raggiungimento degli obiettivi, alle sanzioni comminate e all'onere amministrativo (cpv. 2).

### 3.5 Sezione: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all'articolo 13 della legge sul CO<sub>2</sub>

#### Articolo 38 Utilizzazione

Conformemente alla legge del 6 ottobre 2006<sup>25</sup> sul fondo infrastrutturale (LFIT), attraverso quest'ultimo vengono finanziati quattro diversi compiti: il completamento della rete delle strade nazionali, l'eliminazione di problemi di capacità nella rete delle strade nazionali, contributi misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati, contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. All'articolo 2 capoverso 2 della LFIT, per le attuali fonti di finanziamento del fondo infrastrutturale è stabilito per quali compiti possono o non possono essere impiegate. Occorre quindi precisarlo anche per i nuovi versamenti. Poiché il Parlamento non ha emanato direttive a tal proposito, i proventi della sanzione possono essere impiegati per tutti i compiti del fondo infrastrutturale. Ciò è sancito esplicitamente nell'articolo 41.

---

<sup>23</sup> RS 172.021

<sup>24</sup> RS 173.110

<sup>25</sup> RS 725.13

**ENTWURF**

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

**Articolo 39 Procedura**

Il capoverso 1 sancisce che i versamenti dai proventi della sanzione possono avvenire soltanto due anni dopo. Poiché le effettive entrate derivanti dalla sanzione comminata sono note al più presto nel primo trimestre dell'anno successivo, possono essere integrate come uscita nel preventivo solamente nell'allestimento del preventivo ordinario di due anni dopo (cpv. 2). A queste si aggiungono gli interessi e vi si detraggono le spese d'esecuzione (cpv. 2). Il primo versamento dei proventi della sanzione nel fondo infrastrutturale sulla base dei proventi del 2013 avverrà così nel 2015.

## 4 Capitolo: Sistema di scambio di quote di emissioni

### 4.1 Sezione: Partecipazione

#### Articolo 40 Imprese tenute a partecipare

Conformemente all'articolo 16 della legge sul CO<sub>2</sub>, il Consiglio federale può obbligare le imprese di determinate categorie che gestiscono impianti con elevate emissioni di gas serra a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni svizzero (SSQE). In conformità con l'articolo 40 capoverso 1, sono obbligate a partecipare al SSQE imprese che svolgono un'attività di cui all'allegato 6. Oltre alle grandi imprese che già partecipano all'attuale SSQE, ora ne fanno parte in particolare anche le raffinerie. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani saranno inclusi nel SSQE dal 2015 se fino ad allora non sarà stata trovata una soluzione di categoria soddisfacente (cfr. art. 143). Così, circa 60-80 imprese dovrebbero essere contemplate dal campo d'applicazione del SSQE (di cui 30 impianti di incenerimento dei rifiuti urbani esclusi fino a fine 2014). Nell'ottica di una compatibilità il più possibile elevata con il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (SSQE dell'UE), per l'inclusione nel SSQE vengono fissati gli stessi valori soglia dell'UE. I valori soglia sono relativi a ogni impresa. Conformemente alla definizione di impresa nell'articolo 2 lettera b, un'impresa comprende uno o più impianti stazionari gestiti in un sito di produzione costituente un'entità a sé stante.

Sostanzialmente, la soglia per l'inclusione obbligatoria nel SSQE si situa a una potenza termica nominale totale di almeno 20 megawatt. La potenza termica totale è calcolata quale somma delle potenze termiche degli impianti di un'impresa da includere nel SSQE (cfr. art. 2 lett. d). Questa somma non tiene conto dei piccoli impianti di meno di 3 megawatt di potenza, gli impianti alimentati esclusivamente con biomassa e gli impianti di cui all'articolo 46. Gli impianti di riserva o di backup vengono considerati nella somma se non si può provare senza dubbi che l'esercizio parallelo di questi impianti rispetto a quello dell'impianto principale è escluso per ragioni fisiche o giuridiche. Fino al 31 dicembre 2014, gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani) non saranno considerati nel calcolo della potenza termica nominale totale (cfr. art. 143). Gli impianti di ricerca, di sviluppo e di analisi e gli impianti il cui scopo principale è la combustione di rifiuti speciali vengono considerati, sempre che non si chieda che non vengano considerati conformemente all'articolo 43 capoverso 2. In taluni settori si applicano inoltre i valori soglia specifici elencati nell'allegato basati sulle capacità di produzione (p. es. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione di oltre 20 tonnellate al giorno) quale criterio per una partecipazione obbligatoria al SSQE. Per alcuni settori elencati nell'allegato 6 che di regola dispongono di grandi impianti non è prevista alcuna soglia d'entrata (p. es. raffinazione di oli minerali); le imprese di queste categorie vengono integrate nel SSQE indipendentemente dalla loro capacità produttiva.

Le nuove centrali termiche a combustibili fossili che sono soggette all'obbligo di compensazione secondo l'articolo 22 della legge (cfr. artt. 80-82 e art. 145 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>) sono, diversamente dall'UE, temporaneamente esclusi dal SSQE della Svizzera. Nel caso di un collegamento con il SSQE dell'UE, queste centrali verranno presumibilmente integrate nel SSQE. Pertinenti disposizioni verranno riprese nel quadro della ratifica di un eventuale accordo bilaterale in materia di SSQE con l'UE. Gli impianti che in conformità con l'articolo 82 e l'articolo 145 sono esclusi dall'obbligo di compensazione e la cui potenza termica nominale totale è di almeno 20 MW, sono sostanzialmente soggetti al SSQE. Le imprese con impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica con una potenza termica nominale totale tra 10 e 20 megawatt, possono partecipare su base volontaria, sempre che svolgano un'attività di cui all'allegato 7 e appartengano così a un settore economico che può farsi esentare dalla tassa sul CO<sub>2</sub>. Sulla base dei calcoli di cui all'allegato 9 numero 1.2, gli impianti integrati nel SSQE ottengono un'attribuzione di diritti di emissione a titolo gratuito per il calore prodotto, ma non per l'energia elettrica prodotta (cfr. art. 46 e allegato 9 numero 1.5).

Le imprese tenute a partecipare devono notificarlo all'UFAM al più tardi entro il 28 febbraio 2013 (art. 142 cpv. 1). Le imprese che superano la soglia per l'inclusione obbligatoria solamente dopo il 2012 costruendo un nuovo impianto o sviluppandone uno esistente devono notificarlo all'UFAM tre mesi dopo l'entrata in funzione dell'impianto in questione (art. 40 cpv. 2) e vengono incluse nel SSQE dall'anno successivo. La notifica deve contenere indicazioni sull'impresa, sugli impianti gestiti e sulle attività svolte.

#### ***Possibile inclusione del traffico aereo nel SSQE***

La possibile inclusione del traffico aereo nel SSQE può essere messa in atto solamente in caso di collegamento con il SSQE dell'UE. Causa le dimensioni del settore del traffico aereo, un'inclusione

anticipata senza collegamento condurrebbe a distorsioni di mercato nel SSQE. Ne consegue che per il momento gli esercenti di aeromobili non sono toccati dagli articoli riguardanti il SSQE. Le disposizioni specifiche al traffico aereo verranno riprese nell'ordinanza soltanto nel quadro della ratifica relativa a un eventuale accordo bilaterale sul SSQE con l'UE.

#### **Articolo 41 Deroga all'obbligo di partecipare**

Se gli impianti di un'impresa superano un valore soglia di cui all'allegato 6 ma le emissioni totali nei tre anni precedenti si sono comunque situate ogni anno sotto le 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq, l'impresa può chiedere all'UFAM la deroga dall'obbligo di partecipare al SSQE («opt-out»). Dall'anno seguente, l'impresa verrà esclusa dal SSQE, a patto che entro il 1° giugno dell'anno in corso venga presentata una richiesta (cpv. 1). Nel senso di una normativa transitoria, per le richieste di esclusione a partire dal 2013 il giorno di riferimento è il 1° giugno 2013 (cfr. art. 142 cpv. 3)..

L'esclusione dal SSQE non dispensa l'impresa dal suo obbligo di continuare a riferire sull'andamento delle emissioni di gas serra. Se l'impresa sceglie l'esenzione dalla tassa secondo l'articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge, può riferire in merito alle emissioni secondo quel sistema.

Se in seguito le emissioni dell'impresa esclusa dal SSQE superano la soglia delle 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq durante un anno, dall'anno seguente essa viene incluso nuovamente nel SSQE. Dopo non è più possibile una nuova esclusione, anche se le emissioni dovessero nuovamente ritornare sotto la soglia. Si vuole così prevenire un costante cambiamento di sistema.

#### **Articolo 42 Partecipazione su richiesta**

Secondo l'articolo 42 capoverso 1 lettera a, le medie imprese di settori economici a forte intensità energetica e commerciale che esercitano un'attività di cui all'allegato 7 (cfr. commenti all'art. 66) possono chiedere su base volontaria di essere incluse nel SSQE («opt-in»). Ciò tuttavia solamente se il valore soglia di 10 MW viene superato nella somma delle potenze termiche nominali totali dei singoli impianti dell'impresa (lett. b). Per la somma si applicano le norme commentate all'articolo 40. Per le imprese che soddisfano i criteri per un «opt-in» il 1° gennaio 2013, la domanda per la partecipazione volontaria dal 2013 deve essere presentata all'UFAM al più tardi entro il 1° giugno 2013 (art. 142 cpv. 2). Appena è decisa la partecipazione volontaria (art. 44), essa dura fino al 2020. Un'inclusione in un secondo tempo è possibile soltanto in casi eccezionali, ad esempio se l'impresa ha potenziato notevolmente le proprie capacità o in caso di ingresso sul mercato. In questo caso, la domanda deve essere presentata all'UFAM al più tardi sei mesi dopo l'entrata in funzione dell'impianto nuovo o ampliato (art. 42 cpv. 2). L'impresa verrà poi inclusa nel SSQE dall'anno seguente.

#### **Articolo 43 Impianti stazionari non considerati**

Gli impianti gestiti negli ospedali sono esclusi dal campo di applicazione del SSQE (cpv. 1). Lo stesso vale fino al 31 dicembre 2014 anche per gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (art. 143). Essi saranno tuttavia inclusi nel SSQE dal 2015 se fino ad allora non sarà stata trovata una soluzione di categoria soddisfacente.

Su richiesta, taluni impianti possono essere esclusi dal campo d'applicazione del SSQE (cpv. 2). Ciò concerne gli impianti di ricerca, di sviluppo e di analisi e gli impianti il cui scopo principale è la combustione di rifiuti speciali. Il coincenerimento di rifiuti speciali (combustibili ottenuti da rifiuti) in impianti industriali a combustione e per la produzione di energia elettrica non rientra per contro in questa categoria. Il giudizio sullo scopo principale dell'impianto poggia in primo luogo sull'obbligo di autorizzazione di cui all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)<sup>26</sup> e sull'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA)<sup>27</sup>. Gli impianti non considerati nel SSQE sono soggetti alla tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili (cpv. 3).

#### **Articolo 44 Decisione**

Dopo avere esaminato la notifica di partecipazione secondo l'articolo 40 o 42 e tenuto conto delle richieste di non considerazione di impianti di cui all'articolo 43, l'UFAM emana una decisione nella quale, tra l'altro, si precisa quali emissioni di gas serra e impianti per impresa sono considerati dal SSQE e a quanto ammonta l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito.

---

<sup>26</sup> RS 814.610

<sup>27</sup> RS 814.318.142.1

## 4.2 Sezione: Diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni

### Articolo 45 Quantità massima di diritti di emissione disponibili

Il limite massimo di emissioni («cap») sull'insieme del SSQE si definisce attraverso la quantità massima di diritti di emissione ivi disponibili. Il «cap» si calcola sulla base della somma delle emissioni di CO<sub>2</sub> (obiettivi di emissione per il 2008–2012) ammesse annualmente nella media del primo periodo d'impegno. Vi si aggiungono le emissioni storiche degli impianti e le emissioni di gas serra registrati nel SSQE dal 2013. Per determinare il limite massimo di emissioni negli anni 2013–2020, a partire dal 2010 questa quantità sarà ridotta annualmente dell'1,74 per cento lineare (allegato 8).

Il limite massimo di emissioni definitivo sul SSQE verrà stabilito appena l'intera cerchia di operatori, incluse le imprese che, conformemente all'articolo 42 capoverso 1, partecipano su richiesta («opt-in») sarà definitiva, il che avverrà nella seconda metà del 2013. Dopodiché il «cap» non verrà più modificato. Costituisce un'eccezione l'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nel SSQE dal 2015 (cfr. art. 143); con l'inclusione di questo settore supplementare, anche il limite massimo di emissioni del SSQE verrà adeguato di conseguenza verso l'alto (allegato 8 numero 2).

Il cinque per cento del limite massimo di emissioni è riservato all'assegnazione a titolo gratuito a nuovi operatori di mercato (cpv. 2). Qui si tratta, da un lato, di nuovi impianti che verranno aggiunti soltanto dopo il 2012 e, dall'altro, di aumenti di capacità sostanziali negli impianti esistenti, che potrebbero beneficiare anch'essi di un'attribuzione a titolo gratuita supplementare.

### Articolo 46 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

I diritti di emissione nel SSQE vengono assegnati a titolo gratuito conformemente all'articolo 19 capoverso 2 della legge se sono necessari per l'esercizio efficiente dal profilo dei gas serra. Sono determinanti a tal fine i parametri di riferimento e i fattori di adeguamento elencati nell'allegato 9. I parametri di riferimento relativi al prodotto definiscono la quantità di diritti di emissione che possono essere assegnati, al massimo, per unità prodotta (p. es. 1,514 diritti di emissione per tonnellata di alluminio). In un processo oneroso svolto in stretta collaborazione con l'industria e le associazioni, nel quadro del SSQE dell'UE sono stati elaborati 52 diversi parametri di riferimento relativi al prodotto, corrispondenti ognuno alle emissioni medie del 10 per cento degli impianti più efficienti nell'UE che fabbricano il rispettivo prodotto. I dettagli sui parametri di riferimento relativi al prodotto (prodotti e limiti per il computo delle emissioni inclusi) si trovano nei pertinenti documenti dell'UE.<sup>28</sup> Per garantire le stesse condizioni concorrenziali nel raffronto con l'UE, nel SSQE si applicano i medesimi valori dei parametri di riferimento che nel SSQE dell'UE. Anche le disposizioni per l'applicazione dei parametri di riferimento si rifanno fortemente a quelli applicati nell'UE.

Il calcolo dell'assegnazione viene effettuato dall'UFAM o da un organismo incaricato sulla base dei dati rilevati secondo l'articolo 50.

I calcoli dell'assegnazione si svolgono in seguito alla notifiche o alle richieste di partecipazione al SSQE conformemente agli articoli 40 e 42. Possono avvenire su base volontaria già nel 2012. La determinazione delle quantità individuali assegnate a titolo gratuito definitive avverrà solamente dopo il calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili nel SSQE e di tutte le assegnazioni a titolo gratuito (nella seconda metà del 2013).

L'assegnazione dei diritti di emissione per il 2013 sui conti delle imprese SSQE nel Registro dello scambio di quote di emissioni avrà luogo all'inizio del 2014 assieme all'assegnazione per il 2014, ancora prima che, a fine aprile 2014, giunga a scadenza il primo annullamento per le emissioni del 2012.

### Applicazione dei parametri di riferimento (allegato 9)

Di massima, l'assegnazione a titolo gratuito avviene sulla base dei parametri di riferimento relativi al prodotto elencati nell'allegato 9 numero 1. Varianti alternative si applicano soltanto nei processi produttivi non considerati da un parametro di riferimento relativo al prodotto. In questo caso, se possibile, l'assegnazione è calcolata sulla base del parametro di riferimento relativo al calore, che si riferisce alla quantità di calore prodotta o consumata (n. 1.2). Se si tratta di calore non misurabile, si ricorre al parametro di riferimento relativo ai combustibili (n. 1.3), che stabilisce un'assegnazione sulla base dell'energia di input dei combustibili utilizzati (corrisponde circa al fattore di emissione del gas naturale). In caso di emissioni di processo a scopi non energetici che non sono considerate da alcun para-

<sup>28</sup> Cfr. l'Allegato I della Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2011/278/UE.

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

metro di riferimento relativo al prodotto, l'assegnazione ammonta al 97 per cento delle emissioni storiche (n. 1.4). Per la produzione di corrente elettrica non viene assegnato alcun diritto di emissione a titolo gratuito (n. 1.5).

I valori dei parametri di riferimento vengono moltiplicati per una quota di attività relativa al rispettivo parametro di riferimento (numero di prodotti fabbricati / calore prodotto o consumato / energia input utilizzata) in un periodo di riferimento stabilito. Le imprese possono stabilire se si riferiscono al periodo di riferimento 2005–2008 o 2009–2010, utilizzando sempre il valore mediano (valore annuo).

### ***Rischio di rilocalizzazioni della produzione dovute ai costi del CO<sub>2</sub> («carbon leakage»; rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio)***

In conformità con l'allegato 9 numero 2, le quantità di assegnazione calcolate vengono inoltre moltiplicate per un fattore di adeguamento. Per processi in settori a forte intensità di CO<sub>2</sub> e commerciale esposti al rischio di rilocalizzazione della produzione dovuti ai costi del CO<sub>2</sub> («carbon leakage»), tale fattore è 1. Ciò significa che fino al rispettivo parametro di riferimento vengono assegnati diritti di emissione a titolo completamente gratuito. Questo concerne la maggior parte delle emissioni coperte nel SSQE. Per tutti gli altri processi il fattore di adeguamento è 0,8 (nel 2013) e si riduce annualmente dello 0,3 lineare nel 2020. In questo caso, nel corso del periodo d'impegno, i diritti di emissione supplementari devono essere acquistati all'asta o sul mercato.

La lista dei settori e dei sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è ripresa dall'UE, per impedire distorsioni della concorrenza.<sup>29</sup> Nello stilare la lista, nell'UE sono state considerate in primo luogo l'intensità energetica e degli scambi dei singoli settori: quelli nei quali i costi dovuti al SSQE portano a un aumento dei costi di produzione pari ad almeno il 5 per cento del valore aggiunto lordo e il rapporto del valore complessivo delle esportazioni verso Stati terzi, dedotto il valore delle importazioni da Stati terzi, è superiore al 10 per cento rispetto alle dimensioni del mercato interno, sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Parimenti, si presume un simile rischio se uno dei due indicatori supera il valore del 30 per cento.<sup>30</sup> Se l'assegnazione a titolo gratuito avviene in base a un parametro di riferimento relativo al prodotto, suddetto rischio può essere dedotto dalla lista dei parametri di riferimento dell'UE.<sup>31</sup>

La lista dei settori e dei sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'UE è valida per gli anni 2013 e 2014 e verrà aggiornata per il periodo dal 2015. Se a seguito di nuove analisi dovessero venire accolti altri settori nella lista, o se taluni di essi dovessero essere stralciati dalla lista, il rinvio nell'allegato 9 numero 2 viene adeguato.

### ***Fattore di correzione intersettoriale***

La somma delle quantità di assegnazione individuali calcolate sulla base dei parametri di riferimento non può superare la quantità massima di diritti di emissione disponibili nel SSQE (dedotta la riserva per nuovi operatori di mercato). Se ciò dovesse essere il caso in un anno, le quantità di assegnazione verranno ridotte di conseguenza sulla base di un fattore di correzione intersettoriale lineare (art. 46 cpv. 2). In questo caso, tutti i diritti di emissione disponibili vengono assegnati a titolo gratuito senza che avvengano vendite all'asta. Questo diversamente dall'UE, dove il fattore di correzione è fissato in modo tale che una quantità minima è sempre riservata per la vendita all'asta.

Se e quando sarà necessario il fattore di correzione dipende dal numero di imprese che sono al di sotto del parametro di riferimento: quanti più imprese e impianti alimentati con biomassa efficienti in termini di emissioni di gas serra (emissioni minime e assegnazione a titolo gratuito comparativamente elevata) rientrano nel SSQE, tanto più potrebbe essere esaurita la quantità di diritti di emissione disponibile e quindi necessaria una correzione. D'altro canto, diventa meno probabile l'applicazione del fattore di correzione, ad esempio mediante l'inclusione prevista a titolo sussidiario, dal 2015, degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (emissioni relativamente elevate a fronte di assegnazione a titolo gratuito comparativamente bassa).

<sup>29</sup> Cfr. l'Allegato della Decisione della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio A; 2010/2/UE; da ultimo modificata dalla Decisione 2012/498/UE del 17.09.2012.

<sup>30</sup> Cfr. l'articolo 10a bis capoversi 12-18 della Direttiva ETS UE e la Decisione della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina [a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,] un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; 2010/2/UE.

<sup>31</sup> Cfr. l'Allegato I della Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2011/278/UE.

**Assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato:**

L'assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato si calcola in sostanza secondo la medesima sistematica come per gli impianti esistenti, applicandovi se necessario anche il fattore di correzione appena illustrato (diversamente dal SSQE dell'UE<sup>32</sup>). Poiché tuttavia per i nuovi impianti non vi sono dati sulle attività storiche, diversamente dagli impianti esistenti l'assegnazione sarà calcolata con l'ausilio della capacità e di un presunto tasso di utilizzazione. Quanto all'assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato, occorre inoltre notare che per loro è disponibile soltanto una quantità limitata di diritti di emissione (5 per cento del limite massimo di emissioni nel SSQE conformemente all'art. 45 cpv. 2). Se dovesse essere esaurita, non può venire assegnato a titolo gratuito alcun ulteriore diritto di emissione. Se si delinea che la riserva viene consumata, l'UFAM esaminerà l'introduzione di liste d'attesa. Se per contro si delinea che la riserva non viene consumata, i diritti di emissione verranno venduti all'asta.

**Parametri di riferimento per settori con intercambiabilità tra combustibili e corrente elettrica:**

Taluni processi di produzione possono venire alimentati sia con combustibili, sia con energia elettrica. Nell'UE, nel determinare parametri di riferimento relativi al prodotto specifici, si è quindi tenuto conto anche delle emissioni (indirette) dell'energia elettrica utilizzata, applicando per quest'ultima, conformemente al mix di energia elettrica europeo, un valore di 0,465 tonnellate di CO<sub>2</sub> per MWh. Poiché, tuttavia, per le emissioni causate dalla produzione di elettricità non ha luogo alcuna assegnazione a titolo gratuito (cfr. allegato 9 n. 1.5), nell'applicare questi parametri di riferimento tali emissioni (indirette) devono essere tolte dal calcolo. Poiché il SSQE poggia sui parametri di riferimento dell'UE, occorre procedere all'assegnazione dei diritti di emissione secondo la medesima logica. Se si applicasse il valore di CO<sub>2</sub> inferiore del mix di energia elettrica della Svizzera, contrariamente alle norme SSQE ciò significherebbe, di fatto, un'assegnazione a titolo gratuito per l'energia elettrica, in contraddizione con l'allegato 9 numero 1.5. È possibile trarre dai documenti rilevanti dell'UE quali dei parametri di riferimento elencati sono interessati da tale normativa.<sup>33</sup>

**Assegnazione a titolo gratuito per flussi di calore che vanno oltre i limiti di sistema dell'impresa:**

Per il calore misurabile fornito da un'impresa SSQE ad altre imprese e a utenze private, ha luogo un'assegnazione a titolo gratuito (di solito, conformemente all'applicazione del parametro di riferimento relativo al calore). Si utilizzano i fattori di adeguamento di cui all'allegato 9 numero 2, a meno che, per singole forniture di calore, l'impresa SSQE possa comprovare che l'impresa che fruisce del calore appartiene a un settore o a un sottosectore per il quale si presume un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Di regola, i diritti di emissione per queste forniture di calore vengono assegnati all'impresa SSQE che lo fornisce. Se tuttavia il calore misurabile viene fornito direttamente a un impianto di un'altra impresa SSQE (attraverso una condotta diretta o sulla base di un contratto di fornitura diretto), i diritti di emissione vengono assegnati al fruitore del calore.

Per il calore misurabile di cui ci si fornisce a partire da un impianto esterno al SSQE, non vengono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Se il calore viene utilizzato in un processo coperto da un parametro di riferimento relativo al prodotto, la relativa assegnazione a titolo gratuito viene ridotta dell'importazione di calore, moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore.

**Articolo 47 Vendita all'asta di diritti di emissione**

I diritti di emissione che non sono stati assegnati a titolo gratuito secondo l'articolo 46, vengono venduti all'asta (cpv. 1). L'UFAM, o un'organizzazione da esso incaricata (cpv. 4), funge da banditore d'asta e mette a disposizione una piattaforma per le vendite all'asta, badando a mantenere le pratiche amministrative il più possibile semplici e convenienti. Le vendite si svolgono più volte all'anno.

Dopo essersi registrate dal banditore, tutte le imprese SSQE possono partecipare alle vendite all'asta. Devono fissare la quantità di diritti di emissione desiderata per prezzo e indicarlo al banditore. La procedura d'asta può ad esempio svolgersi in base a un prezzo unico con una tornata di offerenti per

<sup>32</sup> Nel SSQE dell'UE, l'assegnazione a titolo gratuito per nuovi operatori di mercato non è soggetta al fattore di correzione intersettoriale, applicato agli impianti esistenti, bensì a un percorso di abbattimento lineare di -1,74 % all'anno partendo dalla quantità di assegnazione a titolo gratuito nel 2013. Nel SSQE della Svizzera questo trattamento differente non è previsto poiché potrebbe portare a distorsioni tra impianti esistenti e impianti nuovi.

<sup>33</sup> Cfr. l'Allegato I della Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2011/278/UE.

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

vendita. Le offerte verrebbero addizionate partendo dal prezzo di offerta massimo per un diritto di emissione finché la quantità richiesta corrispondesse a quella disponibile o la superasse. L'ultima offerta che entra addizionando corrisponderebbe al prezzo d'aggiudicazione. Le offerte che dovessero superare tale prezzo sarebbero vincenti e riceverebbero la quantità ordinata di diritti di emissione al prezzo d'aggiudicazione. Quelle inferiori a tale prezzo rimarrebbero a mani vuote in questa tornata di vendita all'asta.

Il banditore osserva costantemente il comportamento degli offerenti. In caso di sospetto di accordi in materia di concorrenza o di comportamento sleale da parte degli offerenti che punta alla distorsione del prezzo d'aggiudicazione, oppure di pratiche illecite di imprese che dominano il mercato, può interrompere l'asta (cpv. 2). In tal caso, nessuna delle imprese offerenti in quell'asta ottiene diritti di emissione.

Si agevola l'accesso a piccole imprese SSQE riservando una parte della quantità di diritti di emissione da vendere all'asta per una procedura non competitiva (cpv. 3). Ogni impresa SSQE può parteciparvi e chiedere una quantità limitata di diritti di emissione in un libro di ordinazioni chiuso. Il prezzo da pagare viene stabilito nella vendita all'asta dei rimanenti diritti di emissione. Facendo un'offerta nella procedura non competitiva, l'offerente accetta il prezzo individuato nella vendita all'asta. Se non tutti i diritti di emissione previsti per detta procedura vengono assegnati, si vendono all'asta in un secondo tempo.

Terminata la vendita all'asta, si informano i partecipanti sull'esito e si fatturano gli importi da pagare. Una volta pagati, i diritti di emissione vengono trasferiti sul conto dell'offerente nel Registro dello scambio di quote di emissioni. I proventi delle vendite all'asta confluiscono nella cassa generale della Confederazione.

Le norme in materia di vendite all'asta vigenti in Svizzera differiscono in parte da quelle applicate nel SSQE dell'UE. Da un lato, in Svizzera sono ammesse a partecipare alle vendite all'asta solamente le imprese SSQE (e nessun commerciante). Dall'altro, diversamente dall'UE, è prevista una procedura non competitiva. Il motivo di queste divergenze è che la liquidità sul mercato svizzero è contenuta e che non si è ancora formato un prezzo di mercato trasparente. Se dovesse realizzarsi il collegamento con il SSQE dell'UE, le norme in materia di vendite all'asta verrebbero adeguate a quelle di quest'ultima (modifica dell'ordinanza).

### **Articolo 48 Certificati di riduzione delle emissioni**

Per coprire le loro emissioni di gas serra, le imprese SSQE possono utilizzare in misura illimitata diritti di emissione ed entro certi limiti certificati di riduzione delle emissioni. Ciò garantisce loro una maggiore flessibilità nel raggiungere l'obiettivo e le pone su un piano di parità di diritto rispetto a quelle integrate nel SSQE dell'UE.

Il volume dei certificati di riduzione delle emissioni computabili al massimo negli anni 2013–2020 corrisponde in sostanza all'11 per cento dei diritti di emissione assegnati tra il 2008 e il 2012 (primo periodo d'impegno), dedotti i certificati di riduzione delle emissioni utilizzati nel primo periodo d'impegno (cpv. 1 lett. a). Per le imprese che hanno partecipato al SSQE sull'intero arco di tempo 2008–2012, si individua la quota massima ammessa sulla base della quantità quintuplicata del valore mediano annuo. Un'impresa che ad esempio ha partecipato al SSQE solamente dal 2010, doveva così rispettare un obiettivo di emissione di CO<sub>2</sub> soltanto per il triennio 2010–2012. Questa quantità di diritti di emissione assegnati va divisa per tre e poi moltiplicata per cinque (per il quinquennio 2008–2012).

Alle imprese SSQE che nel primo periodo d'impegno non hanno utilizzato alcun certificato di riduzione delle emissioni (o ne hanno utilizzati pochi) e hanno raggiunto i loro obiettivi con propri provvedimenti di riduzione, in futuro spetterà così un contingente maggiore. Altre imprese possono recuperare nel secondo periodo il proprio potenziale di riduzione non esaurito nel primo periodo.

Per impianti ed emissioni di gas serra che vengono inclusi nel SSQE soltanto dopo il 2012 (p. es. emissioni di CO<sub>2</sub> geogene) e per i quali quindi nel primo periodo d'impegno non sono stati assegnati diritti di emissione, possono essere computati certificati di riduzione delle emissioni pari al 4,5 per cento delle effettive emissioni nel secondo periodo d'impegno 2013–2020 (lett. b). Se un'impresa installa nuove capacità conformemente all'articolo 49, anche per queste si applica il limite del 4,5 per cento.

Convertito sulla quantità computabile di certificati di riduzione delle emissioni per anno d'impegno, le due direttive vanno considerate equivalenti, come illustra l'esempio numerico seguente: un'impresa integrata dal 2008 nel SSQE con un'assegnazione di 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> per anno nel periodo


## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

2008–2012 (cfr. grafico sulla sinistra nella figura 2) potrà utilizzare per il periodo 2008–2020 una quantità totale di certificati di riduzione delle emissioni pari all'11 per cento della sua assegnazione in diritti di emissione sul periodo 2008–2012. L'11 per cento di 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> complessive è pari a 55 tonnellate di CO<sub>2</sub>. Su base annua, ciò corrisponde a una media di 4,2 tonnellate di CO<sub>2</sub> per ogni anno del periodo 2008–2020 (13 anni).

Una nuova impresa integrata nel SSQE dal 2013 (cfr. grafico sulla destra nella figura 2) potrà da parte sua utilizzare per il periodo 2013–20 (8 anni) una quantità totale di certificati pari al 4,5 per cento delle sue emissioni verificate. Nel caso di una riduzione dell'1,74 per cento l'anno, le emissioni effettive per il periodo 2013–2020 corrispondono a 748 tonnellate di CO<sub>2</sub>. Il 4,5 per cento fanno in totale 34 tonnellate di CO<sub>2</sub>. Come per un'impresa che ha già partecipato in precedenza al SSQE, ciò corrisponde a una media di 4,2 tonnellate di CO<sub>2</sub> per ogni anno nel periodo 2013–2020 (8 anni).

**Figura 2: Certificati di riduzione delle emissioni computabili**



Per gli impianti che durante il secondo periodo d'impegno sono integrati soltanto temporaneamente nel SSQE, si adegua il volume computabile massimo conformemente a tale durata. Si garantisce così una parità di trattamento tra le imprese integrate (cpv. 2).

### Articolo 49 Cambiamenti nell'impresa SSQE

In casi eccezionali, l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione può essere adeguata a partire dall'anno successivo (cpv. 1). Conformemente al capoverso 1 lettera a, una modifica materiale sostanziale porta a un adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito. Con riferimento alla corrispondente norma nel SSQE dell'UE, una modifica della capacità è quindi considerata essenziale se la modifica materiale porta a un aumento o a una riduzione della capacità installata pari ad almeno il 10 per cento rispetto a quella installata in precedenza. Il valore soglia del 10 per cento si riferisce in questo contesto al rispettivo elemento d'assegnazione, ossia alla capacità degli impianti, che ricevono un'assegnazione secondo il medesimo parametro di riferimento.

Anche gli investimenti fisici nel settore del teleriscaldamento (p. es. per ottenere e immagazzinare calore residuo in una rete di teleriscaldamento o per ampliare quest'ultima) possono essere considerati aumenti di capacità. Di conseguenza, la rimozione fisica di condotte e raccordi è vista come una riduzione di capacità.

L'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione viene adeguata anche nel caso di una chiusura parziale se l'esercizio di parti essenziali degli impianti viene ridotto di almeno la metà (cpv. 1 lett. c). Si considera essenziale una quota di almeno il 30 per cento dell'intera assegnazione a titolo gratuito originale dell'impresa o 50 000 diritti di emissione. Nel caso di chiusure parziali sono previsti i seguenti adeguamenti:

Riduzione della quota di attività	Correzione rispetto all'assegnazione originale
da -50 % a -75 %	-50 %
da -75 % a -90 %	-75 %
oltre -90 %	-100 % (nessuna assegnazione)

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

In caso di chiusura dell'impresa (interruzione dell'attività di tutti gli impianti), dall'anno seguente non vengono più assegnati diritti di emissione (cpv. 1 lett. b).

Se dopo una chiusura parziale, una chiusura dell'impresa o riduzioni sostanziali della capacità si rimane durevolmente al di sotto della soglia per il SSQE obbligatorio, l'impresa può chiedere ogni volta entro il 1° giugno l'esclusione dal SSQE dall'anno seguente (cpv. 2).

### 4.3 Sezione: Rilevamento dei dati e monitoraggio

#### Articolo 50 Rilevamento dei dati

Per calcolare il limite massimo di emissioni nel SSQE e le assegnazioni a titolo gratuito, le imprese devono in sostanza mettere a disposizione i seguenti dati:

- 1) indicazioni sull'impresa, sugli impianti gestiti e sulle attività svolte;
- 2) dati riguardanti emissioni, in particolare emissioni non ancora rilevate nell'attuale sistema;
- 3) dati riguardanti le quantità prodotte, il consumo di calore e il consumo di combustibile.

Conformemente al capoverso 1, l'UFAM può incaricare un servizio indipendente di rilevare questi dati. Conformemente al capoverso 2, le imprese sono soggette a un obbligo di collaborazione. Se dovesse violarlo, l'impresa perde il suo diritto a un'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione.

L'UFAM o il servizio da esso incaricato verifica l'esattezza dei dati forniti dalle imprese. Il calcolo dell'assegnazione secondo l'articolo 46 e il calcolo della quantità massima di diritti di emissioni disponibili nel SSQE («cap») poggiano su questi dati.

I dati, i piani di monitoraggio e i rapporti di monitoraggio vengono memorizzati nella banca dati gestita per l'esecuzione delle disposizioni sull'esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub> (cfr. commenti all'art. 79).

#### Articolo 51 Piano di monitoraggio

Fino al 31 maggio 2013 (SSQE obbligatorio) o fino al 1° settembre 2013 («opt-in») le imprese partecipanti al SSQE dal 2013 devono sottoporre all'UFAM, per approvazione, un piano di monitoraggio (art. 142 cpv.1 e 2) nel quale mostrare come vengono misurate o calcolate e documentate le emissioni di gas serra annuali (cpv. 3). L'UFAM metterà a disposizione modelli per impostare il piano di monitoraggio. Nell'impostare il piano di monitoraggio, le imprese vengono sostenute dall'UFAM o dai terzi incaricati del rilevamento dei dati ai sensi dell'articolo 50.

Per le emissioni di CO<sub>2</sub> legate al consumo di energia i requisiti di monitoraggio si rifaranno all'attuale prassi in materia. Per i combustibili regolari vanno utilizzati i fattori di emissione standard dell'UFAM. Per i combustibili ottenuti da rifiuti non commerciali, la cui composizione spesso varia, le emissioni fossili devono essere misurate o calcolate sulla base di procedure standardizzate o consolidate. Lo stesso vale per le emissioni da processi a scopi non energetici. Le emissioni vanno determinate nel modo più esatto possibile. La prassi d'esecuzione si rifarà a quella dell'UE. Per questioni risultanti dall'esecuzione, l'UFAM elaborerà una comunicazione d'esecuzione.

Le imprese SSQE incluse soltanto in un secondo tempo nel sistema di scambio di quote di emissioni devono sottoporre il piano al più tardi tre mesi dopo il termine per la notifica SSQE o per la domanda di partecipazione (art. 51 cpv. 1 e 2).

Piani di monitoraggio già approvati devono essere adeguati e approvati di nuovo se non soddisfano più i requisiti o se un adeguamento diventa necessario in seguito a cambiamenti nell'impresa (cpv. 4).

#### Articolo 52 Rapporto di monitoraggio

Basandosi sul piano di monitoraggio, dal 2014 e in seguito ogni anno al più tardi entro il 31 marzo le imprese SSQE devono sottoporre all'UFAM un rapporto di monitoraggio (cpv. 1). Da esso risulta, tra l'altro, qual è stata l'evoluzione delle emissioni di gas serra (lett. a), delle capacità di produzione e delle potenze termiche dei suoi impianti (lett. b). Poiché la quantità di combustibili soggetti alla tassa acquistati, per la quale l'Amministrazione federale delle dogane rimborsa all'impresa la tassa sul CO<sub>2</sub> pagata, spesso diverge dalle quantità usate, per questi combustibili l'impresa deve tenere una contabilità (lett. c).

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Per rendicontazione e monitoraggio viene messa a disposizione un'applicazione con formato standardizzato al quale le imprese devono attenersi. I dati devono figurare in una tavola sinottica assieme a quelli dell'anno precedente (cpv. 2). L'autorità preposta può inoltre chiedere ulteriori indicazioni che le servono per il monitoraggio (cpv. 3).

L'UFAM può ordinare la verifica dei rapporti di monitoraggio da parte di un terzo indipendente. La verifica deve garantire che i rapporti siano conformi al piano di monitoraggio e che le emissioni sono state misurate o calcolate correttamente (cpv. 4). Diversamente che nel SSQE dell'UE, in un periodo transitorio fino al collegamento con quest'ultimo non si esige obbligatoriamente dalle imprese SSQE una verifica annuale, bensì soltanto se e quando l'UFAM la ritenga necessaria per garantire la qualità.

Se il rapporto di monitoraggio è presentato incompleto, l'UFAM stima le emissioni di gas serra dell'impresa SSQE.

### **Articolo 53 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti all'interno dell'impresa SSQE**

Le imprese SSQE devono notificare senza indugio all'UFAM qualsiasi cambiamento che può incidere sull'assegnazione a titolo gratuito. Vi rientrano modifiche di capacità degli impianti o chiusure (parziali) dell'impresa conformemente all'articolo 49 nonché adeguamenti delle strutture giuridiche connessi a fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio. In questi casi, se necessario, l'UFAM fa eseguire una rivalutazione dell'assegnazione a titolo gratuito per l'anno seguente.

Deve poi essere notificata qualsiasi modifica riguardante i dati di contatto dell'impresa (p. es. cambiamenti della ragione sociale o modifiche degli interlocutori responsabili).

### **Articolo 54 Compiti dei Cantoni**

Le imprese che superano la soglia d'entrata per l'inclusione obbligatoria nel SSQE della Svizzera o che procedono a modifiche sostanziali di capacità, devono notificarlo alla Confederazione (obblighi di notifica conformemente all'art. 40 cpv. 2 e all'art. 53). Nel verificare i dati, la Confederazione dipende dal sostegno dei Cantoni, che quando rilasciano autorizzazioni d'esercizio hanno una visione d'insieme su tutti i maggiori impianti situati sul loro territorio. In particolare, i Cantoni verificano se le notifiche sono complete e coadiuvano la Confederazione nell'identificare l'impianto il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali. L'UFAM mette a disposizione dei Cantoni l'elenco con gli impianti notificati.

## **4.4 Sezione: Obbligo di consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni**

### **Articolo 55 Obbligo**

Per adempiere al suo obbligo, un'impresa SSQE deve coprire con diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni tutte le effettive emissioni di gas serra rilevanti documentate nel rapporto di monitoraggio.

Dal 2014, la consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni deve avvenire ogni anno entro il 30 aprile per le emissioni dell'anno precedente mediante l'annullamento nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni. L'operazione necessaria è effettuata dall'impresa SSQE.

### **Articolo 56 Inosservanza dell'obbligo**

Le imprese SSQE che entro il 30 aprile non hanno coperto totalmente con diritti di emissione e, se ammesso, con certificati di riduzione delle emissioni le loro emissioni di gas serra dell'anno precedente, devono pagare una sanzione di 125 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>eq non coperta (cpv. 1). I diritti di emissione e i certificati di riduzione delle emissioni mancanti devono inoltre essere consegnati entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Se la consegna non ha luogo entro il termine stabilito, l'assegnazione a titolo gratuito per quest'anno successivo viene ridotta di conseguenza (cpv. 3). L'obbligo di pagamento della sanzione e di consegna di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni passa direttamente a tutti i successori in caso di decesso, all'atto della liquidazione di una società senza personalità giuridica o quando vi è una ripresa dell'impresa.

## 4.5 Sezione: Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni

### Articolo 57 Principio

Tutte le persone giuridiche e fisiche possono aprire un conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni. Vi si tengono due diversi tipi di conti: conti per gestori e conti personali. Le imprese SSQE devono aprire un conto per gestori, mentre le altre imprese e le persone alle quali non vengono assegnati diritti di emissione, possono presentare domanda di apertura di un conto personale.

### Articolo 58 Apertura del conto

Le imprese e le persone che ricevono, acquistano o che intendono scambiare diritti di emissione o certificati di riduzione delle emissioni, devono presentare una domanda di apertura del conto all'UFAM (cpv. 1). Quest'ultimo apre i conti se sono addotte tutte le prove di cui ai capoversi 2 e 3 e sono stati versati gli emolumenti (cpv. 6).

La nomina di una persona incaricata di convalidare la transazione (cpv. 2 lett. e) serve a introdurre il principio del doppio controllo. Senza l'approvazione di questa persona non si può effettuare alcuna transazione. Uno dei titolari della procura del conto o una delle persone incaricate di convalidare le transazioni può al contempo essere titolare del conto. Per migliorare la sicurezza del Registro dello scambio di quote di emissioni è obbligatoria l'autenticazione a 2 fattori con invio di SMS (smsTAN). Si chiede perciò di indicare un numero di telefono cellulare personale di tutti gli utenti (cpv. 2 lett. d e lett. e).

Per coprire i costi legati alla tenuta del Registro vengono riscossi emolumenti per l'apertura e la gestione di un conto in base al corrispondente onere amministrativo. Il loro importo è fissato secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del 3 giugno 2005<sup>34</sup> sugli emolumenti dell'UFAM.

### Articolo 59 Recapito

Quanto ai conti personali, la persona autorizzata a rappresentare l'impresa (nel caso di imprese) o il titolare del conto (nel caso di persone fisiche), entrambi i titolari della procura del conto e la persona incaricata di convalidare le transazioni devono avere un recapito in Svizzera (cpv. 1). Tale obbligo, previsto anche nei diversi Registri UE, semplifica il contatto fra le autorità svizzere e gli utenti del Registro.

I conti che non adempiono a tale obbligo non saranno aperti. Non sono soggetti a questa norma i conti aperti prima del 1° gennaio 2012 (cpv. 2).

### Articolo 60 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni

Tutti i diritti di emissione e i certificati di riduzione delle emissioni devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni. Essi esistono esclusivamente in forma elettronica e non per scritto, e la loro identificazione è garantita da un numero di serie univoco. Ogni transazione o qualsiasi altro cambiamento modificano il deposito sul conto dell'utente e vengono registrati.

### Articolo 61 Trasferimento

I diritti di emissione e i certificati di riduzione delle emissioni possono essere scambiati liberamente. Dopo l'apertura del conto, il responsabile del Registro presso l'UFAM invia ai titolari di una procura un nome utente per e-mail e una password per posta raccomandata. Questi due dati permettono di accedere al rispettivo conto nel registro.

Prima di effettuare qualsiasi trasferimento di diritti di emissione e di certificati di riduzione, i titolari di una procura devono identificarsi effettuando un login, in maniera analoga a quanto avviene per un conto bancario gestito elettronicamente. Inoltre, dopo il login devono indicare, nell'apposita maschera standard per l'immissione di dati, quanti e quali diritti di emissione e certificati di riduzione intendono trasferire dal loro conto, precisando il conto di destinazione. Tale operazione viene registrata in un verbale elettronico, il quale consente di ricostruirne in qualsiasi momento tutti i passaggi.

### Articolo 62 Tenuta del Registro

Il Registro è un'applicazione elettronica basata su Internet ed è tenuto dall'UFAM. Gli utenti abilitati a usare il Registro possono, di massima, accedere al loro conto in qualsiasi momento con il proprio

---

<sup>34</sup> RS 814.014

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

nome utente, la propria password e il smsTAN ed effettuare transazioni. I requisiti tecnici ed elettronici necessari sono illustrati nelle condizioni generali dell'UFAM<sup>35</sup> relative al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni.

L'UFAM redige un verbale per ogni operazione effettuata, garantendo così in qualsiasi momento la possibilità di ricostruirne tutti i passaggi anche successivamente (cpv. 2).

L'UFAM può esigere in ogni momento ulteriori documenti, rispetto a quelli forniti per l'apertura del conto (cpv. 3).

### **Articolo 63 Esclusione della responsabilità**

La Confederazione fa in modo che il Registro sia, per quanto possibile, sempre accessibile tutto l'anno. Tuttavia, poiché a intervalli regolari il software del Registro deve essere sottoposto a manutenzione, occorre prevedere sporadiche e limitate interruzioni dell'esercizio. La Confederazione non si assume alcuna responsabilità per questo tipo di interruzioni. Se, ad esempio, per motivi tecnici una transazione non dovesse riuscire, comportando per il titolare del conto delle perdite dovute alla variazione del valore, non sussiste alcuna responsabilità da parte della Confederazione. In caso di lavori di manutenzione, l'accesso al Registro nazionale viene bloccato per ridurre al minimo il rischio di trasferimenti non corretti. Le interruzioni prevedibili nel funzionamento del sito Internet in seguito alla manutenzione vengono comunicate ai titolari di un conto e ai titolari di una procura con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

### **Articolo 64 Blocco e chiusura del conto**

In caso di violazioni della presente ordinanza e delle condizioni generali, l'UFAM revoca le relative autorizzazioni ai titolari della procura del conto e alla persona incaricata di convalidare le transazioni e/o blocca i conti in questione senza preavviso fino al ripristino della situazione legale (cpv. 1).

Se sul conto non sono contabilizzati né diritti di emissione né certificati di riduzione delle emissioni e se esso non viene impiegato per almeno un anno, il capoverso 2 consente all'UFAM di chiuderlo. In questo modo il Registro dello scambio di quote di emissioni non viene gravato da conti inutilizzati.

### **Articolo 65 Protezione dei dati**

Il Registro dello scambio di quote di emissioni è una raccolta di dati personali ai sensi della legge sulla protezione dei dati<sup>36</sup>. Conformemente all'articolo 11a capoverso 2 della predetta legge, l'UFAM ha notificato il Registro all'Incaricato federale della protezione dei dati. I dati del Registro vengono pubblicati se non vi si oppone la garanzia del segreto di fabbricazione e del segreto d'affari (cpv. 2).

---

<sup>35</sup> Condizioni generali relative al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni:  
<http://www.UFAM.admin.ch/emissionshandel/05570/index.html?lang=it>

<sup>36</sup> RS 235.1

## 5 Capitolo: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

### Articolo 66 Requisiti

Imprese a forte intensità energetica di settori economici la cui competitività internazionale è pregiudicata a causa dell'onere derivante dalla tassa sul CO<sub>2</sub> e che sono quindi esposte al rischio di una rilocazione della produzione all'estero, possono farsi esentare dalla tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di gas serra. L'esenzione ha luogo mediante la restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> pagata.

Per poter assumere un impegno di riduzione, le imprese devono svolgere un'attività secondo l'allegato 7 (lett. a). Nell'allegato 7 sono elencate quelle attività che soddisfano i criteri secondo l'articolo 31 capoverso 2 della legge sul CO<sub>2</sub>. Esse comprendono l'onere derivante dalla tassa rispetto al loro valore aggiunto e il pregiudizio arrecato alla competitività internazionale. Il grado di soddisfazione dei criteri si rifà all'attuale esenzione dalla tassa e poggia sui dati della NAMEA («National Accounting Matrix including Environmental Accounts»; matrice di conti economici nazionali integrata con conti ambientali) e sulla Tabella Input-Output svizzera (IOT), allestite dall'Ufficio federale di statistica. Nell'allegato 7 sono elencati anche i produttori di energia che producono calore o freddo ed eventualmente corrente elettrica in impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica e lo forniscono fisicamente a imprese di cui all'allegato 7 o lo immettono in reti di calore o di freddo a distanza regionali. Per il calore e il freddo immagazzinati in reti di teleriscaldamento a corto raggio locali o impiegati principalmente per utilizzazioni correlate a edifici, ad esempio il riscaldamento di abitazioni, non si può chiedere l'esenzione dalla tassa. Se necessario, l'UFAM estende l'allegato 7 (cfr. art. 135 lett. d).

Non possono assumere un impegno di riduzione le imprese con elevate emissioni di gas serra che secondo l'articolo 16 della legge sul CO<sub>2</sub> sono tenute a partecipare allo scambio di quote di emissioni o le centrali che secondo l'articolo 22 della medesima legge sono soggette all'obbligo di compensazione. Per le piccole imprese che annualmente emettono meno di 100 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq, l'onere di esecuzione per un'esenzione dalla tassa non sarebbe proporzionato. Anche queste non possono perciò assumere un impegno di riduzione (lett. b).

Il limite di sistema dell'impegno di riduzione si definisce attraverso il perimetro geografico dell'impresa e le emissioni di gas serra determinanti. Un'impresa ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO<sub>2</sub> comprende uno o più impianti stazionari gestiti in un sito di produzione costituente un'entità a sé stante (art. 2 lett. b). Emissioni di gas serra determinanti sono: emissioni di CO<sub>2</sub> dall'utilizzo di combustibili regolari fossili e di combustibili alternativi fossili, emissioni di CO<sub>2</sub> da processi e, sempre che ciò sia rilevante per l'impresa, emissioni di altri gas serra. Non vengono incluse le emissioni prodotte da carburanti.

L'entità dell'impegno di riduzione è stabilito mediante un obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 oppure, per le piccole imprese che lo richiedono, mediante un obiettivo basato su provvedimenti di cui all'articolo 68 (cpv. 2).

È possibile che più imprese assumano congiuntamente un impegno di riduzione se designano un rappresentante comune e rispondono solidalmente o se trasferiscono a un rappresentante comune, mediante contratto, i diritti e i doveri concernenti l'impegno di riduzione e l'esenzione dalla tassa (cpv. 3)

Per questioni risultanti dall'esecuzione, l'UFAM elaborerà una comunicazione d'esecuzione.

### Articolo 67 Obiettivo di emissione

Un impegno di riduzione con obiettivo di emissione può essere chiesto da tutte le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 66. L'impegno di riduzione contempla per ogni impresa un obiettivo di emissione assoluto in tonnellate di CO<sub>2</sub>eq che stabilisce la quantità di gas serra che può venire emessa durante il secondo periodo d'impegno (2013–2020) (cpv. 1). Si verifica il raggiungimento dell'obiettivo al termine del periodo d'impegno.

L'obiettivo di emissione si calcola dal punto di partenza sulla base di un percorso di riduzione lineare fino al punto di arrivo nel 2020 (cpv. 2).

Il capoverso 3 lettera a definisce il punto di partenza del percorso di riduzione all'inizio del periodo d'impegno, che si calcola dalla media delle effettive emissioni di gas serra storiche dell'impresa dei

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

due anni precedenti la presentazione della richiesta. In caso di esenzione dal 2013, sono determinanti il 2010 e il 2011 (art. 144 cpv. 1).

Conformemente al capoverso 2, il punto di arrivo del percorso di riduzione e quindi dell'obiettivo di emissione si rifà ai criteri di cui all'articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO<sub>2</sub>, alla tecnica utilizzata nell'impresa (lett. b) e ai provvedimenti già adottati per limitare le emissioni di gas serra (lett. c). Ciò significa che, per le imprese che già durante il primo periodo di impegno erano esentate dalla tassa sul CO<sub>2</sub>, implicitamente viene inclusa l'entità dell'adempimento del loro obiettivo in questo periodo (emissioni ammesse negli anni 2008-2012). L'obiettivo di emissione si rifà poi al potenziale di riduzione rimanente (lett. d), all'economicità dei provvedimenti di riduzione (lett. e) e alle tasse sul CO<sub>2</sub> risparmiate (lett. h). Per i produttori di teleriscaldamento o per quelli di teleraffreddamento si considera inoltre un costante miglioramento dell'efficienza da parte dei fruitori (lett. g).

Per le imprese che gestiscono gli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica a combustibili fossili e che immettono energia elettrica in rete (cfr. in merito anche i commenti all'art. 66), l'obiettivo di emissione si rifà anche alle emissioni di CO<sub>2</sub> causate dall'energia elettrica immessa in più in rete rispetto all'anno di riferimento 2012 (lett. f). La prestazione di riduzione supplementare che si rende così necessaria può essere coperta al massimo al 50 per cento con certificati di riduzione delle emissioni (art. 75 cpv. 2 lett. b).

Le imprese che già nel primo periodo d'impegno erano esentate dalla tassa sul CO<sub>2</sub> e che nel 2013 vorrebbero continuare a beneficiare senza interruzioni dell'esenzione di cui all'articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge, possono chiedere che il percorso di riduzione sia fissato con procedura semplificata (cpv. 4). In questo tipo di procedura si presuppone una riduzione progressiva delle emissioni di gas serra fino al 2020, con il punto di partenza costituito dalla media dei gas serra effettivi degli anni 2010 e 2011. Vengono inoltre incluse le prestazioni supplementari medie dal periodo 2010 e 2011, il che porta a un aumento dell'obiettivo di emissione. Si fa attenzione che queste prestazioni supplementari diminuiscano in misura proporzionale lungo il periodo (2013-2020). Nel calcolo del percorso di riduzione non vengono incluse le prestazioni supplementari realizzate in conseguenza dell'impiego di combustibili fossili alternativi (cpv. 5).

### **Articolo 68 Obiettivo basato su provvedimenti**

Un impegno di riduzione con obiettivo basato su provvedimenti può essere chiesto da piccole imprese, con un volume massimo di 1500 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq l'anno quale grandezza di riferimento (cpv. 1).

In questo caso, l'impegno di riduzione consiste in un obiettivo di emissione assoluto in tonnellate di CO<sub>2</sub>eq che deve essere raggiunto con determinati provvedimenti durante il secondo periodo d'impegno (2013-2020). (cpv. 2). A ogni provvedimento è assegnato un effetto di riduzione. Al termine del periodo d'impegno si verifica se i singoli provvedimenti sono stati attuati.

Il capoverso 3 definisce il volume dell'obiettivo basato sui provvedimenti che, oltre che ai criteri di cui all'articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO<sub>2</sub>, si rifà alla tecnica utilizzata nell'impresa (lett. a), al potenziale di riduzione rimanente (lett. b), all'economicità dei provvedimenti di riduzione (lett. c), alle tasse sul CO<sub>2</sub> risparmiate (lett. f) e, per i produttori di teleriscaldamento o per quelli di teleraffreddamento, a un costante miglioramento dell'efficienza da parte dei fruitori (lett. e).

Per le imprese che gestiscono gli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica a combustibili fossili e che immettono energia elettrica in rete (cfr. in merito anche i commenti all'art. 66), l'obiettivo basato sui provvedimenti si rifà anche alle emissioni di CO<sub>2</sub> causate dall'energia elettrica immessa in più in rete rispetto all'anno di riferimento 2012 (lett. d). La prestazione di riduzione supplementare che si rende così necessaria può essere coperta al massimo al 50 per cento con certificati di riduzione delle emissioni (art. 75 cpv. 2 lett. b).

### **Articolo 69 Domanda di fissazione di un impegno di riduzione**

Le imprese che vogliono essere esentate dalla tassa devono inoltrare all'UFAM una domanda con una proposta di un obiettivo di riduzione delle emissioni. Affinché le autorità possano giudicare se l'obiettivo di emissione o l'obiettivo basato sui provvedimenti di un'impresa soddisfa i requisiti della legge, la domanda deve essere documentata in modo plausibile e sistematico.

Per facilitare l'esecuzione, l'esenzione viene concessa annualmente all'inizio dell'anno civile, dopo che l'autorità ha esaminato l'obiettivo di riduzione delle emissioni proposto secondo i requisiti della presente ordinanza. Anche l'eventuale revisione e adeguamento della proposta richiedono tempi lun-

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

ghi. Il capoverso 1 stabilisce pertanto che, per poter garantire l'esenzione a partire dall'anno civile successivo, le imprese devono inoltrare la domanda alle autorità al più tardi entro il 1° settembre dell'anno precedente. In casi motivati, e su domanda, viene concessa una proroga del termine. Per esenzioni dal 1° gennaio 2013, la domanda va inoltrata entro il 1° giugno 2013 (art. 144 cpv. 1).

Il capoverso 2 stabilisce quali indicazioni deve contenere in ogni caso la domanda: per chiarire se l'impresa esercita un'attività di cui all'allegato 7, vengono richieste le indicazioni necessarie a tale scopo (lett. a). La domanda deve contenere la procedura per stabilire l'obiettivo e una proposta di obiettivo (lett. c). Le emissioni di gas serra effettive servono a calcolare il punto di partenza del percorso di riduzione (lett. b). Sono determinanti i due anni precedenti l'inoltro della domanda. Nel caso di esenzioni dal 2013, il 2010 e il 2011 (art. 144 cpv. 1). Cambiamenti dei limiti di sistema dell'impresa rispetto al primo periodo d'impegno vengono considerate. Di conseguenza, le emissioni di CO<sub>2</sub> dell'impresa dal primo periodo d'impegno vengono adeguate a modifiche del perimetro e all'eventuale estensione delle fonti d'emissione incluse. Ciò concerne la fornitura e la fruizione di calore a distanza, l'utilizzo di combustibili alternativi fossili, le emissioni di CO<sub>2</sub> da processi e le emissioni di altri gas serra in tonnellate di CO<sub>2</sub>eq, sempre che vengano emesse in quantità rilevanti. La documentazione riguardante le effettive quantità prodotte degli ultimi anni conformemente alla lettera b è necessaria affinché l'UFAM possa giudicare un eventuale, successivo adeguamento dell'obiettivo di emissione o dell'obiettivo basato sui provvedimenti durante il periodo d'impegno (cfr. art. 73 e 74).

Affinché l'UFAM possa giudicare se l'obiettivo proposto per la riduzione delle emissioni soddisfa i requisiti, conformemente al capoverso 3 può chiedere indicazioni supplementari. Indicazioni in merito alla tecnica utilizzata nell'impresa (lett. a), ai provvedimenti già realizzati per limitare le emissioni di gas serra e alla loro efficacia (lett. b) e ai provvedimenti tecnicamente ed economicamente possibili con indicazione dell'impatto e dei costi (lett. c) aiutano nel dedurre sistematicamente il potenziale di riduzione rimanente.

Per emissioni di gas serra non risultanti dall'utilizzo a fini energetici di combustibili soggetti alla tassa e incluse nell'impegno di riduzione può inoltre essere richiesto un piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 51 (cpv. 4).

### **Articolo 70 Decisione**

L'UFAM stabilisce l'impegno di riduzione con obiettivo di emissione e obiettivo basato su provvedimenti mediante decisione.

### **Articolo 71 Miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti di produzione**

Conformemente all'articolo 31 capoverso 5 della legge sul CO<sub>2</sub>, su domanda anche riduzioni di emissioni realizzate grazie a miglioramenti dei prodotti al di fuori dei limiti di sistema di un'impresa esentata possono essere computate all'adempimento dell'obiettivo di emissione o dell'obiettivo basato su provvedimenti.

Poiché la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica è difficile e il rischio di doppi conteggi è grande, sono computabili solamente provvedimenti sul livello direttamente precedente o successivo alla filiera del valore aggiunto (cpv. lett. b). Devono inoltre soddisfare i requisiti degli attestati per progetti volti a ridurre le emissioni in Svizzera (art. 5 segg.) e venire eseguiti secondo i medesimi principi.

### **Articolo 72 Rapporto di monitoraggio**

Per la rendicontazione e il monitoraggio viene messa a disposizione un'applicazione con formato standardizzato al quale le imprese devono attenersi. I dati vanno rilevati a livello di impresa e forniti all'UFAM per l'intero perimetro dell'impegno per il controllo del raggiungimento degli obiettivi. L'anno considerato è l'anno civile.

Il termine per presentare il rapporto di monitoraggio è il 31 maggio dell'anno seguente. Affinché l'UFAM accerti per tempo se le imprese esentate sono in grado di raggiungere gli obiettivi fissati, annualmente vengono chiesti un bilancio intermedio delle emissioni di gas serra rilevanti dell'impresa (lett. a), una descrizione dei provvedimenti attuati inclusi i loro effetti (lett. d) e indicazioni su eventuali scostamenti dal percorso di riduzione nelle imprese con obiettivo di emissione o su scostamenti dall'obiettivo basato su provvedimenti con i provvedimenti correttivi previsti (lett. e). Anche tali indicazioni e l'evoluzione delle quantità prodotte (lett. b) servono all'UFAM da grandezze di controllo per un eventuale adeguamento dell'obiettivo di emissione (art. 73) o dell'obiettivo basato su provvedimenti

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

(art. 73), o per attestare prestazioni supplementari (art. 12). Poiché spesso le quantità di combustibili soggetti alla tassa acquistate, per le quali l'Amministrazione federale delle dogane restituisce alle imprese la tassa sul CO<sub>2</sub> pagata, si discostano dalle quantità consumate, per questi combustibili l'impresa deve tenere una contabilità (lett. c).

I dati devono figurare in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti (cpv. 2). L'UFAM può inoltre chiedere ulteriori indicazioni che le servono per il monitoraggio (cpv. 3).

### **Articolo 73 Adeguamento dell'obiettivo di emissione**

Se in un'impresa esentata la quantità prodotta o il mix del prodotto cambiano così che l'andamento delle emissioni si discosti in modo duraturo e notevole dal percorso di riduzione, l'obiettivo di emissione e la quantità dei certificati di riduzione delle emissioni computabili vengono adeguati alle nuove circostanze.

Si procede a una verifica se le emissioni di gas serra effettive dell'impresa si discostano per tre anni successivi di almeno il 10 per cento l'anno o in un anno di almeno il 30 per cento dal percorso di riduzione. L'adeguamento dell'obiettivo di emissione ha luogo se ci si è discostati dal percorso di riduzione in ragione di un cambiamento sostanziale e duraturo delle quantità prodotte o del mix del (cpv. 1).

L'obiettivo di emissione viene adeguato per l'anno in cui per la prima volta si è rimasti nettamente sopra o sotto rispetto al percorso di riduzione (cpv. 2). Conformemente al capoverso 3, per le modalità di adeguamento si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 67 capoverso 3.

### **Articolo 74 Adeguamento dell'obiettivo basato su provvedimenti**

Se in una piccola impresa la quantità prodotta o il mix del prodotto cambiano e questo fa sì che le emissioni di gas serra si modifichino in modo sostanziale e duraturo, l'obiettivo basato su provvedimenti e la quantità dei certificati di riduzione delle emissioni computabili vengono adeguati alle nuove circostanze. Si procede a una verifica se il consumo energetico e quindi le emissioni di gas serra dell'impresa si discostano per la seconda volta di seguito del 15 per cento dal percorso di raggiungimento dell'obiettivo basato su provvedimenti (cpv. 1).

Conformemente al capoverso 2, per le modalità di adeguamento si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 68 capoverso 3.

### **Articolo 75 Computo di certificati di riduzione delle emissioni**

L'impegno di riduzione è considerato adempiuto se l'obiettivo di emissione o l'obiettivo basato su provvedimenti fissato è stato raggiunto. Per giudicare l'adempimento dell'impegno di riduzione non conta il singolo anno, bensì l'intero periodo fino al 2020, per il quale viene chiesta l'esenzione dalla tassa. Se un'impresa esentata interrompe l'attività durante il periodo di impegno, il rispetto dell'obiettivo di emissione o dell'obiettivo basato su provvedimenti può essere calcolato *pro rata temporis*.

Se un'impresa non ha raggiunto l'obiettivo di emissione o l'obiettivo basato su provvedimenti fissato, per colmare il divario rispetto agli obiettivi previsti, ai fini dell'adempimento del suo impegno, può farsi computare una quantità limitata di certificati di riduzione delle emissioni esteri. Le imprese cui sono state emessi attestati ai sensi dell'articolo 12, non hanno questa possibilità (cpv. 1). I certificati di riduzione delle emissioni devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4. Le quantità massime ammesse vengono calcolate come segue (cpv. 1)

- a) per le imprese che già nel primo periodo d'impegno erano esentate dalla tassa sul CO<sub>2</sub>, l'obiettivo di emissione di CO<sub>2</sub> del primo periodo d'impegno costituisce il valore di base. L'obiettivo di emissione di CO<sub>2</sub> corrisponde alle emissioni ammesse per gli anni 2008–2012. Per le imprese che non erano esentate durante l'intero periodo d'impegno, il valore base si calcola sulla media delle emissioni ammesse moltiplicato per cinque. La quantità massima ammessa di certificati di riduzione delle emissioni è pari all'8 per cento del valore base da cui discende. Da questa quantità vengono dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nel primo periodo d'impegno, distinguendo fino a che punto essi sono stati necessari per il rispetto dell'impegno di riduzione: i certificati di riduzione delle emissioni computati nel primo periodo d'impegno per coprire gli adempimenti inferiori rispetto alle emissioni ammesse non vengono dedotti.

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Per le imprese che nel primo periodo d'impegno si sono impegnate per un obiettivo di riduzione nel modello in base a parametri di riferimento o nel modello PMI e che così non hanno un obiettivo di emissione, le effettive emissioni di CO<sub>2</sub> valgono quali emissioni ammesse;

- b) per le imprese che dal 2013 saranno esentate dalla tassa sul CO<sub>2</sub>, e in relazione ai gas serra che nel primo periodo d'impegno non erano assoggettati a un impegno di riduzione, i certificati di riduzione delle emissioni computabili al massimo nel secondo periodo d'impegno ammontano al 4,5 per cento delle emissioni di gas serra effettive degli anni 2013–2020.

Nei seguenti casi, la quantità di certificati di riduzione delle emissioni ammessa è corretta verso l'alto o verso il basso (cpv. 2):

- a) per le imprese che negli anni 2013–2020 sono state esentate soltanto temporaneamente dalla tassa sul CO<sub>2</sub>, ad esempio a causa di una loro chiusura, il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni è ridotto proporzionalmente a questo lasso di tempo;
- b) le imprese che rispetto al 2012 immettono in rete più corrente elettrica da impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica a combustibili fossili (cfr. in merito i commenti agli art. 66-68), possono fornire all'estero il 50 per cento della prestazione di riduzione supplementare che si rende così necessaria;
- c) in caso di un adeguamento dell'obiettivo di emissione di cui all'articolo 73 o dell'obiettivo basato su provvedimenti di cui all'articolo 74, il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni viene adeguato di conseguenza.

### **Articolo 76 Mancato adempimento dell'impegno di riduzione**

Se nonostante il computo della quantità massima ammessa di certificati di riduzione delle emissioni un'impresa non adempie al suo impegno di riduzione, conformemente all'articolo 32 della legge sul CO<sub>2</sub> l'autorità decide che venga pagata la sanzione, pari a 125 franchi, per ogni tonnellata di CO<sub>2</sub>eq emessa in eccesso e che inoltre vengano consegnati certificati di riduzione delle emissioni (cpv. 1). Il termine di pagamento della sanzione è di 30 giorni, l'interesse conformemente al capoverso 2 è del 5 per cento.

### **Articolo 77 Garanzia della sanzione**

Si potrà giudicare in maniera definitiva soltanto al termine del periodo d'impegno, nel 2021, se un'impresa raggiunge il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato su provvedimenti per gli anni 2013–2020. Le autorità verificano l'andamento delle emissioni durante l'intero periodo d'impegno. Se, sulla base delle emissioni di gas serra documentate nel rapporto di monitoraggio l'UFAM accerta che un'impresa non è più in grado di raggiungere gli obiettivi fissati e che mancano provvedimenti correttivi, può chiedere la garanzia della sanzione prevista. La garanzia viene tolta appena l'impresa dimostra di essere di nuovo in grado di raggiungere gli obiettivi fissati..

### **Articolo 78 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti nell'impresa**

Qualsiasi cambiamento in seno al perimetro dell'impegno che può incidere sull'impegno di riduzione o che riguarda le informazioni di contatto va notificato senza indugio all'UFAM. Ciò concerne in particolare: adeguamenti delle strutture giuridiche connessi a fusioni, scissioni, conversioni e trasferimenti di patrimonio, cambiamento della ragione sociale, modifiche degli interlocutori responsabili, modifiche dell'attività dell'impresa, modifiche tecniche di impianti a forte intensità energetica (ad es. ampliamenti), nonché alienazione, acquisto, chiusura e chiusura parziale di impianti o.

### **Articolo 79 Pubblicazione di informazioni**

Per l'esecuzione delle disposizioni sull'esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub> si gestisce una banca dati che è una raccolta di dati personali ai sensi della legge sulla protezione dei dati<sup>37</sup>. Conformemente all'articolo 11a capoverso 2 di predetta legge, l'UFAM notifica la banca dati all'Incaricato federale della protezione dei dati.

L'UFAM, garantendo il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, può pubblicare i dati rilevanti per l'esenzione dalla tassa di un'impresa che sono, in particolare, i nomi e gli indirizzi delle imprese con impegno di riduzione (lett. a), gli obiettivi di emissione o gli obiettivi basati su provvedimenti (lett. b), le effettive emissioni di gas serra annuali per ogni impresa (lett. c), la quantità di certificati di riduzione

<sup>37</sup> RS 235.1

**ENTWURF**

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

delle emissioni consegnati (lett. e), la quantità delle riduzioni delle emissioni di cui all'articolo 71 computate all'adempimento dell'impegno di riduzione (lett. d) e di crediti di cui all'articolo 138 capoverso 1 computati (lett. f), nonché la quantità di attestati di cui all'articolo 12 rilasciati all'impresa (lett. g).

## **6 Capitolo: Compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per le centrali termiche a combustibili fossili**

### **Articolo 80 Centrali concepite essenzialmente per la produzione di calore**

Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub>, i gestori di centrali termiche a combustibili fossili devono compensare integralmente le emissioni di CO<sub>2</sub> che producono.

Per le centrali termiche a combustibili fossili che producono contemporaneamente energia elettrica ed energia termica, si distingue tra quelle concepite essenzialmente per produrre corrente elettrica e quelle concepite essenzialmente per produrre calore. Le centrali di quest'ultimo tipo (impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica) sono soggette all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 22 capoverso 4 lettera b della legge sul CO<sub>2</sub> soltanto a partire da una potenza complessiva di 100 megawatt, quelle con una potenza complessiva fino a 100 megawatt non sono considerate centrali termiche a combustibili fossili ai sensi della legge sul CO<sub>2</sub> e pagano la tassa sul CO<sub>2</sub> applicata ai combustibili se non sono integrate nello scambio di quote di emissioni di cui agli articoli 15 o 16 della legge sul CO<sub>2</sub> o in un impegno di riduzione conformemente all'articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO<sub>2</sub>. Se tra più centrali termiche a combustibili fossili concepite essenzialmente per produrre calore vi è un nesso tecnico e d'esercizio diretto e se a causa della concentrazione di vari impianti in un sito si supera il limite di 100 megawatt, gli impianti connessi tra loro sono soggetti congiuntamente all'obbligo di compensazione.

Per accertare in modo chiaro negli impianti sotto 100 megawatt se sono concepiti essenzialmente per produrre corrente elettrica e quale centrale sono da classificare secondo la legislazione sul CO<sub>2</sub>, o se sono concepiti essenzialmente per produrre calore e non sono soggetti all'obbligo di compensazione, l'articolo 80 stabilisce un criterio di delimitazione chiaro: se una centrale raggiunge un rendimento globale dell'80 per cento, ad esempio perché fornisce energia termica a un'industria ubicata nelle vicinanze, è considerata come concepita essenzialmente per produrre calore ed è soggetta all'obbligo di compensazione soltanto a partire da una potenza complessiva superiore a 100 megawatt (cpv. 1).

Le centrali con un rendimento globale inferiore all'80 per cento sono considerati come concepiti essenzialmente per produrre corrente elettrica e sono soggette all'obbligo di compensazione.

### **Articolo 81 Rendimento globale**

La mozione<sup>38</sup> che aveva spinto a modificare la legge sul CO<sub>2</sub> per sancire l'obbligo di compensazione, chiedeva l'utilizzo di buona parte del calore residuo prodotto. Per garantirlo, il capoverso 1 prescrive un rendimento globale minimo del 62 per cento, che non può essere raggiunto senza sfruttamento di calore. Le centrali termiche a combustibili fossili che producono solamente energia elettrica non possono quindi, di regola, essere autorizzate.

Ne sono esclusi siti esistenti di centrali termiche a combustibili fossili, quale la centrale di Chavalon, per i quali si applica un rendimento globale minimo del 58,5 per cento (cpv. 2).

Il rispetto del rendimento globale viene accertato una volta, al momento di autorizzare la centrale, e non viene più verificato successivamente.

### **Articolo 82 Impianti non considerati centrali**

L'articolo 82 dell'ordinanza stabilisce quali impianti non sono considerati centrali ai sensi della legge sul CO<sub>2</sub> e sono quindi esclusi dall'obbligo di compensazione. Essi sono assoggettati al regime generale (ossia tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili o esenzione dalla tassa con o senza scambio di quote di emissioni se sono soddisfatte le condizioni).

L'esclusione riguarda impianti che presentano una potenza complessiva inferiore a 1 MW (lett. a). Sono parimenti non soggetti all'obbligo di compensazione gli impianti in servizio per meno di due anni su un sito (p. es. su un cantiere o a scopi di test) o per meno di 50 ore l'anno (impianti d'alimentazione d'emergenza) (lett. b). Anche gli impianti utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la prova di nuovi prodotti e processi (lett. c) e gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani o di rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 e 2 OTR<sup>39</sup> (lett. d), non sono considerati centrali soggette all'obbligo di compensazione.

<sup>38</sup> Mozione CAPTE-S del 20 marzo 2007 (07.3141): Centrali termiche a combustibili fossili. Procedura di autorizzazione

<sup>39</sup> RS 814.600

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Conformemente alle disposizioni transitorie nell'articolo 145, sono inoltre escluse dall'obbligo di compensazione fino al 2020 tutti gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione passata in giudicato il 1° gennaio 2011, prima dell'entrata in vigore della pertinente revisione parziale della legge sul CO<sub>2</sub>. Autorizzazione passata in giudicato significa che essa non è stata impugnata o che eventuali procedure si sono concluse già prima del 1° gennaio 2011. Di conseguenza, all'obbligo di compensazione sono soggette soltanto le nuove centrali termiche a combustibili fossili. Gli impianti esclusi dall'obbligo di compensazione sono assoggettati al regime generale (ossia tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili o esenzione dalla tassa con o senza sistema di scambio di emissioni, se le condizioni sono soddisfatte).

Le centrali che già rientravano nel campo d'applicazione del decreto federale del 23 marzo 2007 sull'obbligo di compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per le centrali a ciclo combinato, non sono interessate da questa normativa d'eccezione. In caso di realizzazione, sono soggette all'obbligo di compensazione (art. 145 cpv. 2). Conformemente alla documentazione relativa ai dibattiti del Consiglio nazionale del 20 marzo 2007<sup>40</sup>, si tratta dei progetti Chavalon (EOS), Cornaux (EOS), Monthey (Atel), Perlen (Axp) e Utzenstorf (BKW) e dei progetti, resi noti successivamente, a Ginevra (SIG) e Schweizerhalle (Axp)<sup>41</sup>.

### Articolo 83 Misure di compensazione ammesse

I gestori di centrali termiche a combustibili fossili possono attuare propri progetti per adempiere all'obbligo di compensazione in Svizzera, purché siano previsti nel contratto di compensazione di cui all'articolo 84 e soddisfino, per analogia, i requisiti posti ai progetti idonei a ottenere un attestato di cui all'articolo 5. Poiché i gestori delle centrali devono compensare notevoli quantità di emissioni di CO<sub>2</sub>, è consentito loro di sviluppare proprie strutture per attuare progetti di compensazione (procedura). Per la computabilità dei progetti valgono tuttavia gli stessi criteri come se venissero chiesti attestati (cpv. 1 lett. a).

Sono poi computabili quali misure di compensazione gli investimenti in impianti che producono energia elettrica o termica in Svizzera grazie a energie rinnovabili, sempre che siano conformi, per analogia, ai requisiti di cui all'articolo 5 (cpv. 1 lett. b). Per calcolare l'effetto sulle emissioni di CO<sub>2</sub> negli impianti che producono energia elettrica è determinante il fattore di emissione di CO<sub>2</sub> dell'energia elettrica prodotta in Svizzera (cpv. 3). Questo metodo di calcolo corrisponde ai limiti del sistema del regime climatico internazionale e garantisce che le centrali adempiano integralmente all'obbligo di compensazione.

È considerato una misura di compensazione anche se, costruendo una rete di calore o sviluppandone una esistente, si sostituiscono fonti di calore fossili esistenti (p. es. caldaie a combustibile fossile o impianti di riscaldamento industriali) con calore prodotto e sfruttato direttamente dalla centrale (cpv. 1 lett. c). Il presupposto per il computo è un rapporto di fornitura diretto.

Per misure di compensazione di cui alle lettere a–c non vengono rilasciati attestati di cui agli articoli 5 segg.

I gestori delle centrali possono poi adempiere all'obbligo di compensazione in Svizzera consegnando attestati (cpv. 1 lett. d). Il gestore della centrale deve essere registrato quale proprietario dell'attestato nella banca dati gestita dall'UFAM (cfr. art. 13).

Inoltre, conformemente all'articolo 22 della legge sul CO<sub>2</sub>, i gestori delle centrali possono adempiere all'estero fino al 50 per cento del loro obbligo di compensazione. A tale scopo possono consegnare certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 dell'ordinanza (cpv. 1 lett. e).

Le misure di compensazione vengono computate per un volume pari alle riduzioni delle emissioni comprovate. Se un progetto è già sostenuto altrimenti dal versamento di aiuti finanziari o dalla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC, è possibile considerare unicamente la riduzione delle emissioni supplementare ottenuta computando le misure di compensazione). Le riduzioni delle emissioni già attribuite a un'altra misura non possono essere computate nel quadro del progetto di compensazione. Si garantisce così che le riduzioni delle emissioni non vengano considerate due volte.

<sup>40</sup> Boll. Uff. 2007 N 399

<sup>41</sup> RS 08.046

**Articolo 84 Contratto di compensazione**

L'articolo 84 disciplina i dettagli del contratto di compensazione che l'UFAM conclude con il gestore di una centrale termica a combustibili fossili (cpv. 1). Secondo il capoverso 2, oggetto del contratto sono in particolare i requisiti posti alle misure di compensazione, la rendicontazione e l'importo della pena convenzionale inflitta al gestore se questi non adempie, in parte o del tutto, il suo obbligo di compensazione o se supera il limite massimo computabile all'estero.

**Articolo 85 Compiti dei Cantoni**

Le centrali termiche a combustibili fossili possono essere autorizzate soltanto se c'è un contratto di compensazione avente validità giuridica che definisce i dettagli dell'obbligo di compensazione. Il rilascio dell'autorizzazione di costruzione e di esercizio è di competenza dei Cantoni. Per garantire che tutte le centrali soggette all'obbligo di compensazione dispongano di un contratto di compensazione, i Cantoni informano l'UFAM immediatamente, ossia di regola entro un mese, su ogni domanda di autorizzazione per la costruzione e la gestione di centrali termiche a combustibili fossili inoltrata. Le domande non possono essere autorizzate prima che l'UFAM confermi la stipulazione di un contratto di compensazione avente validità giuridica con il gestore in questione.

I Cantoni informano inoltre l'UFAM annualmente sul numero di centrali termiche a combustibili fossili esistenti sul loro territorio (lett. a), sempre che esse escluse dall'obbligo di compensazione in virtù dell'articolo 82.

## 7 Capitolo: Compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei carburanti

### Articolo 86 Obbligo di compensazione

L'obbligo di compensazione sorge all'immissione in consumo di carburanti fossili conformemente all'articolo 4 della legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOM)<sup>42</sup> (cpv. 1 lett. a). Esso si riallaccia così alla stessa fattispecie applicabile all'imposta sugli oli minerali applicata ai carburanti fossili. Anche la conversione di gas fossili immessi in consumo come combustibile e solamente dopo assoggettati al ricupero d'imposta come carburante è soggetta all'obbligo di compensazione (cpv. 1 lett. b). Sono soggetti all'obbligo di compensazione anche i carburanti per aerei soggetti all'imposta sugli oli minerali.

All'obbligo di compensazione sono soggetti in particolare la benzina, il diesel, i carburanti a base di gas naturale e i carburanti per aerei secondo l'allegato 9 (cpv. 1). Sono per contro esclusi dall'obbligo di compensazione i carburanti derivanti da energie rinnovabili. Sono di conseguenza compresi i carburanti fossili impiegati per veicoli (automobili, veicoli leggeri e veicoli pesanti, veicoli commerciali leggeri e veicoli commerciali pesanti, veicoli dell'agricoltura e della selvicoltura, navigazione, veicoli ferroviari, aeromobili ecc.). Secondo l'articolo 17 della LIOM, i carburanti totalmente esentati dall'imposta sugli oli minerali sono anche esclusi dall'obbligo di compensazione (cpv. 2). Ciò concerne in particolare i carburanti imputati al traffico aereo internazionale e perciò esclusi dall'imposta sugli oli minerali.

### Articolo 87 Deroga all'obbligo di compensazione in caso di quantità minime

Conformemente all'articolo 26 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub>, il Consiglio federale può escludere dall'obbligo di compensazione l'immissione in consumo di piccole quantità di carburanti. L'articolo 87 fissa la soglia a 1000 tonnellate di CO<sub>2</sub> emesse con l'utilizzazione energetica.

Determinante in tal senso è la quantità di carburante immessa in consumo da una persona in un anno civile. Il valore soglia non deve essere stato superato ogni anno nei tre anni precedenti (cpv. 1).

Se nel corso di un anno le quantità immesse in commercio superano il valore soglia di 1000 tonnellate di CO<sub>2</sub> (cpv. 2), dall'anno seguente la persona è assoggettata all'obbligo di compensazione. Una nuova deroga è possibile se si rimane al di sotto della soglia di 1000 tonnellate di CO<sub>2</sub> nuovamente durante tre anni consecutivi.

Le emissioni di 1000 tonnellate di CO<sub>2</sub> vengono ad esempio causate dall'immissione in consumo, ogni anno, di circa 0,43 milioni di litri di benzina, 0,38 milioni di litri di diesel o 0,4 milioni di litri di carburanti per aerei. Se un produttore o un importatore di carburante immette in consumo diversi carburanti, vale la somma delle emissioni specifiche ai carburanti così causate.

### Articolo 88 Raggruppamenti di compensazione

Gli importatori sono responsabili individualmente dell'adempimento dell'obbligo di compensazione. Possono tuttavia fornire congiuntamente la necessaria prestazione compensatoria e costituirsi a tale scopo in raggruppamenti di compensazione. Per questo, conformemente al capoverso 1, entro il 30 novembre dell'anno precedente devono presentare una domanda all'UFAM. Devono inoltre designare un rappresentante che funge da persona di riferimento nei confronti della Confederazione per l'adempimento dell'obbligo di compensazione (cpv. 3). Anche se nel 2013 non si dovranno ancora fornire prestazioni compensatorie, è già possibile costituire raggruppamenti di compensazione. Se cambia il numero dei membri e la composizione di un raggruppamento di compensazione (p. es. con l'adesione di un nuovo membro), occorre ripresentare una domanda. Il raggruppamento di compensazione è trattato come di una singola persona soggetta all'obbligo di compensazione (cpv. 2). I suoi membri rispondono solidalmente o possono trasferire mediante contratto i diritti e gli obblighi derivanti dall'obbligo di compensazione al raggruppamento di compensazione (ad es. sotto forma di persone giuridica).

### Articolo 89 Aliquota di compensazione

In base alle stime attuali, per raggiungere l'obiettivo di riduzione previsto dalla legge, nel 2020 il 10 delle emissioni di CO<sub>2</sub> riconducibili ai trasporti dovranno essere compensate attraverso riduzioni delle emissioni in Svizzera. Rispetto alle emissioni pronosticate del settore dei trasporti, per l'anno 2020 ciò corrisponde a una prestazione compensatoria pari a circa 1,5 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>.

---

<sup>42</sup> RS 641.61

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

L'aliquota di compensazione definisce la quota percentuale delle emissioni di CO<sub>2</sub> riconducibili ai trasporti che deve essere compensata in Svizzera (cpv. 1). L'obbligo di compensazione inizia nel 2014 con un'aliquota di compensazione dell'1 per cento che viene aumentata in tre fasi: al 5 per cento per gli anni 2016 e 2017, all'8 per cento per gli anni 2018 e 2019 e infine al 10 per cento nel 2020.

Se dovesse risultare che le aliquote di compensazione stabilite sono inadeguate per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 della legge sul CO<sub>2</sub>, il Consiglio federale deve aumentare le aliquote di compensazione. Non possono tuttavia essere superati nella media degli anni 2013–2020 l'aliquota massima del 40 per cento fissata dalla legge e i costi di compensazione massimi di 5 centesimi per litro di carburante. Questi ultimi includono i costi per fornire le prestazioni compensatorie, non vi sono tuttavia inclusi gli eventuali costi per adempiere la sanzione di cui all'articolo 28 della legge sul CO<sub>2</sub>.

Le emissioni di CO<sub>2</sub> per carburante si calcolano in base ai fattori di emissione elencati nell'allegato 10 per i carburanti benzina, diesel, petrolio, gas naturale, GPL (gas di petrolio liquefatto, composto da una miscela di propano e butano) e carburante per aeromobili (cpv. 2). I fattori di emissione corrispondono a quelli utilizzati per l'inventario nazionale dei gas serra. Le quantità di carburante immesse in consumo moltiplicate per il fattore di emissione specifico danno le emissioni di CO<sub>2</sub> rilevanti.

### Articolo 90 Misure di compensazione ammesse

Per adempiere all'obbligo di compensazione sono ammessi attestati riguardanti riduzioni delle emissioni ottenute in Svizzera e provvedimenti attuati dalla persona soggetta all'obbligo di compensazione (cpv. 1). Questi ultimi devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 4. Poiché gli importatori di carburanti fossili devono compensare notevoli quantità di emissioni di CO<sub>2</sub>, è consentito loro di sviluppare proprie strutture per attuare progetti di compensazione.

I progetti di compensazione in Svizzera possono essere attuati sia nel settore della mobilità sia in altri settori. Le emissioni evitate grazie al maggiore impiego di carburanti liquidi provenienti da materie prime rinnovabili sono computabili nel quadro dell'obbligo di compensazione, purché soddisfino i requisiti dell'ordinanza sull'ecobilancio dei carburanti<sup>43</sup> e delle pertinenti disposizioni esecutive (allegato 3 lett. d). Attualmente, sulla scia di un'iniziativa parlamentare della CAPTE-N<sup>44</sup>, si stanno discutendo condizioni più incisive per i carburanti biogeni. Un eventuale inasprimento comporterebbe in ogni caso anche una modifica dell'allegato 3 lettera d.

Le misure di compensazione vengono computate per un volume pari alle riduzioni delle emissioni comprovate. Se un progetto si avvale di altri contributi di incentivazione pubblici (ne fanno parte i contributi di incentivazione a livello nazionale, cantonale e) o di mezzi dalla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), l'effetto di riduzione così conseguito non può essere computato all'adempimento dell'obbligo di compensazione. La quantità delle riduzioni di emissioni di progetti condotti autonomamente si riduce di conseguenza (cpv. 2). Si garantisce così che le riduzioni delle emissioni non vengano considerate due volte.

### Articolo 91 Adempimento dell'obbligo di compensazione

Gli importatori di carburanti devono comprovare l'adempimento del loro obbligo di compensazione annualmente entro il 1° giugno dell'anno seguente. A tale scopo vanno documentate le quantità di carburante immesse in consumo l'anno precedente (cpv. 1). Per determinare le quantità di carburante immesse in consumo sono decisive le rilevazioni dell'AFD.

Se le condizioni di compensazione di cui all'articolo 89 in un anno vengono superate, negli anni successivi queste riduzioni delle emissioni supplementari possono essere computate all'adempimento dell'obbligo di compensazione, ma non nell'anno target 2020 (cpv. 2). Si intende così garantire che le riduzioni delle emissioni necessarie a raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 3 della legge sul CO<sub>2</sub> si verifichino effettivamente nel 2020.

Conformemente al capoverso 3, l'adempimento dell'obbligo di compensazione attraverso riduzioni delle emissioni conseguite con progetti condotti autonomamente vanno comprovate mediante rapporti di monitoraggio che devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 9 capoverso 2, ossia vanno verificati da un organismo indipendente.

Inoltre, tutti i costi per tonnellata di CO<sub>2</sub> compensata vanno documentati in maniera trasparente (cpv. 4). I costi documentati per tonnellata di CO<sub>2</sub> compensata non possono includere costi per

<sup>43</sup> RS 641.611.21

<sup>44</sup> Iniziativa parlamentare della CAPTE-N (09.499) Agrocilindranti. Tenere conto degli effetti indiretti.

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

l'adempimento per adempiere la sanzione di cui all'articolo 28 della legge sul CO<sub>2</sub>. Deve risultare in che modo si compongono i costi (in particolare costi di progetto, per transazioni, di comunicazione, imposte). Gli investimenti iniziali (costi legati allo sviluppo dei progetti) vanno distinti da quelli per la gestione dei progetti e ripartiti sull'intera durata dell'obbligo di compensazione fino al 2020. L'UFAM verifica l'attendibilità dei costi di compensazione documentati per tonnellata di CO<sub>2</sub> di un singolo produttore/importatore di carburante con i costi di compensazione di progetti analoghi di terzi e con la media dei costi di compensazione documentati di tutti i produttori/importatori. Per giudicare se i costi di compensazione superano il limite massimo legale di 5 centesimi per litro di carburante, sono rilevanti i costi di compensazione medi di tutti progetti per l'intera durata dell'obbligo di compensazione.

### **Articolo 92 Mancato rispetto dell'obbligo di compensazione**

Qualora l'obbligo di compensazione non viene adempiuto entro il termine stabilito o non pienamente, l'UFAM fissa un termine supplementare ai sensi del capoverso 1. La durata del termine supplementare dipende dalla quantità della prestazione compensatoria mancante e ammonta al massimo a 12 mesi.

Se un importatore/produttore o un raggruppamento di compensazione non adempie all'obbligo di compensazione valido dal 2013 neanche dopo la scadenza della proroga concessa conformemente al capoverso 1, deve pagare la sanzione di cui all'articolo 28 della legge sul CO<sub>2</sub> (cpv. 2): per tonnellata di CO<sub>2</sub> non compensata va versato un importo di 160 franchi e consegnato un certificato di riduzione delle emissioni estero. Per riscuotere la sanzione dovuta l'UFAM emana una decisione che contempla sia la sanzione finanziaria sia i certificati di riduzione delle emissioni dovuti.

Se non viene rispettato il termine di pagamento per la sanzione, viene inoltre addebitato un interesse di mora del 5 per cento (cpv. 3).

I certificati di riduzione delle emissioni devono soddisfare i requisiti dell'articolo 4 e vanno consegnati entro il 1°giugno dell'anno seguente (cpv. 4).

## 8 Capitolo: Tassa sul CO<sub>2</sub>

### 8.1 Sezione: Disposizioni generali

#### Articolo 93: Oggetto della tassa

La tassa sul CO<sub>2</sub> è riscossa sulla produzione, sull'estrazione e sull'importazione di combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio, altri combustibili fossili) purché siano usati per produrre energia. Non sono per contro assoggettati alla tassa altri combustibili fossili (legno, combustibili da biomassa, rifiuti usati come combustibili) e prodotti fossili non usati per produrre energia (ad. es. come lubrificanti o per la trasformazione petrolchimica). Per la riscossione della tassa si applicano in linea di principio le procedure disposte dalla legislazione sull'imposizione degli oli minerali. Il credito fiscale sorge quindi con l'immissione in consumo delle merci (art. 4 cpv. 1 LIOm). Nel caso di merci immagazzinate in depositi autorizzati (art. 27 LIOm) secondo la legge sull'imposizione degli oli minerali, il credito fiscale sorge quando le merci lasciano il deposito o sono impiegate all'interno di quest'ultimo. In tal modo si garantisce che i combustibili immagazzinati non soggetti all'imposizione sugli oli minerali vengano esentati dalla tassa sul CO<sub>2</sub> e non subentrino costi di capitale addizionali.

#### Articolo 94: Aliquota della tassa

##### *Percorso di abbattimento / Obiettivi intermedi*

Conformemente all'articolo 29 della legge sul CO<sub>2</sub>, il Consiglio federale può, di sua competenza, aumentare l'aliquota della tassa fino a 120 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub> se non si centrano gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili. Analogamente a quanto avviene con l'attuale normativa, gli obiettivi intermedi e le aliquote delle tasse vengono definiti a priori e fissati nell'ordinanza.

Gli obiettivi intermedi vengono definiti lungo un percorso di abbattimento lineare per il periodo fino al 2020. Il punto di partenza per il calcolo è costituito dall'obiettivo parziale per i combustibili fissato nella vigente legge sul CO<sub>2</sub>, per il 2010, di meno 15 per cento rispetto al 1990, che deve essere rispettato nella media degli anni 2008–2012. Poiché nei primi anni di questo periodo d'impegno le emissioni di CO<sub>2</sub> sono state notevolmente sopra gli obiettivi, nel 2012 devono scendere del 20,9 per cento sotto il livello del 1990 affinché l'obiettivo parziale venga rispettato nella media determinante<sup>45</sup>. Ne risulta un primo obiettivo intermedio di meno 79 per cento nel 2012 (rispetto al 1990).

Il punto di arrivo del percorso di abbattimento nel 2020 corrisponde a una riduzione al 67 per cento delle emissioni del 1990 (riduzione del 33 per cento). È stato inoltre definito un secondo percorso che, in caso di mancato adempimento, causa un maggiore aumento della tassa. Il suo punto finale nel 2020 si situa al 73 per cento delle emissioni del 1990, il 10 per cento sopra l'obiettivo di riduzione perseguito per i carburanti.

Sulla base della statistica del CO<sub>2</sub> per gli anni 2014 e 2016 si verifica se sono stati raggiunti gli ulteriori obiettivi intermedi. La statistica del CO<sub>2</sub> è stilata ogni anno dall'UFAM sulla base della statistica globale dell'energia elaborata dall'UFE. I dati riguardanti le emissioni per un determinato anno sono disponibili sempre a metà dell'anno seguente. L'aumento dell'aliquota della tassa può così avere luogo al più presto il 1° gennaio di due anni dopo.

Poiché i valori di emissioni di CO<sub>2</sub> annuali del consumo di combustibile dipendono fortemente dalle condizioni meteorologiche di quell'anno, i dati riguardanti le emissioni subiscono una correzione climatica che si fonda sull'anno di base 1990. In questa maniera si elimina in pratica l'influsso di temperature invernali estremamente alte o estremamente basse sulle emissioni provenienti da combustibili. Si può così decidere se la tassa sul CO<sub>2</sub> deve essere aumentata indipendentemente dalla temperatura invernale nell'anno di riferimento.

La correzione climatica si utilizza soltanto per decidere sull'aumento della tassa sul CO<sub>2</sub> e non invece per il rispetto dell'obiettivo di riduzione previsto dalla legge, in sintonia con le direttive internazionali.

##### *Aliquota della tassa*

Conformemente all'articolo 29 della legge, l'aliquota della tassa per il 2013 ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>. Sulla base degli obiettivi intermedi descritti più sopra, ogni volta nell'anno seguente si verificherà se le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dai carburanti calano del volume auspicato. Se le emis-

<sup>45</sup> Legge sul CO<sub>2</sub> dell'8 ottobre 1999, art. 2 (RS 641.71)

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

sioni si situano sotto il percorso di raggiungimento dell'obiettivo, si mantiene l'importo della tassa dell'anno precedente.

Viceversa, il mancato raggiungimento di un obiettivo intermedio causa, senza ulteriore decreto del Consiglio federale, un aumento della tassa sul CO<sub>2</sub>. Se ad esempio i dati riguardanti le emissioni del 2012 mostrano che l'obiettivo parziale per i combustibili di meno 15 per cento sulla media degli anni 2008–2012 non è stato raggiunto, dal 2014 la tassa sul CO<sub>2</sub> verrà aumentata a 60 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>.

Se la tassa sul CO<sub>2</sub> verrà aumentata per il 2016 e il 2018, si decide sulla base della statistica del CO<sub>2</sub> per gli anni 2014 e 2016. Più le emissioni di CO<sub>2</sub> sono chiaramente sopra il percorso di raggiungimento dell'obiettivo, più fortemente verrà aumentata la tassa (cfr. sopra).

Se per contro le emissioni di CO<sub>2</sub> sui carburanti fossili dovessero situarsi sotto il percorso di raggiungimento dell'obiettivo per tre anni consecutivi, il Consiglio federale verifica se sia possibile mantenere l'effetto incentivante auspicato anche con un'aliquota della tassa inferiore e la adegua eventualmente verso il basso nel quadro di una modifica dell'ordinanza.

I singoli combustibili vengono tassati in ragione delle emissioni di CO<sub>2</sub> causate dalla loro combustione. La base di calcolo è costituita da fattori di emissione del CO<sub>2</sub> riconosciuti a livello internazionale e confermati da misurazioni svizzere, utilizzati anche nell'inventario nazionale dei gas serra e nella statistica del CO<sub>2</sub>. Da questi fattori di emissione risultano tariffe delle tasse per i singoli vettori energetici fossili per unità commerciale, che figura nell'allegato 11. I fattori di emissione e di conseguenza anche le tariffe delle tasse per i singoli vettori energetici possono venire adeguati dal Consiglio federale in seguito a nuove misurazioni. Sulle aliquote delle tasse viene effettuato un arrotondamento commerciale ai 10 centesimi.

L'aumento dell'aliquota della tassa modifica le tariffe di cui all'allegato 11. L'articolo 135 lettera e trasferisce al DATEC la competenza di adeguare di volta in volta le tariffe nell'allegato in funzione dell'ammontare della tassa.

### **Articolo 95 Prova del versamento della tassa**

Chi commercia in combustibili soggetti alla tassa deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti l'aliquota applicata per la tassa. In questo modo si intende informare in maniera trasparente gli acquirenti dei suddetti combustibili in merito all'ammontare della tassa sul CO<sub>2</sub> pagata ed evitare una traslazione abusiva.

## **8.2 Sezione: Restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>**

### **Articolo 96 Diritto alla restituzione**

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) restituisce su domanda la tassa sul CO<sub>2</sub> pagata a imprese e persone che sono esentate dalla tassa sul CO<sub>2</sub> (lett. a) o che utilizzano a scopo non energetico combustibili assoggettati alla tassa (lett. b). Secondo il capoverso 2, la prima categoria contempla le imprese che partecipano al sistema dello scambio di quote di emissioni (lett. a), centrali termiche a combustibili fossili (lett. b) soggette all'obbligo di compensazione e che per legge sono esentate dalla tassa, e imprese con un impegno di riduzione (lett. c). La seconda categoria (cpv. 1 lett. b) contempla i carburanti assoggettati alla tassa che sono utilizzati a scopo non energetico, come il petrolio per la pulizia o la lubrificazione, oppure combustibili per la trasformazione petrochimica.

Le due categorie si differenziano per il fatto che per la prima la restituzione si basa sull'acquisto del combustibile e per la seconda sul consumo effettivo (cfr. rispettivamente art. 97 e 98 e 99 e 100).

### **Articolo 97 Domanda di restituzione per imprese esentate dalla tassa sul CO<sub>2</sub>**

Le imprese esentate dalla tassa sul CO<sub>2</sub> (imprese SSQE, gestori di centrali, imprese con impegno di riduzione) devono presentare all'AFD una domanda in tal senso affinché questa possa restituire l'importo della tassa versato. La domanda va presentata nella forma prescritta dall'AFD (p. es. elettronica) (cpv. 1).

Il capoverso 2 descrive i requisiti. Conformemente al capoverso 3, ai fini della restituzione della tassa l'AFD può chiedere documenti di prova supplementari.

**Articolo 98 Periodicità della restituzione per imprese esentate dalla tassa sul CO<sub>2</sub>**

Le domande di restituzione delle imprese esentate dalla tassa possono comprendere un periodo di tempo da uno a 12 mesi (cpv. 1). Conformemente al capoverso 2, gli aventi diritto alla restituzione devono inoltrare la loro domanda di restituzione per le tasse pagate l'anno prima al più tardi il 30 giugno dell'anno seguente. Le imprese il cui esercizio commerciale termina prima della fine dell'anno civile possono chiedere fino a detta scadenza la restituzione di tasse pagate per l'intero esercizio commerciale chiuso l'anno prima. Ciò consente anche a queste imprese di riassumere la restituzione della tassa per un intero esercizio commerciale. Se il termine non viene rispettato, il diritto alla restituzione si estingue (cpv. 3).

**Articolo 99 Restituzione per utilizzo a scopo non energetico**

Affinché sia possibile presentare una domanda di restituzione per i combustibili utilizzati a scopi non energetici, il richiedente deve svolgere un controllo del consumo (cpv. 1). La domanda va presentata nella forma prescritta dall'AFD (p. es. elettronica) (cpv. 2).

Ai sensi del capoverso 3, nella domanda devono essere fornite indicazioni, da un lato, sul tipo di utilizzo a scopo non energetico (lett. a) e, dall'altro, sulla quantità dei combustibili utilizzati a scopo non energetico (lett. b). Inoltre, nella domanda deve essere indicato quale aliquota della tassa è stata pagata per i combustibili (lett. c). In questo modo si intende impedire che per la restituzione si applichi un'aliquota della tassa superiore a quella pagata per i combustibili utilizzati a scopi non energetici. Conformemente al capoverso 4, ai fini della restituzione della tassa l'autorità può chiedere indicazioni supplementari.

**Articolo 100 Periodicità della restituzione per utilizzo a scopo non energetico**

Le domande di restituzione per utilizzo a scopo non energetico possono contemplare un periodo da un mese fino a un anno (cpv. 1). Secondo il capoverso 2, gli aventi diritto alla restituzione devono presentare la loro domanda di restituzione per la tassa pagata entro tre mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio. Per i combustibili che sono stati utilizzati oltre due anni prima della presentazione della domanda decade il diritto alla restituzione (cpv. 3).

**Articolo 101 Conservazione dei documenti**

I documenti necessari per la restituzione, quali la domanda di restituzione, le fatture relative alle tasse sul CO<sub>2</sub> pagate, il tipo e la quantità dei combustibili usati ecc. devono essere conservati per un periodo di cinque anni e, su richiesta, devono essere presentati all'AFD. .

**Articolo 102 Importo minimo ed emolumento sull'importo della restituzione**

Per l'AFD, l'esame delle domande e il versamento delle restituzioni rappresentano un onere amministrativo. Tale onere deve essere proporzionato e va indennizzato. Il capoverso 1 fissa pertanto un importo minimo rimborsabile, mentre il capoverso 2 stabilisce l'ammontare dell'emolumento.

**Articolo 103 Rinvio della restituzione**

In particolare per esaminare l'andamento delle imprese SSQE e di quelle con un impegno di riduzione, le autorità devono poter contare sulla collaborazione delle imprese. Se l'UFAM accerta che un'impresa o una persona avente diritto alla restituzione non adempie al suo obbligo di collaborazione, l'AFD può rinviare la restituzione della tassa. In seguito, l'AFD respinge una domanda di restituzione. Appena l'impresa o la persona ottempera ai suoi obblighi, l'importo trattenuto viene versato.

## **9 Capitolo: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO<sub>2</sub>**

### **9.1 Sezione: Aiuti finanziari globali per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici**

#### **Articolo 104 Diritto ai contributi**

Gli aiuti finanziari sono concessi per il risanamento energetico di edifici riscaldati esistenti, in particolare per migliorare l'isolamento termico dell'involucro di edifici (cpv. 1 e 2). Possono essere utilizzati per il risanamento sia di edifici privati, sia di edifici pubblici.

Per attuare il programma di risanamento possono anche unirsi più Cantoni, che devono tuttavia determinare una rappresentanza debitamente autorizzata a ricevere gli aiuti finanziari globali della Confederazione (cpv. 3).

#### **Articolo 105 Indicazioni del Cantone**

Il Cantone (ovvero la rappresentanza dei Cantoni di cui all'art. 104 cpv. 3) è tenuto a collaborare. Per ricevere un aiuto finanziario dalla Confederazione il Cantone deve fornire previamente all'UFAM informazioni concernenti il proprio potenziale di incentivazione (lett. a) e la prevista attuazione del programma (lett. b). Queste indicazioni sono importanti perché permettono all'UFAM di concludere con piena conoscenza di causa l'accordo programmatico con il Cantone. L'obiettivo del programma, e quindi secondo l'articolo 106 capoverso 1 l'ammontare degli aiuti finanziari, viene infatti negoziato sulla base di questi dati. Se l'UFAM non dispone delle informazioni con sufficiente anticipo, non può impiegare i mezzi in modo efficiente. Queste indicazioni sono necessarie anche per valutare con oggettività l'efficacia del programma.

#### **Articolo 106 Accordo programmatico**

La Confederazione versa gli aiuti finanziari per il risanamento energetico degli edifici secondo l'articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> sulla base degli accordi programmatici stipulati con i Cantoni. Gli accordi programmatici vengono stipulati fra la Confederazione (rappresentata dall'UFAM e dall'UFE) e il Cantone (o la sua rappresentanza) per una durata massima di cinque anni (cpv. 3). Gli accordi programmatici sono disciplinati dall'articolo 20a della legge sui sussidi (LSu)<sup>46</sup> e rappresentano una forma speciale di contratto di diritto pubblico.

Quando, all'inizio del 2010, è stato varato il Programma Edifici, fatta eccezione per Appenzello Interno tutti i Cantoni hanno autorizzato la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CDE) a rappresentare i loro interessi nei confronti della Confederazione. Quest'ultima ha quindi potuto concludere con la CDE in rappresentanza dei Cantoni un accordo programmatico congiunto. Con il Cantone di Appenzello la Confederazione ne ha concluso uno separato, ma identico. La rappresentanza congiunta dei Cantoni consente di attuare il Programma Edifici in maniera armonizzata, in particolare di definire criteri uniformi per l'impiego degli aiuti finanziari, che secondo il capoverso 4 è imposto. I Cantoni sono inoltre tenuti a fissare e applicare aliquote di contributo uniformi per i singoli provvedimenti (cpv. 5). La fissazione delle aliquote avviene sulla base del modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM) e d'intesa con l'UFAM e l'UFE. Le aliquote possono essere adeguate nel corso della durata del Programma. A causa della forte richiesta, nell'aprile del 2011 e del 2012 esse sono state abbassate per accrescere l'efficienza del Programma in termini di riduzione del CO<sub>2</sub>.

Con l'entrata in vigore della riveduta legge sul CO<sub>2</sub> e della presente ordinanza, gli accordi programmatici in corso verranno portati avanti.

#### **Articolo 107 Ammontare dell'aiuto finanziario globale**

L'ammontare dell'aiuto finanziario è fissato in relazione all'obiettivo del programma stabilito nell'accordo programmatico (cpv. 1), concordato sulla base delle indicazioni del Cantone in merito al proprio potenziale di incentivazione (art. 106 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 105 lett. a). La quota per Cantone viene fissata come percentuale dell'importo totale (100%) disponibile per la promozione (cpv. 2).

---

<sup>46</sup> RS 616.1

**Articolo 108 Versamento**

Il versamento degli aiuti finanziari avviene in diverse tranches, durante il periodo di validità dell'accordo programmatico. Di massima, le tranches vengono pagate indipendentemente dal grado di raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia, conformemente all'articolo 112 capoverso 1, l'UFAM la sospende del tutto o in parte specialmente se il Cantone cagiona una grave inadempienza nella sua prestazione.

**Articolo 109 Spese d'esecuzione**

La destinazione vincolata dei proventi della tassa sul CO<sub>2</sub> secondo l'articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge serve a indennizzare le spese d'esecuzione assunte dal Cantone fino a un massimo del 6,5 per cento degli aiuti finanziari versatigli. Le spese d'esecuzione comprendono i costi per l'attuazione operativa del programma (IT, direzione operativa, formazione, monitoraggio) e quelle per l'elaborazione della domanda. Poiché viene rimborsato soltanto l'onere effettivo, il Cantone deve documentare periodicamente le spese sostenute per l'esecuzione del programma. Il 6,5 per cento va mantenuto, nella media, per l'intero periodo di durata dell'accordo programmatico (cpv. 1). Se vengono conclusi più accordi programmatici, possono prevedere che il 6,5 per cento vada mantenuto, nella media, per l'intero periodo di durata di tutti gli accordi programmatici.

L'UFAM può utilizzare annualmente al massimo 1 milione di franchi per la comunicazione globale del Programma. Anche questi fondi sono attinti dai proventi a destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO<sub>2</sub> destinato al risanamento termico degli edifici. Quelli per la comunicazione globale che non sono stati utilizzati vengono versati ai Cantoni sotto forma di aiuti finanziari per promuovere il risanamento di edifici rispettoso dell'ambiente. .

**Articolo 110 Rendicontazione e verifica**

I rapporti annuali sull'impiego degli aiuti finanziari informano la Confederazione sullo stato del programma. Conformemente al capoverso 1, i rapporti devono contenere informazioni su:

- le riduzioni di CO<sub>2</sub> realizzate complessivamente e suddivise per singolo provvedimento (lett. a);
- la somma pagata per la promozione dei progetti approvati, complessivamente e suddivisa per singolo provvedimento (lett. b);
- le spese che incombono al Cantone dall'esecuzione del programma (IT, direzione operativa, formazione, monitoraggio ed elaborazione della domanda, comunicazione inerente al prodotto) (lett. c);
- la somma totale di investimenti derivante dalla promozione dei progetti approvati (lett. d).

L'UFAM ha il diritto di eseguire controlli a campione per verificare le informazioni fornite (cpv. 2). Il Cantone è tenuto a mettere a disposizione dell'UFAM, su richiesta, i documenti necessari a verificare i rapporti (cpv. 3).

**Articolo 111 Restituzione di importi non utilizzati**

Se entro la durata dell'accordo programmatico il Cantone non è in grado di utilizzare tutti i contributi finanziari che gli sono stati versati, ad esempio per il fatto che non è stato inoltrato un numero sufficiente di domande di aiuto finanziario, alla scadenza dell'accordo il Cantone rimborsa alla Confederazione gli importi non utilizzati. Crediti pendenti da un accordo programmatico possono essere compensati con un eventuale accordo programmatico successivo. Sono considerati importi non utilizzati i fondi che il Cantone non ha versato fino a due anni dopo la fine dell'accordo programmatico.

Poiché la Confederazione ha concluso un accordo programmatico con la CDE quale rappresentante dei Cantoni, gli aiuti finanziari vengono versati alla CDE. Di conseguenza, essa è anche responsabile di restituire alla Confederazione gli aiuti finanziari non utilizzati.

**Articolo 112 Adempimento parziale**

In caso di inadempienza nell'ambito degli aiuti finanziari globali l'articolo 112 distingue le conseguenze legali durante l'accordo programmatico (cpv. 1) e dopo la sua scadenza (cpv. 2). Per tutta la durata dell'accordo programmatico, se il Cantone è in ritardo con l'inoltro dei rapporti o questi non sono stati approvati, i pagamenti delle tranches successive vengono trattenuti integralmente o in parte, finché i rapporti in questione non siano inoltrati e approvati (cpv. 1 lett. a). Inoltre il pagamento dell'ultima

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

tranche può essere trattenuto finché non viene inoltrato il rapporto finale. Una sospensione totale o parziale dei versamenti può essere decisa anche se il Cantone, per colpa propria, non fornisce le prestazioni richieste o non le fornisce puntualmente (lett. b).

Se l'accordo programmatico non viene adempiuto entro il periodo concordato, ovvero se allo scadere dell'accordo programmatico risulta che il Cantone ha fornito la propria prestazione soltanto in modo parziale, l'UFAM ne esige la corretta esecuzione. (cpv. 2). Tale obbligo non sussiste se il Cantone dimostra che il programma è stato attuato correttamente dal punto di vista amministrativo e materiale secondo principi armonizzati (modello d'incentivazione armonizzato dei Cantoni, HFM) e che la prestazione convenuta non ha potuto essere adempiuta a causa di fattori esogeni indipendenti dalla sua colpa. Per tali correzioni la Confederazione non versa nessun contributo oltre a quelli già concordati. Se le insufficienze riscontrate non vengono eliminate, per la restituzione della quota di aiuti finanziari versata in eccesso il capoverso 3 rinvia all'articolo 28 LSu.

### Articolo 113 Collaborazione

La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente per attuare il programma. Composto in modo paritario tra Confederazione e Cantoni, il «Partnerrausschuss» (comitato dei partner), operante dal 2010, sostiene e consiglia le parti nelle questioni inerenti al Programma Edifici, in particolare in caso di modifiche degli accordi programmatici o delle aliquote, e nella comunicazione.

## 9.2 Sezione: Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra

### Articolo 114 Fideiussione

Con l'aiuto del fondo per le tecnologie è possibile promuovere innovazioni che riducono i gas serra o il consumo di risorse, oppure che agevolano l'impiego di energie rinnovabili e aumentano l'efficienza energetica (cpv. 1 e art. 35 cpv. 3 legge sul CO<sub>2</sub>).

Il fondo copre in primo luogo rischi connessi alla tecnologia innovativa. La nuova tecnologia deve avere opportunità di mercato (cpv. 1 lett. a) e l'impresa, per effettivo del personale e struttura finanziaria, essere sostanzialmente in grado di condurre il progetto innovativo a un successo duraturo e di rimborsare il mutuo. Le imprese la cui solvibilità è a rischio, non possono beneficiare di un mutuo garantito da fideiussione (cpv. 1 lett. b). Poiché, a seguito della fideiussione, cala il rischio per il mutuante, questi ne fa beneficiare il mutuatario sotto forma di un premio di rischio ridotto e migliori condizioni quanto all'interesse del mutuo (lett. c).

Conformemente al capoverso 2, le fideiussioni vengono di regola concesse a banche o casse di risparmio ammesse in virtù della legge federale sulle banche e che sottostanno alla vigilanza sui mercati. Altri mutuanti possono essere creditori se garantiscono di assolvere i compiti quali beneficiari della fideiussione con una diligenza paragonabile a quella di una banca.

La concessione di fideiussioni è intesa a facilitare l'accensione di un mutuo alle imprese innovative. Le fideiussioni dal fondo per le tecnologie servono a ripartire il rischio nel mettere a disposizione capitale. Il capoverso 3 fissa a 3 milioni di franchi per impresa l'importo massimo garantito mediante fideiussione. Di regola, fino al 60 per cento del finanziamento complessivo deve potere essere garantito mediante fideiussione. In casi eccezionali ciò può significare che un mutuo può essere totalmente garantito mediante fideiussione, a seconda della tornata di finanziamento. L'entità dell'effettiva somma garantita da fideiussione deve rifarsi alla prassi dell'Unione europea, che differenzia in base alle dimensioni dell'impresa, alle caratteristiche tecniche degli impianti e al tipo di progetto. L'ammontare e la durata delle fideiussioni devono anche coincidere con i requisiti commerciali per l'ammortamento dei mutui. La durata della fideiussione concessa non deve superare quella del mutuo garantito dalla fideiussione stessa.

Di solito, i mutui di grado uguale vengono garantiti dalle banche. Poiché, tuttavia, in particolare nella fase iniziale di un'impresa vi è una necessità di capitale dall'elevata disponibilità all'assunzione del rischio, in caso di innovazioni assai promettenti si possono garantire mediante fideiussione anche mutui postergati. Questi ultimi comportano un rischio più elevato, poiché in caso di insolvenza si estinguono dapprima i debiti privilegiati, come il capitale di terzi. Se sono soddisfatti i presupposti, entrano in linea di conto anche altre forme mezzanine, quali mutui partecipativi o convertibili, dallo spiccato carattere opzionale e che comportano rischi elevati, ma soprattutto sono interessanti nell'ottica di una partecipazione agli utili d'esercizio, che potrebbero a loro volta essere destinati al fondo per le tecnologie.

### Articolo 115 Assegnazione della fideiussione

Le imprese che vogliono finanziare un progetto innovativo con un mutuo garantito da una fideiussione, presentano una domanda all'UFAM o a un'organizzazione da esso incaricata d'intesa con l'UFE. In caso di giudizio positivo della tecnologia innovativa e dell'impresa, l'UFAM garantisce che la fideiussione verrà concessa nei confronti di un mutuante idoneo (cpv. 1).

Per giudicare un progetto innovativo da finanziare attraverso un mutuo garantito da una fideiussione, secondo il capoverso 2 sono necessari per lo meno:

- la forma organizzativa, gli organi, il diritto di firma e la struttura finanziaria dell'impresa, inclusa la scadenzialità e il grado di mutui già esistenti, documentazione inerente al mutuatario ed entità di eventuali partecipazioni proprie (lett. a);
- la documentazione tecnica del progetto innovativo e il piano imprenditoriale con i costi d'investimento, il cashflow atteso e i provvedimenti per uno sviluppo, un'introduzione sul mercato o una diffusione efficaci della tecnologia innovativa (lett. b e c);
- la descrizione dell'innovazione (tecnologia, procedura o impianto), la loro differenziazione rispetto allo stato della tecnica e il loro potenziale per il risparmio delle emissioni di gas serra o del consumo di risorse o per l'aumento dell'efficienza energetica o dell'impiego di energie rinnovabili (lett. d).

Di interesse è anche il motivo per cui il progetto innovativo non può essere svolto senza fideiussione e quale sarebbero le alternative a una fideiussione della Confederazione.

L'UFAM o gli organi esecutivi incaricati possono chiedere in ogni momento informazioni supplementari.

### Articolo 116 Obbligo di notifica e rendicontazione

L'impresa alla quale viene concesso un mutuo garantito da fideiussione deve riferire ogni anno sullo stato del mutuo (stato dell'ammortamento e onere degli interessi) e sulla sua struttura finanziaria. Deve inoltre presentare il suo conto annuale (cpv. 2).

Di interesse sono inoltre eventi che potrebbero portare a un caso di sinistro. Va notificato immediatamente qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sulla fideiussione (cpv. 1). Si pensi, in particolare, ai cambiamenti intervenuti nei rapporti di proprietà o nelle finalità dell'impresa. La fideiussione può essere portata avanti in caso di ripresa di un'impresa, sempre che rimangano adempiuti i requisiti perché venga concessa.

### Articolo 117 Esecuzione

L'UFAM può trasferire compiti di esecuzione a organizzazioni idonee mediante mandati di prestazioni. In virtù dell'articolo 39 della legge sul CO<sub>2</sub>, il trasferimento di compiti amministrativi può anche contemplare compiti sovrani su mandato della Confederazione. In questo caso l'organizzazione è soggetta alla responsabilità dello Stato.

Per giudicare la tecnologia innovativa riguardo alla sua utilità per la protezione del clima e il risparmio delle risorse naturali può anche essere insediato un comitato costituito di esperti in materia di clima e di energia interni e/o esterni all'Amministrazione federale. Gli esperti vengono indennizzati per le loro spese.

### Articolo 118 Finanziamento

Il fondo per le tecnologie è gestito quale fondo speciale senza personalità giuridica ai sensi dell'articolo 52 della legge federale sulle finanze della Confederazione<sup>47</sup>. È alimentato con fondi della tassa sul CO<sub>2</sub> per un ammontare massimo di 25 milioni franchi l'anno. Le risorse del fondo vengono remunerate e servono a finanziare le perdite della fideiussione. Inoltre, anche i costi di esecuzione connessi alla concessione di quest'ultima vengono pagati con fondi della tassa sul CO<sub>2</sub>.

Con i crediti a preventivo annuali, il Consiglio federale propone alle Camere federali l'ammontare dei mezzi finanziari che vengono forniti al fondo per le tecnologie (cpv. 1). L'entità dei mezzi si rifà alle fideiussioni probabilmente da concedere e già concesse e il conseguente rischio di perdite per l'anno successivo. Per non caricare in modo duraturo le finanze della Confederazione, le fideiussioni con-

---

<sup>47</sup> RS 611.0

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

cesse complessivamente non devono superare 500 milioni franchi (cpv. 3). Poiché, con le fidejussioni, la Confederazione assume impegni finanziari pluriennali, si deve chiedere un credito d'impegno con il quale l'Assemblea federale stabilisce l'ammontare massimo degli impegni ancora in sospeso (cpv. 2). Trattandosi, nel caso della concessione di fidejussioni per tecnologie nel settore ambientale, di un nuovo strumento dove la stima della domanda e dei rischi è incerta, il limite massimo previsto nell'ordinanza per impegni ancora in sospeso non va utilizzato completamente. A ciò si aggiunge che inizialmente il fondo dispone ancora di pochi fondi per coprire eventuali perdite. Il Consiglio federale ha chiesto alle Camere federali un credito d'impegno di 150 milioni con il messaggio concernente il preventivo 2013. A seconda di come evolverà il sistema delle fidejussioni, in un secondo tempo potranno essere chiesti al Parlamento crediti aggiuntivi per aumentare il volume dell'impegno fino al limite massimo di 500 milioni.

I costi per il disbrigo delle domande e l'indennizzo alle organizzazioni incaricate vengono finanziati con le risorse del fondo per le tecnologie. Le autorità o l'organizzazione incaricata possono riscuotere emolumenti per la trattazione delle domande.

L'UFAM o l'organizzazione incaricata riferisce annualmente all'attenzione del DATEC sulle fidejussioni concesse, sui rischi di perdite e sulle fidejussioni richieste. Il fondo per le tecnologie è valutato periodicamente quanto a utilità ambientale, effetti di coinvolgimento, efficacia ed efficienza

### 9.3 Sezione: Distribuzione del prodotto della tassa alla popolazione

#### Articoli 119–123

Gli articoli 119–123 disciplinano le responsabilità e le modalità della distribuzione del prodotto della tassa sul CO<sub>2</sub> alla popolazione. Secondo l'articolo 38 della legge sul CO<sub>2</sub> i proventi vengono calcolati in base agli introiti, inclusi gli interessi e dedotti i costi di esecuzione.

La distribuzione equa del prodotto della tassa alla popolazione secondo la legge sul CO<sub>2</sub> compete agli assicuratori dell'assicurazione malattia obbligatoria e dall'assicurazione militare. Ai fini della restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> è determinante il prodotto della tassa pagata dalla popolazione. La quota del gettito proveniente dalla popolazione è stabilita in base alla statistica del CO<sub>2</sub>, che riporta separatamente le emissioni prodotte dalle economie domestiche.

I prodotti della tassa sul CO<sub>2</sub> vengono distribuiti nello stesso anno in cui sono riscossi (ridistribuzione nello stesso anno). Poiché la ridistribuzione avviene ancora nel corso dello stesso anno, la quota annua spettante alla popolazione, ovvero la quota pro capite, si basa su una stima del prodotto annuo nell'anno di riscossione, cui si aggiunge la correzione della quota stimata due anni prima. La differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo è compensata due anni dopo la riscossione con il calcolo degli importi pro capite.

La distribuzione del prodotto della tassa agli assicurati avviene mediante detrazione dai premi esigibili nell'anno di distribuzione. Gli assicuratori malattie comunicano l'importo della ridistribuzione a tutti gli assicurati quando comunicano loro i nuovi premi per l'anno successivo. hanno diritto a una parte del prodotto della tassa tutte le persone assoggettate all'obbligo di assicurazione ai sensi della legge sull'assicurazione malattie (assicurazione di base obbligatoria) o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 della legge federale sull'assicurazione militare<sup>48</sup> e che sono domiciliate in Svizzera. Il giorno chiave per determinare la popolazione avente diritto alla distribuzione è il 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di riscossione.

L'indennità di esecuzione per l'assicuratore è pari a 30 centesimi per ogni assicurato. Detto importo consente di risarcire sia i costi per la ridistribuzione della tassa sul CO<sub>2</sub> sia quelli della tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV).

### 9.4 Sezione: Distribuzione del prodotto della tassa all'economia

#### Art. 124–127

Gli articoli 124–127 disciplinano le responsabilità e le modalità della distribuzione della tassa all'economia. Secondo l'articolo 38 della legge sul CO<sub>2</sub> i proventi vengono calcolati in base agli introiti, inclusi gli interessi e dedotti i costi di esecuzione.

La distribuzione ai datori di lavoro in funzione della massa salariale determinante dei dipendenti avviene attraverso le casse di compensazione AVS. Ai fini della ridistribuzione del prodotto della tassa

<sup>48</sup> SR 833.1

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

all'economia è determinante il prodotto della tassa prelevata dall'economia. La relativa quota sul gettito totale della tassa è determinata in base alla statistica del CO<sub>2</sub>, che riporta in modo separato le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dall'economia, da cui vengono detratte le emissioni prodotte dalle imprese che possono chiedere la restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>.

I prodotti della tassa sul CO<sub>2</sub> vengono distribuiti nello stesso anno in cui sono riscossi (ridistribuzione nello stesso anno). Poiché la redistribuzione dei prodotti della tassa avviene nello stesso anno, la parte annua del prodotto destinata alle imprese è basata su una stima del prodotto relativo all'anno di riscossione. La parte per le imprese deve inoltre essere corretta del prodotto stimato due anni prima, in quanto la differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo è compensata due anni dopo la riscossione.

Poiché sussiste il problema che le masse salariali attuali e quelle dell'anno precedente non sono ancora conosciute, per la distribuzione del prodotto nell'anno di riscossione è determinante la massa salariale conteggiata due anni prima dell'anno di riscossione. Il prodotto della tassa è quindi distribuito soltanto alle aziende che in quell'anno già presentavano una massa salariale. Le successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione. In base al fattore di distribuzione, le casse di compensazione calcolano l'importo destinato ai singoli datori di lavoro. La distribuzione avviene sotto forma di detrazione o di pagamento. A tal fine vanno osservate le prescrizioni contabili previste dal regolamento interno AVS. Per il pagamento della redistribuzione (bonifico elettronico o pagamento in contanti) viene stabilito un importo minimo pari a 50 franchi, da cui sono escluse le compensazioni. Gli importi non versati in seguito a tale disposizione verranno nuovamente redistribuiti all'economia negli anni successivi.

L'UFAM stabilisce l'indennizzo spettante alle casse di compensazione d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

## 10 Capitolo: Formazione e perfezionamento e informazione

### Articolo 128 Promozione della formazione e del perfezionamento

Per attuare la legislazione sul CO<sub>2</sub> sono necessari in particolare gli esperti che svolgono un ruolo di mediatori e diffusori nello sviluppo, nell'applicazione e nella diffusione di tecnologie, procedure e prodotti per ridurre le emissioni, ma anche gli utenti che prendono decisioni su investimenti e consumi. Anche nel settore dell'adattamento ai cambiamenti climatici vi sono esperti, in ambito pubblico e privato, che si occupano sempre più dello sviluppo, della pianificazione, del coordinamento e dell'attuazione di provvedimenti atti a sfruttare le opportunità e a evitare i rischi risultanti dai cambiamenti climatici. Le misure di formazione e perfezionamento nell'ambito della politica in materia di clima devono perciò concentrarsi sulla formazione professionale. L'UFAM concede, nel quadro dei crediti autorizzati, aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private per la progettazione, lo sviluppo, l'esecuzione e la valutazione di offerte di formazione (cpv. 2). In tal senso, collabora con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). Il confine tra informazione e consulenza di cui all'articolo 41 della legge sul CO<sub>2</sub> non è ben definito. Le misure di formazione e perfezionamento possono perciò anche concentrarsi sul miglioramento della consulenza per Comuni, imprese e consumatori

L'allestimento e l'esecuzione di un programma vengono strettamente coordinati con l'UFE, tenendo conto dei campi d'attività per i quali non vi sono offerte di formazione nell'ambito di SvizzeraEnergia. Le offerte di formazione già sostenute in altro modo dalla Confederazione, ad esempio nel quadro di SvizzeraEnergia, non ricevono aiuti finanziari supplementari. L'UFAM applica criteri di qualità per scegliere le offerte di formazione degne di essere promosse.

### Articolo 129 Informazione

Le informazioni sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e sul comportamento rispettoso del clima e adeguato ai cambiamenti climatici sono un presupposto fondamentale per comportamenti adeguati alle situazioni. Occorre illustrare alla popolazione le basi decisionali e le opzioni operative. Le informazioni dell'UFAM possono rivolgersi a gruppi target specifici, in particolare anche ai consumatori. L'attività di informazione delle autorità si rifà ai principi generali dell'amministrazione: deve essere comprensibile, oggettiva, trasparente e proporzionata.

L'attività di informazione sulle conseguenze dei cambiamenti climatici (lett. a) contempla in primo luogo le conseguenze dei cambiamenti climatici per la Svizzera. Possono tuttavia essere considerati anche i rischi che hanno ripercussioni globali o che riguardano regioni di particolare importanza per la Svizzera e la sua popolazione.

L'attività di informazione dell'UFAM sul comportamento rispettoso del clima (lett. b) non si limita soltanto alle emissioni prodotte in Svizzera, bensì comprende anche le emissioni risultanti dalla fabbricazione, dal trasporto e dallo smaltimento di prodotti o dalla fornitura di prestazioni di servizio all'estero se questi vengono poi utilizzati in Svizzera. Inoltre, l'UFAM informa e sensibilizza la popolazione e i gruppi target interessati in maniera adeguata riguardo ai provvedimenti legali, migliorando così la comprensione per la politica nazionale in materia di clima. In questo modo si intende rafforzare il consenso per gli strumenti esistenti, costituire una base per l'attuazione conforme agli obiettivi di singoli provvedimenti (p. es. ammontare della tassa sul CO<sub>2</sub>) e creare le condizioni quadro favorevoli a provvedimenti legali in materia di protezione del clima in altri ambiti politici o ad altri livelli politici.

L'UFAM informa e sensibilizza il pubblico in maniera adeguata su possibili misure di adattamento ai cambiamenti climatici (lett. c) in Svizzera. Si possono però discutere anche le misure di adattamento che hanno dimensioni globali o che riguardano regioni di particolare importanza per la Svizzera e la sua popolazione.

## 11 Capitolo: Esecuzione

### Articolo 130 Autorità esecutive e 132 Indennizzo

La legge sul CO<sub>2</sub> designa l'UFAM quale ufficio competente per la politica in materia di clima. Nell'attuazione della legge l'UFAM viene coadiuvato da altri uffici federali (in particolare l'UFE, l'AFD e l'USTRA) (art. 130 cpv. 1–6), per non creare sovrapposizioni nelle strutture e mantenere al minimo l'onere amministrativo.

Fatta eccezione per le prescrizioni in materia di CO<sub>2</sub> riguardanti le automobili nuove, la cui esecuzione è finanziata dalla relativa sanzione, l'onere dei singoli servizi è indennizzato mediante la tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili sotto forma di crediti per il personale e per beni e servizi. A tale scopo si trattiene al massimo il 2,2 per cento delle entrate lorde generate dalla tassa sul CO<sub>2</sub> (art. 132). Secondo le stime attuali, con questo 2,2 per cento si possono coprire i costi di esecuzione, fatta eccezione per l'onere di esecuzione per il fondo per le tecnologie, che viene indennizzato attraverso le sue stesse risorse. Se, a causa di aumenti dell'aliquota della tassa conformemente all'articolo 94, l'indennizzo dovesse crescere più dei costi di esecuzione, il DATEC abbasserà di conseguenza l'aliquota dell'indennizzo d'intesa con il DFF.

### Articolo 131 Inventario dei gas serra

L'inventario dei gas serra è una statistica completa delle emissioni che l'UFAM tiene secondo le disposizioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Comprende i dati riguardanti le emissioni per tutti i gas serra elencati nell'articolo 1 della presente ordinanza e dati sulle dimensioni e la modifica dei serbatoi di carbonio nella biomassa e nel suolo (p. es. nel bosco). In futuro nell'inventario verrà documentato anche il carbonio immagazzinato nei prodotti del legno. L'inventario dei gas serra è determinante per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della legge.

Per la rendicontazione nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici devono inoltre essere documentati i certificati delle emissioni esteri computabili secondo la presente ordinanza di imprese e centrali termiche a combustibili fossili. Vengono considerati anche per il raggiungimento degli obiettivi a livello internazionale e documentati separatamente

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della legge sul CO<sub>2</sub> non vengono considerati i certificati di riduzione delle emissioni esteri. Il Parlamento aveva introdotto l'obbligo per le centrali termiche a combustibili fossili di compensare integralmente le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte, affinché il bilancio dei gas serra della Svizzera non venga gravato dalla costruzione di nuove centrali di questo tipo. Questo obbligo di compensazione non è quindi un provvedimento di riduzione che diminuisce le attuali emissioni di CO<sub>2</sub> e che fornisce un contributo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della legge sul CO<sub>2</sub>. Piuttosto, garantisce che l'esercizio di future centrali e le loro emissioni non gravino ulteriormente sul bilancio del CO<sub>2</sub>. In tal senso, l'obbligo di compensazione per le centrali va qualificato quale provvedimento di stabilizzazione e quindi quale provvedimento sui generis. Per questo motivo, nonostante l'obiettivo nazionale, i gestori delle centrali possono compensare fino al 50 per cento del loro obbligo di compensazione mediante certificati di riduzione delle emissioni esteri. Per tenere conto di questa situazione nel giudicare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della legge sul CO<sub>2</sub>, non vengono considerate le emissioni di CO<sub>2</sub> delle centrali termiche a combustibili fossili né le riduzioni delle emissioni computate nell'ambito dei contratti compensazione di cui all'articolo 84 dell'ordinanza (art. 131 cpv. 2).

L'inventario dei gas serra di un anno civile viene presentato ogni volta nell'aprile di due anni dopo al Segretariato ONU per i cambiamenti climatici. Si potrà perciò giudicare in maniera definitiva il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della legge soltanto nel 2022.

Sulla base di parti dell'inventario dei gas serra, in precedenza si allestisce la statistica annuale del CO<sub>2</sub>, determinante in particolare per l'esecuzione del Capitolo 8 della presente ordinanza.

### Articolo 133 Controlli e obbligo di informare

L'articolo 133 autorizza le autorità esecutive a controllare in ogni momento la corretta attuazione degli obblighi legali ai sensi della presente ordinanza. A tale scopo, possono eseguire controlli con o senza preavviso. Le informazioni, i documenti e i dati necessari all'attuazione della presente ordinanza devono essere messi a disposizione delle autorità esecutive (obbligo di informare). Questo concerne in particolare i dati che servono per calcolare le emissioni di gas serra.

### **Articolo 134 Rilevamento dei dati**

L'articolo 134 autorizza le autorità esecutive a mettersi reciprocamente a disposizione i dati rilevati nell'ambito dell'esecuzione, sempre che ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti di esecuzione (cpv. 1). Conformemente al capoverso 2, per l'obbligo di compensazione degli importatori può essere impiegata anche la banca dati comune dell'AFD e della Carburant.

### **Articolo 135 Adeguamento degli allegati**

In caso di necessità, il DATEC può adeguare di sua competenza gli allegati 2 e 3, che escludono determinati tipi di progetti di protezione del clima svizzeri ed esteri (lett. a e b), e l'allegato 7, il quale elenca i settori economici autorizzati all'esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub> (lett. d). In questo modo si può reagire più rapidamente a nuovi sviluppi.

Per calcolare i valori di CO<sub>2</sub> auspicati per le automobili occorre stabilire ogni volta entro fine aprile nell'allegato 5 il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta. Il presente articolo trasferisce al DATEC la competenza a tale scopo (lett. c).

All'aumento dell'aliquota della tassa sul CO<sub>2</sub> cambiano in misura proporzionale anche le tariffe per i singoli vettori energetici figuranti nell'allegato 11. Il DATEC adegua l'allegato prima di un aumento della tassa (lett. e).

## 12 Capitolo: Disposizioni finali

### 12.1 Sezione: Diritto previgente: abrogazione e modifica

#### **Articolo 136 Diritto previgente: abrogazione e Articolo 137 Diritto previgente: modifica e Articolo 147 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013 (art. 147) e sostituisce le cinque ordinanze esistenti relative alla legge sul CO<sub>2</sub> (art. 136).

Sulla scia della revisione dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> sono state sottoposte a un restyling strutturale e redazionale le disposizioni riguardanti la redistribuzione del prodotto della tassa sul CO<sub>2</sub> all'economia e alla popolazione. Poiché anche il prodotto della tassa d'incentivazione sui COV, le corrispondenti disposizioni nell'OCOV<sup>49</sup> devono essere adeguate di conseguenza (art. 137).

### 12.2 Sezione: Disposizioni transitorie

#### **A Articolo 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati**

L'articolo 138 prevede che i diritti di emissione che non sono stati utilizzati nel periodo 2008–2012 possono essere trasferiti nel periodo 2013–2020. Dal 2013, il SSQE funzionerà come sistema chiuso, dal quale i diritti di emissione non potranno essere estratti e utilizzati da imprese diverse da quelle che partecipano allo stesso SSQE per adempiere ai loro obblighi. I diritti di emissione che non sono stati utilizzati nel primo periodo d'impegno, possono essere convertiti senza limitazione quantitativa e con un rapporto di 1:1. La forma della conversione dipende tuttavia dal regime al quale è assoggettata dopo il 2012 la persona o l'impresa che possiede i diritti di emissione. La conversione ha luogo il 30 giugno 2014 (cpv. 1).

Per le imprese che fino al 2012 hanno partecipato al SSQE e che dal 2013 continueranno a parteciparvi, i diritti di emissione non utilizzati verranno convertiti in nuovi diritti di emissione (cpv. 1 lett. a). Le imprese che dal 2013 assumeranno impegni di riduzione ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge, ricevono un credito che possono utilizzare per raggiungere i propri obiettivi o che, su domanda, possono fare convertire in attestati secondo l'articolo 7 della legge (cpv. 1 lett. b e cpv. 2). Per tutte le altre imprese e persone che dopo il 2012 non partecipano al SSQE né assumono un impegno di riduzione i diritti di emissione vengono direttamente convertiti in attestati ai sensi dell'articolo 7 della legge sul CO<sub>2</sub> (cpv. 1 lett. c).

I diritti e gli obblighi inerenti al computo dei diritti di emissione e agli attestati dal 2013 sono sanciti nelle rispettive disposizioni riguardanti il computo.

#### **Articolo 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati**

L'articolo 139 completa l'articolo 4 e l'allegato 2 e precisa fino a che punto, in base alla loro validità secondo il Protocollo di Kyoto, possono essere computati i certificati di riduzione delle emissioni (certificati) degli anni 2008–2012. Secondo le disposizioni di quest'ultimo, ai certificati è attribuito un numero di identificazione indicante anche la durata di validità, durata che in sostanza corrisponde al periodo nel quale è fornita la riduzione delle emissioni. I certificati dal primo periodo d'impegno (2008–2012) possono essere computati per l'adempimento degli impegni fino a metà 2015. Fino ad allora, le emissioni per l'ultimo anno d'impegno (2012) documentate nell'inventario dei gas serra dovranno essere verificate in una procedura internazionale. I certificati del primo periodo d'impegno che non vengono utilizzati possono essere annunciati per il trasferimento («carry-over»). La Confederazione deve presentare una richiesta in tal senso al Segretariato ONU per i cambiamenti climatici. In questo modo sono validi anche nel secondo periodo d'impegno, cambia semplicemente il loro numero di identificazione. I certificati che non sono stati annunciati per il trasferimento non sono più validi nel secondo periodo d'impegno e vengono eliminati.

I certificati del primo periodo d'impegno che soddisfano i requisiti di qualità di cui all'articolo 4 possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2015 (cpv. 5). Fino ad allora, anche in rappresentanza delle imprese, la Confederazione li deve annunciare per il trasferimento affinché possano essere utilizzati nel secondo periodo d'impegno.

---

<sup>49</sup> Sezione 8 dell'ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili

## ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Conformemente all'articolo 48 capoverso 2 della legge sul CO<sub>2</sub>, i certificati possono essere riportati soltanto in misura limitata. L'articolo 139 dell'ordinanza precisa le regole per il trasferimento dei certificati conformemente al Protocollo di Kyoto (cpv. 3). La quantità ammessa secondo il Protocollo di Kyoto corrisponde al 2,5 per cento dei diritti di emissione assegnati («Assigned Amount Unit» AAU, numero di diritti di emissione assegnati allo Stato in dipendenza del suo obiettivo di riduzione) per CER (certificati da progetti in Paesi in sviluppo) e per ERU (certificati da progetti in Paesi industrializzati), quindi 6 070 960 CER e 6 070 960 ERU. Nel caso in cui, al momento del trasferimento, il Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni contenga più certificati di riduzione delle emissioni della quantità massima ammessa, l'ordinanza stabilisce chi può trasferire quanti certificati. Sono autorizzati soltanto operatori ai quali la legge dopo il 2012 consente di computare i certificati in una certa misura..

Godono della massima priorità le imprese SSQE e le imprese soggette a un obbligo di riduzione (cpv. 4). In seconda posizione seguono le centrali termiche a carboni fossili tenute alla compensazione in virtù della legge sul CO<sub>2</sub>. Per ogni impresa non possono essere trasferiti più certificati di quanti ne potranno ancora essere presumibilmente computati entro fine 2020. Se il diritto di trasferimento individuale delle imprese di una categoria la quantità massima ammessa conformemente al Protocollo di Kyoto, il diritto al trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni è ridotto in modo proporzionale. Possono essere riportati soltanto certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i criteri di qualità di cui all'articolo 4 (cpv. 2). Si garantisce così una procedura coerente nel computo e nel trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni.

### **Articolo 140 Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera**

Secondo l'articolo 140, con il nuovo diritto possono essere rilasciati attestati anche per progetti registrati prima del 1° gennaio 2013. Per simili progetti da questa data si applica il nuovo diritto (Abs. 1). In particolare, al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza occorre inoltrare un rapporto di monitoraggio verificato di cui all'articolo 9. Anche per le riduzioni delle emissioni realizzate prima del 1° gennaio 2013 e per le quali non è stato ancora rilasciato un attestato si applica il nuovo diritto. In relazione con l'entrata in vigore della presente ordinanza verranno elaborati nuovi metodi e mezzi ausiliari, atti a sostenere i richiedenti, per verificare l'addizionalità di provvedimenti di compensazione volontari in Svizzera. Questi metodi e processi vanno utilizzati anche per progetti registrati prima del 2013.

Possono essere convertite in attestati ai sensi della presente ordinanza e registrate nella banca dati tenuta dall'UFAM (cfr. art. 13) le prestazioni di riduzioni confermate prima del 31 dicembre 2012 (cpv. 2). Nel quadro della presente ordinanza possono essere computati soltanto gli attestati registrati..

### **Articolo 141 Computo delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili**

Alle automobili particolarmente efficienti dal profilo del CO<sub>2</sub> è assegnato un credito, che si riduce nel corso degli anni, espresso in multipli con i quali il grande importatore può computarlo all'obiettivo: nel 2013 con un fattore di 3,5, nel 2014 con un fattore di 2,5 e nel 2015 con un fattore di 1,5.

### **Articolo 142 Partecipazione al SSQE**

Le imprese che dall'inizio del 2013 sono tenute alla partecipazione allo scambio di quote di emissioni in virtù dell'articolo 16 della legge devono annunciarsi all'UFAM entro il 28 febbraio 2013 (cpv. 1) e possono, alle condizioni elencate nell'articolo 41 della presente ordinanza, chiedere una deroga all'inclusione nel SSQE. Affinché una simile deroga possa avere luogo già dal 2013, la domanda va presentata all'UFAM entro il 1° giugno 2013 (cpv. 3). Lo stesso termine si applica alla domanda di partecipazione volontaria al SSQE dal 1° gennaio 2013 (cpv. 2).

Al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione o del termine di notifica dell'obbligo di partecipazione, le imprese devono sottoporre per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51 (cpv. 1 e cpv. 2).

### **Articolo 143 Impianti stazionari non considerati nel SSQE**

Gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani saranno inclusi nel SSQE dal 2015 se fino ad allora non sarà stata trovata una soluzione di categoria adeguata. Il DATEC proporrà al Consiglio federale di abrogare il presente articolo se si conclude un accordo tra la categoria e il DATEC stesso che garantisca una sensibile riduzione delle emissioni di gas serra causate e un miglioramento dell'efficienza degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.

**Articolo 144 Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra**

Il capoverso 1 sancisce che, nell'ottica di un'esenzione dalla tassa dal 2013, la domanda di fissazione di un impegno di riduzione di cui all'articolo 69 va presentata all'UFAM entro il 1° giugno 2013. Nel farlo, forniscono indicazioni sulle emissioni di gas serra effettive degli anni 2010 e 2011.

Conformemente al capoverso 2, per giudicare l'adempimento o l'inadempimento degli impegni del primo periodo d'impegno e per sanzionare eventuali inadempienze si applica il diritto vigente.

**Articolo 145 Centrali autorizzate e passate in giudicato**

Sono escluse dall'obbligo di compensazione fino al 2020 tutti gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione passata in giudicato il 1° gennaio 2011, prima dell'entrata in vigore della pertinente revisione parziale della legge sul CO<sub>2</sub>. Autorizzazione passata in giudicato significa che essa non è stata impugnata o che eventuali procedure si sono concluse già prima del 1° gennaio 2011. Di conseguenza, all'obbligo di compensazione sono soggette soltanto le nuove centrali termiche a combustibili fossili. Gli impianti esclusi dall'obbligo di compensazione sono assoggettati al regime generale (ossia alla tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili o all'esenzione dalla tassa con o senza sistema di scambio di emissioni, se le condizioni sono soddisfatte).

Le centrali che già rientravano nel campo d'applicazione del decreto federale del 23 marzo 2007 sull'obbligo di compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per le centrali a ciclo combinato, non sono interessate da questa normativa d'eccezione. In caso di realizzazione, sono soggette all'obbligo di compensazione (art. 145 cpv. 2). Conformemente alla documentazione relativa ai dibattiti del Consiglio nazionale del 20 marzo 2007<sup>50</sup>, si tratta dei progetti Chavalon (EOS), Cornaux (EOS), Monthey (Atel), Perlen (Axpo) e Utzenstorf (BKW) e dei progetti, resi noti successivamente, a Ginevra (SIG) e Schweizerhalle (Axpo)<sup>51</sup>.

**Articolo 146 Restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>**

Per consentire alle imprese esentate già nel primo periodo d'impegno di ottenere una restituzione senza lacune, esse possono richiedere la restituzione provvisoria della tassa sul CO<sub>2</sub>, sempre che abbiano inoltrato una domanda di fissazione di un impegno di riduzione esenzione dalla tassa o di partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni dal 2013, ovvero abbiano notificato all'UFAM l'obbligo di partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (cpv. 1). Se l'impresa non è esentata dal 2013, deve rendere gli importi restituiti provvisoriamente, compresi gli interessi (cpv. 2).

---

<sup>50</sup> Boll. Uff. 2007 N 399

<sup>51</sup> RS 08.046